

## **La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara la legittimità della confisca italiana dell'Atleta Vittorioso attribuito a Lisippo**

*Maurizio Fiorilli\**

*Lorenzo D'Ascia\*\**

Con la sentenza pubblicata il 2 maggio 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la confisca della statua dell'Atleta di Fano, attribuita a Lisippo, disposta dall'autorità giudiziaria italiana è conforme alla Convenzione dei diritti dell'uomo.

La sentenza non è stata oggetto di richiesta di rinvio alla Grande Camera ed è, quindi, definitiva.

Si conclude così un procedimento giudiziario iniziato nel 2007, nel quale Avvocatura dello Stato, Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica di Pesaro e Procura Generale presso la Corte di Cassazione) e Nucleo TPC dei Carabinieri hanno contribuito ad ottenere una sentenza di confisca per il rientro della statua in Italia.

La vicenda risale al 1964, quando, al largo della costa adriatica di Pedaso, alcuni pescatori italiani hanno rinvenuto una statua in bronzo e l'hanno traghettata presso il porto della cittadina di Fano, in località Carrara.

La statua è stata poi esportata clandestinamente e infine acquistata dal Getty Trust che ne ha fatto una delle opere iconiche della propria collezione.

Con pronuncia dell'8 giugno 2018, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pesaro ha disposto la confisca della Statua.

Tra le argomentazioni poste dal Giudice dell'Esecuzione a sostegno del predetto pronunciamento vi sono state la considerazione del rinvenimento della Statua in acque territoriali italiane, come dimostrato dalle dichiarazioni rese nel dicembre del 1977 dal capitano del peschereccio coinvolto (che aveva riferito di essersi trovato a poche miglia dalle coste marchigiane), e del rinvenimento del bene da parte di imbarcazioni battenti bandiera italiana, e dunque in territorio italiano ai sensi dell'articolo 4 del codice della navigazione.

Sono state inoltre evidenziate:

- l'attribuibilità della Statua allo scultore greco Lisippo, che l'aveva verosimilmente realizzata nel corso di un viaggio a Roma e Taranto, in un'epoca di fiorenti relazioni tra la Grecia e Roma;

- la nullità dell'acquisto *a non domino* del Trust e la negligenza dello stesso nell'acquistare la Statua senza la previa conduzione di un'istruttoria au-

---

(\*) Vice Avvocato Generale dello Stato emerito.

(\*\*) Avvocato dello Stato.

tonoma e adeguata in ordine alla legittimità dei precedenti trasferimenti secondo il diritto italiano: circostanza, questa, ostativa alla possibilità di considerare il Trust persona estranea al reato ovvero soggetto nei cui confronti l'applicazione della confisca fosse preclusa;

- il carattere non vincolante della sentenza italiana definitiva del 1970, pronunciata in relazione a crimini diversi ovvero in ragione della mancata esecuzione della rogatoria internazionale.

La confisca è stata disposta dal Tribunale di Pesaro anche in relazione al delitto di cui all'art. 301, d.P.R. n. 43/1973, per il reato di contrabbando.

All'esito di ricorso per cassazione, interposto dal Getty Trust, con sentenza n. 22 del 30 novembre 2018, depositata il 2 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha confermato l'ordine di confisca.

Segnatamente, la Suprema Corte ha precisato che *“In tema di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico ed artistico, non può ritenersi estraneo alla commissione del reato - e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai sensi dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 - non solo colui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato”*.

In relazione al luogo di rinvenimento della Statua, su cui la parte ricorrente (il Getty Trust) si era limitata a un'apodittica contestazione della statuizione del Tribunale di Pesaro secondo cui la stessa era stata rinvenuta in acque territoriali italiane, senza esperire un puntuale motivo di ricorso per cassazione, la Corte ha sottolineato che la stessa era stata in ogni caso rinvenuta da pescherecci battenti bandiera italiana, che erano salpati dalle coste italiane e che ivi avevano poi ricondotto il bene. La Statua, del resto, nell'antichità era verosimilmente andata perduta durante un trasporto a mezzo di un'imbarcazione salpata da coste greche o italiche e in ogni caso diretta verso queste ultime: di guisa che, considerata anche la possibilità di inferire l'esistenza di un *continuum* tra la civiltà greca, importata in territorio italico, e la successiva esperienza culturale romana, esisteva un significativo legame culturale tra la Statua e il contesto nazionale, tale da giustificare comunque la speciale tutela come parte del patrimonio artistico nazionale.

Ancora, in ordine all'efficacia della sentenza della Corte d'Appello del 1970, la Suprema Corte ha rilevato che, in quella sede, era stato contestato ai soggetti ivi imputati il delitto di ricettazione, laddove il successivo procedimento dinanzi al Tribunale di Pesaro era stato relativo all'illecita esportazione di un bene culturale e al mancato assolvimento degli oneri doganali, con ciò dovendosi definitivamente escludere la violazione del principio del *ne bis in idem*.

Infine, il Getty Trust ha presentato un ricorso alla Corte EDU avverso la

decisione di confisca confermata dalla Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure convenzionali.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. 32571/19.

Le censure convenzionali riguardavano la violazione degli articoli 6, 7 e 1 Prot. 1 della Convenzione.

Con decisione parziale definitiva (richiamata nella lettera di comunicazione del ricorso del 17 settembre 2021), la Corte EDU ha dichiarato la inammissibilità delle censure per violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione.

In particolare, il ricorso deduceva:

a) la violazione dell'art. 7 della Convenzione (*nulla poena sine lege*), poiché la confisca della statua costituiva una "pena", ai fini dell'art. 7, ed era stata illecitamente applicata a un soggetto che non era stato attinto da alcuna sentenza di condanna penale per il reato di esportazione illecita; inoltre, la confisca avrebbe riguardato eventi per i quali vi sono state solo archiviazioni dei procedimenti penali, e in circostanze in cui avrebbe operato l'amnistia disposta nel 1975;

b) la violazione dell'art. 6 della Convenzione, per avere applicato la confisca sulla base di una dichiarazione di colpevolezza di soggetti che non hanno partecipato al processo (diritto all'equo processo), e per reati per i quali era maturata la prescrizione o comunque doveva applicarsi l'amnistia (principio della presunzione di innocenza).

La Corte EDU ha ritenuto queste censure manifestamente infondate e inammissibili, stabilendo quindi che il museo ha avuto accesso a un processo equo, che non è stata violata la presunzione di innocenza né è stato violato il principio di legalità della pena.

A seguito della decisione parziale di inammissibilità e manifesta infondatezza, il procedimento dinanzi alla Corte EDU si è concentrato sulle censure di violazione dell'art. 1 Prot. 1 Convenzione.

Le questioni affrontate dalla Corte sul merito della presunta violazione dell'art. 1 Prot. 1 sono state le seguenti:

1) titolarità o meno del Getty Trust di un interesse sostanziale tutelato dall'art. 1 Prot. 1;

2) esistenza di una interferenza dello Stato italiano con il pacifico godimento del bene;

3) conformità della interferenza al principio di legalità;

4) perseguimento di un interesse pubblico o generale;

5) proporzionalità della misura rispetto all'obiettivo perseguito.

La Corte EDU ha raggiunto le seguenti conclusioni:

### *1. Sulla titolarità del Getty di un interesse tutelato dall'art. 1 Prot. 1.*

Il Governo italiano ha eccepito che il bene è stato acquistato sulla base di un contratto comunque invalido per il diritto italiano e californiano, e che non

si è determinato alcun legittimo affidamento in capo al Getty Trust visto che lo Stato italiano ha avuto un comportamento che non è mai stato di tolleranza o inerzia di fronte alla situazione *contra legem*.

La Corte ha ricordato che, in base alla sua giurisprudenza, in presenza di alcune circostanze un bene, anche se non legalmente acquistato, possa essere considerato oggetto di un “possesso” tutelato dall’art. 1 Prot. 1. Nel caso di specie le circostanze speciali sarebbero, secondo la Corte: a) il fatto che diverse legislazioni nazionali possano essere applicate in astratto alla determinazione della proprietà della statua (§ 263); b) le autorità italiane hanno invitato il Getty a partecipare al giudizio sulla confisca nella qualità di attuale detentore del bene, così riconoscendo l’esistenza di un qualche diritto; c) il tempo di possesso ininterrotto del bene maturato dal 1977 ha avuto l’effetto di conferire alla ricorrente un diritto al pacifico godimento del bene tale da equivalere a un “possesso” (§ 265).

Sul punto deve registrarsi l’opinione dissenziente del giudice polacco che ritiene il ricorso inammissibile per l’assenza di un interesse tutelato dall’art. 1 Prot. 1.

### *2. Sulla esistenza di una interferenza dello Stato italiano con il pacifico godimento del bene.*

La Corte ha ritenuto che vi sia stata una interferenza con il pacifico godimento del bene.

Data la complessità e particolarità della vicenda, la Corte EDU ritiene che al caso di specie siano applicabili: a) o la regola generale dell’art. 1, primo comma, primo periodo (diritto al pacifico godimento): nell’eventualità che sia esclusa l’esistenza di una valida proprietà; b) o la regola dell’art. 1, secondo comma (misure di controllo dell’uso dei beni): nell’eventualità che sia affermata la valida proprietà del bene. Non trova invece comunque applicazione l’art. 1, comma 1, secondo periodo, visto che non si configura una privazione in senso stretto del bene.

L’ingerenza c’è stata, ma in ogni caso la sua giustificazione va valutata tenendo conto del fatto che, a causa della natura unica e insostituibile dei beni culturali, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità in materia di patrimonio culturale.

### *3. Sulla conformità della interferenza al principio di legalità.*

La base legale della confisca è l’art. 174, comma 3, d.lgs. n. 42/2004: su questo profilo la Corte EDU rileva che non vi erano contestazioni da parte della ricorrente, che ha però eccepito la qualità della base legale sotto il profilo della chiarezza e prevedibilità.

La Corte EDU ha respinto la censura rilevando la chiarezza e prevedibilità della base legale, per quanto concerne:

a) livello di diligenza richiesto al terzo acquirente per evitare la confisca: la Corte EDU ha rilevato che, sia al momento dell'acquisto della statua (§ 315) che al momento dell'adozione della confisca (§ 306), la nozione di diligenza necessaria per essere "persona estranea al reato" era chiaramente stabilito dalla giurisprudenza italiana;

b) applicabilità della confisca anche quando il reato è caduto in prescrizione: la Corte EDU sottolinea che la confisca nel caso in esame non ha natura punitiva (e quindi non rientra nell'art. 7), ma ha una funzione prioritariamente recuperatoria, volta all'interesse generale violato dall'esportazione illegale, ossia a ripristinare la situazione originaria di dominio pubblico (§ 314); inoltre al momento dell'acquisto c'era già giurisprudenza italiana per cui la confisca non presupponeva necessariamente la commissione del reato (con conseguente irrilevanza della prescrizione dello stesso reato) (§§ 315-316);

c) applicabilità della confisca quando il bene si trova al di fuori del territorio dello Stato: la Corte EDU ha evidenziato la totale infondatezza dell'eccezione della ricorrente, che non ha fornito alcun elemento concreto per affermare che non fosse prevedibile l'applicazione della confisca quando il bene era stato portato all'estero, tanto più che la stessa era proprio il presupposto necessario per la presentazione di domande di cooperazione internazionale volte al recupero del bene esportato illecitamente (§ 318);

d) assenza di un termine per l'applicazione della misura: gli Stati godono di un margine di discrezionalità quando si tratta di recuperare un bene unico e insostituibile, e del resto l'assenza del termine si ravvisa in diversi Paesi, anche all'interno del Consiglio d'Europa (§§ 322-323).

#### *4. Sul perseguimento di un interesse pubblico o generale.*

La Corte EDU ha ritenuto che la confisca persegua un interesse generale legittimo ai sensi dell'art. 1, Prot. 1, evidenziando i seguenti profili:

a) la protezione del patrimonio culturale, in particolare contro le esportazioni illecite di beni culturali, è in sé un obiettivo legittimo ai fini della Convenzione (§ 340), confermato dal diritto internazionale (Convenzione UNESCO, Convenzione Unidroit, direttiva 2014/60/UE) (§ 341);

b) la misura era in concreto volta a proteggere il patrimonio culturale: e infatti: i) la circostanza dell'appartenenza della statua al patrimonio culturale italiano è stata accertata dal giudice nazionale, all'esito di lunghe discussioni nel corso delle quali gli argomenti del Getty Trust sono stati tutti presi in considerazione, e con una decisione pienamente motivata e rispettosa delle disposizioni giuridiche (§ 348): quindi le autorità nazionali hanno ragionevolmente dimostrato che la statua faceva parte del patrimonio culturale italiano (§ 359); ii) l'accertamento del ritrovamento della statua in acque territoriali italiane, ancorché passato in giudicato per essere stato affermato dal GIP di Pesaro e non oggetto di una specifica censura né con il ricorso per cassazione né con il

ricorso alla Corte EDU (§ 332), non è rilevante, essendo emerso che la nave che ha ripescato la statua aveva bandiera italiana (§ 351); iii) la giurisdizione dello Stato sui beni ritrovati da una nave che batta la sua bandiera è pacifica nel diritto internazionale (§§ 352 e ss.); iv) l'obbligo di denuncia del bene ritrovato sancito dal codice della navigazione italiano è confermato dalle norme internazionali (§ 355), e il Getty era a conoscenza della sua violazione; v) anche se il bene non fosse stato di proprietà statale, la confisca è prevista per la violazione delle norme di controllo culturale e doganale, e la tutela - attraverso la confisca - del diritto degli Stati di autorizzare o meno l'esportazione di beni culturali privati è conforme a norme internazionali (Convenzione Unidroit 1995; regolamento UE n. 116/2009) (§ 358).

##### *5. Sulla proporzionalità della misura rispetto all'obiettivo perseguito.*

La Corte ha precisato, in via generale, che l'esistenza di un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e quelle della protezione del diritto dell'individuo si fonda su un esame di tutte le circostanze, e non richiede necessariamente un risarcimento economico (previsto solo per il caso di espropriazione, che non si ravvisa in questa fattispecie).

Secondo la Corte EDU, occorre in particolare verificare se le autorità nazionali, nel disporre la confisca, hanno tenuto conto sia del comportamento dell'acquirente del bene che quello delle autorità nazionali.

La Corte ha concluso che lo Stato dispone di un ampio margine di discrezionalità su ciò che è "conforme all'interesse generale", in particolare quando si tratta di questioni relative al patrimonio culturale.

Tenuto conto del forte *consensus* nel diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda la necessità di proteggere i beni culturali dall'esportazione illegale e di restituirli al loro paese d'origine, del comportamento negligente della ricorrente, nonché del vuoto giuridico del tutto eccezionale in cui le autorità nazionali hanno constatato nel caso di specie, la Corte conclude che esse non hanno ecceduto il loro margine di discrezionalità (§ 408).

La Corte EDU ha in particolare rilevato quanto segue:

##### *a) sul comportamento del Getty Trust.*

La Corte EDU ritiene che i rappresentanti del Trust avessero, come minimo, motivi molto seri per dubitare della legittima provenienza della statua, dal momento che:

i) i procedimenti penali svoltisi tra il 1966 e il 1970 per il reato di ricettazione e appropriazione di un bene archeologico rubato appartenente allo Stato, conclusi con sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 18 novembre 1970, non escludevano che la statua facesse parte del patrimonio culturale italiano, ma si sono limitati ad assolvere gli imputati sulla base di prove insufficienti circa il luogo esatto in cui era stata trovata la statua; la sentenza del 1970 non poteva essere invocata per concludere che la statua era stata legittima-

mente esportata dall'Italia, in quanto riguardava le circostanze della sua scoperta e non della sua esportazione;

ii) nel corso delle trattative i rappresentanti del Trust erano a conoscenza dei tentativi delle autorità italiane di recuperare la statua e che le pretese di queste ultime sull'oggetto sono state più volte menzionate dai legali dei venditori;

iii) Getty Senior aveva chiaramente subordinato l'acquisto della statua all'ottenimento della prova della sua legittima provenienza e che è stato chiaramente informato dell'esistenza di "alcune possibili complicazioni legali".

I rappresentanti del Trust avevano quindi il chiaro dovere di adottare tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per indagare sulla provenienza legittima della statua prima di acquistarla; invece:

i) essi non hanno proceduto ad una valutazione attenta e obiettiva della provenienza della statua basandosi solo sulle assicurazioni degli avvocati dei venditori, alcune delle quali erano molto generiche e idonee a suscitare seri dubbi sulla loro buona fede;

ii) non hanno chiesto, né i venditori hanno fornito, alcuna prova della legittima esportazione della statua dall'Italia, pur essendo a conoscenza delle disposizioni nazionali applicabili che richiedono una licenza di esportazione, indipendentemente dal rilascio della proprietà, così non rispettando le istruzioni impartite da Getty Senior.

*b) sul comportamento delle autorità nazionali.*

La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali, venute a conoscenza dell'acquisto della statua nel 1977, hanno reagito prontamente e diligentemente (§ 394).

Viene ravvisata una qualche negligenza delle autorità italiane solo in ragione del mancato esperimento di alcuni tentativi di accertamento tramite Interpol e sul non aver attivato prima la procedura iniziata nel 2007, ma la stessa è giustificata dal fatto che le autorità operavano in una situazione di vuoto giuridico, non esistendo strumenti giuridici vincolanti che avrebbero consentito di recuperare la statua o di ottenere la piena collaborazione delle autorità straniere (§ 400).

Inoltre, tale negligenza si è verificata in un contesto in cui il detentore del bene non era in buona fede, e non ha comportato alcun arricchimento senza causa per lo Stato (a differenza di *Beyeler*, § 407).

*c) sull'assenza di un risarcimento o indennizzo.*

La Corte EDU ritiene che l'assenza di un indennizzo non abbia implicato un onere eccessivo a carico del Trust, atteso che l'acquisto è avvenuto quanto meno con negligenza (§ 401) e non poteva ignorare che la legislazione italiana prevede una confisca senza indennizzo nei confronti dei soggetti che acquisivano la proprietà in mala fede (ammesso che nel caso di specie il Getty Trust

avesse acquistato la proprietà del bene, circostanza molto contestata) (§§ 401-402).

Quindi il Getty Trust ha accettato il rischio che la statua venisse confiscata senza indennizzo, il che esclude che possa configurarsi un onere sproporzionato (§ 404).

**Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima Sezione, sentenza 2 maggio 2024, ricorso n. 35271/19, causa J. Paul Getty e altri c. Italia - Pres. Marko Bošnjak; Giud. Alena Poláčková, Krzysztof Wojtyczek, Lətif Hüseynov, Ivana Jelić, Gilberto Felici, Raffaele Sabato<sup>(\*)</sup>**

Art. 1 P1 • Il pacifico godimento dei propri beni • Provvedimento di confisca proporzionato emesso dalle autorità italiane per recuperare dal Getty Museum degli Stati Uniti una statua in bronzo di epoca greca classica • Trust del ricorrente sufficientemente influenzato dalla misura contestata anche se non ancora eseguita • Ordinanza impugnata implicava la responsabilità dello Stato convenuto ai fini dell’Art. 1 • Interesse proprietario sufficientemente consolidato e rilevante da configurare un “possesso” • Art. 1 P1 applicabile • Base legale della misura contestata sufficientemente chiara, prevedibile e compatibile con lo Stato di diritto • Mancanza di termine per azioni di recupero non comporta automaticamente interferenza imprevedibile o arbitraria • Tutela del patrimonio culturale e artistico del paese è finalità legittima ai fini della Convenzione • Forte consenso nel diritto internazionale ed europeo sulla necessità di proteggere beni culturali dall’esportazione illegale e di restituirli al paese d’origine • Autorità italiane ragionevolmente dimostravano che la Statua faceva parte del patrimonio culturale italiano e apparteneva legalmente allo Stato all’emissione del provvedimento di confisca • Conclusioni dei giudici nazionali non sono né manifestamente erranee né arbitrarie • Ordine impartito “nell’interesse pubblico o generale” al fine di tutelare il patrimonio culturale italiano • Natura di acquisto della transazione giustificava un livello di diligenza elevato • Trust non ha agito con la necessaria diligenza nell’acquisto della Statua • Mancanza di legittima aspettativa di conservare la Statua o di ottenere l’eventuale risarcimento • Autorità nazionali operavano in vuoto giuridico, poiché al momento dell’esportazione della Statua e dell’acquisto da parte del Trust non erano in vigore strumenti giuridici internazionali vincolanti • Ampio margine di apprezzamento nelle questioni relative al patrimonio culturale non oltrepassato. (Preparato dalla Cancelleria. Non impegna la Corte)

#### INTRODUZIONE

1. La causa concerne il provvedimento di confisca adottato nei confronti del “Giovane Vittorioso” (*Victorious Youth*), detto anche “Atleta di Fano” (*Athlete of Fano*) o “Lisippo di Fano” (*Lysippus of Fano*), una statua in bronzo risalente al periodo greco classico (“il Bronzo” o “la Statua”) in possesso del J. Paul Getty Trust (“il Trust” o “il primo ricorrente”). Le autorità giudiziarie nazionali hanno stabilito che la Statua, protetta dalla legge italiana sui beni culturali e dalle leggi doganali, era stata esportata illegalmente dall’Italia e poi acquistata per negligenza

---

<sup>(\*)</sup> Traduzione non ufficiale della sentenza a cura della Dott.ssa Edina Eszeny.

dal Trust, nonostante l'assenza di una licenza di esportazione e i ripetuti tentativi delle autorità italiane di recuperarla in quanto patrimonio culturale italiano e a causa del mancato pagamento dei dazi doganali di esportazione.

2. Il Trust e i membri del suo consiglio di amministrazione ("i trustee") hanno sostenuto che l'adozione del provvedimento di confisca costituiva una violazione del loro diritto al pacifico godimento dei loro beni, come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. Hanno inoltre lamentato il rischio di essere privati di tale diritto nel caso in cui le autorità italiane riuscissero a ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della confisca negli Stati Uniti d'America (USA), dove la Statua è tuttora conservata ed esposta, presso la Getty Villa di Malibu, in California, uno dei due campus del Getty Museum.

IN FATTO

3. Il primo ricorrente è un'ente giuridico senza scopo di lucro, fondato dal sig. J. Paul Getty Senior ("sig. Getty Senior") e registrato negli Stati Uniti nel 1953. I quattordici candidati individuali sono tutti cittadini americani e membri del consiglio di amministrazione del primo ricorrente. Essi sono stati rappresentati dall'avvocato T. Otty, che esercita a Londra.

4. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. L. D'Ascia, Avvocato dello Stato.

5. I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.

I. IL CONTESTO DEL CASO

#### **A. Scoperta della Statua**

6. Nel 1964 un'antica Statua greca di Bronzo raffigurante un giovane, nota come "Giovane Vittorioso", fu rinvenuta nelle acque al largo di Pedaso, sulla costa adriatica, da pescatori italiani che la portarono al porto di Fano.

7. Successivamente la Statua fu portata a Carrara, frazione del comune di Fano.

8. Essa fu poi acquistata dai signori P.B., F.B. e G.B., che la collocarono nella casa del sig. G.N. a Gubbio.

9. Nel 1965 il Bronzo fu venduto a terzi sconosciuti e il suo luogo di residenza rimase ignoto.

#### **B. Procedimento penale per il reato di ricettazione di un bene archeologico rubato appartenente allo Stato**

10. I signori P.B., F.B., G.B. e G.N. sono stati accusati di ricettazione in relazione al furto di un oggetto archeologico protetto di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 67 della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 ("legge n. 1089/1939"; cfr. paragrafo 114).

11. Il 18 maggio 1966 il Tribunale di Perugia li assolse. Esso osservò (i) che gli elementi di prova erano insufficienti per concludere che la Statua fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane e quindi appartenesse allo Stato, e (ii) che, anche se fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane, gli elementi di prova erano insufficienti per dimostrare che gli imputati fossero a conoscenza della sua origine illecita, dal momento che il venditore li aveva rassicurati sul fatto che era stata rinvenuta in acque jugoslave. Di conseguenza, non fu possibile dimostrare che "sapevano o avrebbero dovuto sapere" che stavano ricevendo e gestendo "merce rubata".

12. Il 27 gennaio 1967 la Corte d'appello di Perugia ribaltò la sentenza di primo grado. Il Sig. P.B., il Sig. F.B. e il Sig. G.B. furono condannati per ricettazione e gestione di merce rubata, mentre il Sig. G.N. fu condannato per concorso in occultamento del prodotto o del profitto di un reato.

13. Il 22 maggio 1968 la sentenza fu annullata dalla Corte di Cassazione, che osservò che il reato di ricettazione presupponeva il furto di un oggetto archeologico appartenente allo Stato. La Corte concluse inoltre che la sentenza non era stata sufficientemente motivata per quanto riguardava il ritrovamento del Bronzo sul territorio italiano e rinviò la causa alla Corte d'Appello di Perugia.

14. Il 18 novembre 1970 la Corte d'Appello di Perugia assolse gli imputati. Essa ha ritenuto che il ritrovamento della Statua nelle acque territoriali italiane non fosse stato provato in modo diretto e convincente e che, di conseguenza, non sussistessero i reati contestati agli imputati.

### **C. Esportazione della Statua in Germania e la prima indagine sull'esportazione illegale**

15. Il Bronzo è riapparso a Monaco di Baviera, in Germania, nei locali di un mercante d'arte tedesco, il sig. H.H., che lo custodiva per conto di una società registrata e con sede nel Liechtenstein (cfr. paragrafo 23).

16. Il 27 luglio 1973 un funzionario del Ministero degli Interni italiano scrisse alla polizia criminale di Monaco di Baviera informandola delle circostanze in cui la Statua era stata esportata e che era in possesso del sig. H.H. Si chiese di intervenire con urgenza per impedire qualsiasi rivendita e per consentire agli esperti italiani di esaminare e fotografare la Statua.

17. Le azioni intraprese dalla polizia tedesca sono citate in una lettera del 17 agosto 1973 del sig. H.H. al suo avvocato italiano:

“Il [30 luglio] 1973, la polizia criminale di Monaco di Baviera, accompagnata da due funzionari italiani, è entrata nella nostra galleria, presentando l'ordine di arrestare [la parola qui è intesa come “sequestrare”] la nostra Statua greca in Bronzo, e - se necessario - di cercarla nei nostri locali, nonché nella mia casa privata. L'argomento è quello del sospetto di ricettazione e del sospetto di aver contrabbandato la Statua dall'Italia, illegalmente.

...

Il [31 luglio] si sono svolti vari colloqui, tra il nostro avvocato e il giudice istruttore, nonché con i due capi della polizia criminale di Monaco, incaricati della questione... il nostro avvocato è riuscito a sottolineare che il sospetto di aver ricevuto merce rubata era del tutto infondato, così come il sospetto di aver contrabbandato l'oggetto da qualsiasi paese. Ha anche avvertito che non si devono fare fotografie e che non si devono dare informazioni inutili a nessuno, né alle autorità.

...

La polizia criminale di Monaco ha rinunciato a tutte le intenzioni iniziali di vedere la Statua, di avere copie dei nostri documenti di importazione o di ricevere qualsiasi altro dettaglio e prova. I due ordini sopra citati... sono stati semplicemente ritirati e restituiti alla polizia - siamo stati noi a insistere [sic] per avere una documentazione completa di questi atti, in particolare una copia dell'ordine ritirato e dell'ordine del Pubblico Ministero di interrompere il caso”.

18. Il 1° agosto 1973 la polizia tedesca interrogò il sig. H.H., che espresse dubbi sulla corrispondenza tra la Statua oggetto dell'indagine su richiesta delle autorità italiane e la Statua in suo possesso. In ogni caso, egli dichiarò di averla ricevuta dalla società Artemis, di non avere alcun motivo di dubitare della validità del titolo di quest'ultima e che, se le autorità italiane avessero avuto qualche pretesa plausibile, avrebbero dovuto avviare un procedimento civile.

19. Il 3 agosto 1973 le autorità tedesche presentarono denuncia contro il sig. H.H. Tuttavia, il 22 agosto 1973 la Procura di Monaco di Baviera archivì il caso in quanto “l'atto

criminale della ricettazione non [poteva] essere provato ... con la certezza necessaria per un'incriminazione".

20. L'anno successivo il pretore di Gubbio aprì un'indagine per l'esportazione illecita di un bene culturale ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 1089/1939 (cfr. paragrafo 113). Il 9 febbraio 1974 il magistrato inviò una lettera di richiesta alle autorità tedesche, chiedendo loro di: (i) sequestrare la Statua, se necessario, dopo aver perquisito i luoghi in cui poteva essere trovata; (ii) sentire il sig. H.H. in quanto sospettato di aver commesso tale reato e chiedergli le circostanze in cui era entrato in possesso della Statua e ogni altra informazione sulla sua provenienza e proprietà; (iii) fornire fotografie della stessa; (iv) informare dell'adempimento delle richieste; e (v) trattenere la Statua prima di inviarla in Italia.

21. Il 2 aprile 1974 la Procura di Monaco di Baviera respinse la richiesta delle autorità italiane e interrompe l'indagine nei confronti del sig. H.H.

22. Nel 1976 le autorità italiane interruppero le indagini perché gli autori del presunto crimine rimasero sconosciuti.

## II. L'ACQUISTO DELLA STATUA DA PARTE DEL PRIMO RICORRENTE

23. Mentre la Statua si trovava in Germania, il Trust ha avviato le trattative per l'acquisto con il sig. H.H., rappresentante del venditore, che ha agito per conto del proprietario, una società registrata e con sede nel Liechtenstein (cfr. paragrafo 15).

24. Il 30 agosto 1972 il sig. N.B., consulente del sig. Getty, informò il rappresentante del venditore che il sig. Getty aveva dichiarato che, a condizione e nell'ipotesi di ottenere un titolo di proprietà chiaro e soddisfacente per il sig. S.P. (avvocato del sig. Getty), avrebbe raccomandato agli amministratori di acquistare la Statua. La lettera segnalava l'esistenza di "alcune possibili complicazioni legali", poiché "non [era] noto quando [l'oggetto avesse] lasciato la Grecia o l'Italia, o quando [fosse stato] scoperto". I rappresentanti del Trust hanno chiesto al venditore di fornire informazioni per consentire una corretta valutazione della legalità dell'acquisto.

25. In una lettera datata 31 agosto 1972, il sig. Getty Senior informò il rappresentante del venditore di aver raccomandato ai trustee l'acquisto della Statua per 3.500.000 dollari statunitensi (USD). Inoltre, chiese una copia delle decisioni dei tribunali italiani nei procedimenti penali riguardanti le circostanze del ritrovamento del Bronzo nel Mare Adriatico (cfr. paragrafi 10-14).

26. Il 4 ottobre 1972 l'avvocato italiano del venditore, il sig. G.M., assicurò all'avvocato del sig. Getty che, secondo la legge italiana, l'Italia non poteva rivendicare alcun diritto sulla Statua. Egli ha sostenuto, in particolare, che non si poteva provare che la Statua oggetto di negoziazione fosse la stessa che era stata oggetto del suddetto procedimento penale. In ogni caso, ha osservato che il procedimento penale aveva concluso che non si poteva provare che la Statua fosse stata trovata nelle acque territoriali italiane (cfr. paragrafo 14), che il governo italiano non aveva rivendicato la proprietà della Statua in quel procedimento penale e che quindi si trattava di un oggetto ordinario appartenente ai suoi clienti a titolo privato.

27. La lettera fu accompagnata da una traduzione delle sentenze italiane emesse nel procedimento penale (cfr. paragrafi 10-14), redatta dall'avvocato V.G., dello studio legale italiano che rappresentava il venditore.

28. Il 30 giugno 1973 il consulente del sig. Getty inviò una lettera al sig. Getty Senior in merito alla possibilità che il Getty Trust e il Metropolitan Museum di New York acquistassero congiuntamente la Statua.

29. Il 25 agosto 1973 il rappresentante del venditore assicurò al sig. J.F. (allora curatore delle antichità del Getty Museum) la disponibilità del venditore a condividere tutte le informazioni disponibili. Per quanto riguarda l'origine della Statua, la lettera recitava come segue:

“Nel frattempo una delle principali preoccupazioni del sig. Getty è stata dimostrata in modo assolutamente soddisfacente: anche gli italiani ammettono che abbiamo un titolo chiaro su questo Bronzo: [il consulente del sig. Getty] sarà adeguatamente informato su questo, dai nostri avvocati italiani...”.

30. Il 25 settembre 1973, l'avvocato V.G., un altro legale italiano del venditore, inviò una lettera al consulente del sig. Getty, contenente informazioni sull'indagine aperta dalla procura di Monaco. La parte rilevante della lettera recitava come segue:

“Secondo il procuratore distrettuale di Monaco, l'accusa originariamente sollevata contro il nostro cliente non è fondata. Questo dovrebbe risolvere una volta per tutte un caso privo di qualsiasi fondamento giuridico ... D'altra parte, le autorità italiane sembrano perfettamente consapevoli che nessuna accusa può essere mossa in questo Paese contro i nostri clienti dopo la sentenza emessa dalla Corte d'Appello [di Perugia] il [18 novembre] 1970 che, come sapete, è definitiva. Inoltre, la prescrizione applicabile esclude qualsiasi accusa di esportazione illegale, anche se questa potrebbe essere una notazione superflua, poiché nessuna accusa di questo tipo potrebbe mai essere mossa contro i nostri clienti che hanno acquistato la Statua all'estero”.

31. In una lettera del 1° ottobre 1973, gli avvocati italiani del venditore informarono ulteriormente il consulente del sig. Getty delle circostanze relative all'acquisto della Statua, della sua proprietà e delle rivendicazioni dello Stato italiano:

“In allegato troverete copia dell'ordinanza emessa dal Procuratore Distrettuale di Monaco. Come sapete, l'ordinanza in questione è il più recente sviluppo degli intrecci legali che hanno fatto seguito alle eccitanti speculazioni sollevate nel marzo 1973 da *Il Messaggero*, un giornale romano di una certa importanza locale. A questo proposito ritengo che dobbiate essere a conoscenza di alcuni fatti che, anche se di conoscenza generale, potrebbero essere considerati rilevanti da un potenziale acquirente del Bronzo.

Il nostro studio ha inizialmente assistito gli attuali proprietari della Statua (Etablissement D.C. di Vadu[z]), per quanto riguarda l'indiscutibile buon titolo della loro acquisizione, avvenuta nel giugno 1971. Il nostro parere ha fatto seguito all'indagine legale e fattuale approfondita sul luogo in cui si trova il Bronzo e sui precedenti storici e giudiziari relativi a ritrovamenti di opere d'arte in acque internazionali.

In seguito abbiamo continuato ad agire per il gruppo di Washington, rivelando le considerazioni legali su cui si basava il nostro parere, (1) al Getty Museum di Malibù, uno degli acquirenti proposti del Bronzo. ...

Le affermazioni de *Il Messaggero*, per quanto drammaticamente fuorvianti, sono state più pregiudizievoli per le autorità governative italiane preposte alla sorveglianza delle opere d'arte che per la reputazione dei nostri clienti. Ciò spiega la richiesta informale di spiegazioni che abbiamo ricevuto dal sig. [L.G.], un alto funzionario del Ministero dell'Istruzione, tramite i buoni uffici di un amico comune. Durante un incontro con il sig. [L.G.], avvenuto nel marzo del 1973 nel nostro ufficio, gli rivelammo le nostre scoperte e gli dicemmo la semplice verità che, per quanto a conoscenza dei nostri clienti, il Bronzo aveva un solo vero paese di origine: La Grecia, circa 2.400 anni fa. Il sig. [L.G.] era apertamente sollevato di poter confermare al

---

(1) La virgola è presente nella versione originale della lettera.

suo Ministro che, dopo la sentenza della Corte d'Appello [di Perugia] del 1970, nessuna accusa di negligenza poteva essere mossa al Governo e dichiarò che per quanto riguardava il Ministero dell'Istruzione la questione poteva essere accantonata.

In realtà abbiamo potuto appurare per vie confidenziali che l'indagine condotta in Germania dalla Polizia italiana non era altro che l'iniziativa personale e in qualche modo arbitraria di un noto personaggio della Polizia che, in una faida interna con funzionari di un altro dipartimento, ha acquisito una certa notorietà insinuando che un certo numero di opere fossero un bottino di guerra nazista o un contrabbando dall'Italia...

Mi permetto di aggiungere, sapendo che il contenuto di questa lettera sarà trattato con la massima riservatezza, che ho appreso personalmente da uno dei poliziotti [sic] che si è occupato della questione, che la polizia italiana considera la stessa definitivamente chiusa".

32. In una lettera del 3 novembre 1973 il rappresentante del venditore informò il curatore delle antichità del Getty Museum che il venditore non avrebbe venduto il Bronzo per meno di 4.000.000 dollari.

33. Il 6 giugno 1976, mentre le trattative erano ancora in corso, il sig. Getty Senior morì.

34. L'8 giugno 1977 i trustee discussero l'acquisto. Si è convenuto di aggiornare il parere legale ottenuto dall'avvocato italiano nell'ottobre 1972 (cfr. paragrafo 26).

35. In una lettera dell'8 luglio 1977, il rappresentante del venditore scrisse al curatore del Getty Museum di aver incaricato l'ufficio londinese del venditore di inviargli per posta la documentazione completa sugli aspetti legali riguardanti la Statua. La lettera affermò che il fascicolo conteneva "tutti i documenti possibili", ossia: (i) "la documentazione completa del caso nei tribunali italiani"; (ii) "tutti i documenti relativi al primo tentativo di appropriazione della Statua da parte degli italiani"; e (iii) "tutti i documenti relativi al secondo tentativo di appropriazione della Statua da parte degli italiani".

36. La lettera includeva un parere legale ottenuto dal venditore il 7 gennaio 1974 dal sig. P.R., un avvocato tedesco, che affermò che la proprietà della Statua era stata validamente acquisita dai pescatori che l'avevano trovata e quindi validamente trasferita ai venditori.

37. Il Trust ha acquistato il Bronzo il 27 luglio 1977 per 3.950.000 USD tramite un contratto stipulato nel Regno Unito. L'acquisto è stato annunciato ufficialmente tramite un comunicato stampa. La clausola 2(a) del contratto di acquisto tra il venditore e il Getty Museum stabiliva quanto segue:

"Possiede un buon titolo di proprietà sulla Statua, libero da ogni diritto e rivendicazione altrui, e ... ha il potere e l'autorità di stipulare ed eseguire i propri obblighi ai sensi del presente Contratto in conformità ai termini e alle disposizioni dello stesso".

38. La Statua è entrata negli Stati Uniti attraverso il porto di Boston il 15 agosto 1977 ed è arrivata alla Getty Villa di Malibu nel marzo 1978, dove è esposta fino ad oggi.

### III. I TENTATIVI DI RECUPERO DA PARTE DELLE AUTORITÀ ITALIANE

39. Dopo l'arrivo della Statua negli Stati Uniti, le autorità italiane hanno avviato un'indagine sulle circostanze dell'acquisto e dell'ingresso della Statua nel territorio statunitense.

#### **A. Richiesta internazionale di indagine**

40. Nel dicembre 1977 le autorità doganali italiane, tramite l'Interpol di Roma, inviarono una richiesta di indagine, la quale fu inoltrata all'Agenzia delle Dogane degli Stati Uniti a Washington D.C. Si chiedeva di verificare se la Statua fosse entrata correttamente negli Stati Uniti, di ottenere copie di tutti i documenti di ingresso e di intervistare il personale del Getty Museum per determinare quali azioni avessero intrapreso per accertarsi della legittimità del-

l'acquisto. La richiesta fu inoltrata il 27 dicembre 1977 all'ufficio dell'Agente Speciale incaricato a Los Angeles.

41. L'agente speciale condusse un'indagine tra il 3 e l'11 gennaio 1978. I risultati dell'indagine furono inclusi in un rapporto del 17 gennaio 1978, in cui si concludeva che l'ingresso della Statua nel territorio statunitense non sembrava aver violato le leggi doganali degli Stati Uniti.

42. Il 23 maggio 1978 l'Ufficio Centrale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali italiano chiarì che l'Ufficio Esportazione aveva accertato che non era stata rilasciata alcuna licenza di esportazione per la Statua.

43. Il 30 maggio 1979 il Reparto Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri ricevette una nota dalle autorità statunitensi tramite l'Interpol a Roma, in cui si chiedeva di chiarire se le autorità italiane ritenessero che la Statua fosse protetta dalla legge italiana sui beni culturali e se fosse stata esportata illegalmente dall'Italia.

44. A seguito dell'interruzione delle indagini nazionali (cfr. paragrafi 54-55), le autorità italiane non diedero seguito alla questione. I documenti a disposizione della Corte mostrano che l'indagine fu chiusa dall'Interpol e dalle autorità statunitensi nel 1984.

### **B. Seconda indagine sull'esportazione illecita**

45. In data imprecisata, il magistrato di Gubbio aprì un'indagine per esportazione illecita di un bene culturale.

#### *1. Raccolta delle dichiarazioni*

46. I carabinieri di Imola furono informati che il sig. R.M., un commerciante locale, aveva visto la Statua ricoperta di incrostazioni marine nel 1964, quando era ancora presso i pescatori che l'avevano trovata. Interrogato il 24 novembre 1977, egli consegnò ai carabinieri una fotografia della Statua scattata in quell'occasione.

47. Nel dicembre 1977 i carabinieri interrogarono nuovamente i capitani dei pescherecci e i pescatori che avevano trovato la Statua. Essi dissero di aver trovato l'oggetto per caso, mentre stavano pescando a poche miglia dalla costa italiana, non lontano dalla costa di Pedaso.

#### *2. Lettera di richiesta alle autorità britanniche*

48. Il 14 gennaio 1978 il magistrato di Gubbio inviò una lettera di richiesta alle autorità britanniche, chiedendo loro di collaborare alle indagini sulle circostanze dell'acquisto della Statua e del suo transito in territorio britannico.

49. Il 2 maggio 1978 le autorità britanniche fornirono informazioni sul transito della Statua. Tuttavia, esse respinsero le altre richieste, osservando, tra l'altro, che il Regno Unito non era parte della Convenzione dell'UNESCO sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali (cfr. paragrafo 150), che era stata invocata dalle autorità italiane.

#### *3. Lettera di richiesta alle autorità statunitensi*

50. Il 17 febbraio 1978 l'ambasciata italiana negli Stati Uniti ricevette una lettera di richiesta da parte della Procura della Repubblica di Perugia, a seguito di un'istanza del magistrato di Gubbio, in cui si chiedeva alle autorità statunitensi assistenza giudiziaria nelle indagini sulle circostanze dell'ingresso della Statua in territorio statunitense e del suo sequestro.

51. Il 27 febbraio 1978 il Dipartimento di Stato americano respinse la richiesta in quanto, in base alla circolare del Segretario di Stato americano del 3 febbraio 1976, il sequestro di beni in territorio statunitense non poteva essere effettuato tramite una richiesta di assistenza giudiziaria accompagnata da una lettera di richiesta. L'archiviazione chiarì che le autorità italiane avrebbero potuto avviare un procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie statunitensi in conformità con il diritto statunitense.

#### *4. Ulteriori indagini*

52. Il 9 marzo 1978 il magistrato di Gubbio ordinò al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di perlustrare l'area marina dove era avvenuto il ritrovamento per determinarne l'esatta ubicazione.

53. Il 13 settembre 1978 il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei carabinieri rispose che la ricerca richiesta era impossibile per motivi tecnici e per il rischio di intraprendere azioni in acque jugoslave.

#### *5. Interruzione delle indagini*

54. Il 25 novembre 1978 il magistrato di Gubbio interruppe le indagini sull'esportazione illecita di un bene culturale in quanto gli autori del reato rimanevano sconosciuti e i reati erano caduti in prescrizione.

55. A seguito della richiesta di informazioni inoltrata dalle autorità statunitensi attraverso l'Interpol (cfr. paragrafo 43), il 25 agosto 1980 il magistrato di Gubbio inviò una lettera alla Procura della Repubblica di Perugia, confermando che l'indagine era stata interrotta e che il "procedimento penale in questione non risulta[va]... suscettibile di ulteriori approfondimenti da parte della magistratura ordinaria, alla quale [era] in particolare preclusa la possibilità di disporre ulteriori provvedimenti finalizzati al recupero della Statua". Essa riteneva che, a suo avviso, ogni competenza in materia spettasse al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, che avrebbero potuto tentare di recuperare la Statua ricorrendo ai mezzi indicati nella nota del Dipartimento di Stato americano (cfr. paragrafo 51).

#### *6. Ulteriori procedimenti*

56. Dai documenti a disposizione della Corte risulta che il 3 novembre 1989 la Procura di Pesaro dispose il sequestro e l'esame di alcune incrostazioni marine rimosse dalla Statua dopo il suo ritrovamento.

57. Secondo i risultati dell'esame scientifico, datato 9 luglio 1992, non fu possibile trarre informazioni chiare dalla valutazione.

58. Le autorità raccolsero le dichiarazioni di alcuni individui che erano stati coinvolti nell'occultamento della Statua dopo il suo ritrovamento.

59. Dal materiale presentato dalle parti non è chiaro quando fossero state interrotte queste indagini.

### **C. Tentativi amministrativi e diplomatici da parte delle autorità italiane per il recupero del Bronzo**

60. Il 28 settembre 1982 si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Trust e quelli del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali italiano. Il contenuto della discussione non è conosciuto.

61. Il 19 aprile 1984 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali italiano riconobbe di aver ricevuto una nota dall'Interpol di Washington nel quale si affermava che fino a quando non fossero state fornite prove concrete sulla proprietà della Statua, essa non avrebbe potuto essere recuperata.

62. Nel 1989 il Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali scrisse al Direttore del Getty Museum, chiedendo la restituzione del Bronzo all'Italia. Nella lettera si sottolineava "l'inconsistenza etica e giuridica delle ragioni che [sembravano] essere state addotte [dal Trust] per trattenere il Bronzo", si ribadiva che "l'[oggetto era stato] ritrovato da un'imbarcazione italiana e immediatamente trasportato sul suolo italiano, dove [era] rimasto a lungo prima di essere esportato senza una regolare licenza", e si

richiamava la Convenzione UNESCO del 1970, che nel frattempo era stata ratificata sia dall'Italia che dagli Stati Uniti. Il 15 maggio 1989 il Trust rispose che non esisteva alcun rapporto tra la Statua e l'Italia e rifiutò di restituire il Bronzo.

63. Nel 1995 il Ministero degli Affari Esteri italiano, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Washington, incaricò il console italiano a Los Angeles di negoziare la restituzione del Bronzo con l'allora curatrice delle antichità del Getty Museum. Quest'ultima ribadì che il Trust aveva acquistato la Statua in buona fede, sette anni dopo la sentenza di assoluzione emessa nel procedimento penale italiano e sei anni prima che gli Stati Uniti aderissero alla Convenzione UNESCO del 1970. Aggiunse che non è realistico aspettarsi che il Bronzo venga restituito incondizionatamente.

64. La curatrice delle antichità del Getty Museum ha quindi respinto la richiesta di restituzione sulla base del fatto che i presunti reati erano caduti in prescrizione e che il Trust aveva agito in buona fede al momento dell'acquisto della Statua. I rappresentanti del Trust proposero un accordo in base al quale il Getty Museum avrebbe finanziato il restauro di opere d'arte in Italia e prestato la Statua per lunghi periodi di esposizione in Italia, in cambio della fine della disputa sulla sua proprietà.

65. Tra il 2006 e il 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Trust hanno negoziato il rientro in Italia di circa quaranta oggetti archeologici. Le parti hanno deciso congiuntamente di rinviare i negoziati relativi alla Statua. Secondo il Governo, l'accordo conteneva un'espressa clausola di riservatezza che impediva alle parti di produrlo in tribunale. Pertanto, hanno scelto di non fornire l'accordo alla Corte.

#### IV. I PROCEDIMENTI INTERNI E IL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA

66. L'11 maggio 2006 il Los Angeles Times ha pubblicato un articolo contenente alcune dichiarazioni di T.H., allora direttore del Metropolitan Museum di New York, in merito alla Statua.

67. Il 5 aprile 2007 gli attivisti locali hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Pesaro, chiedendo di agire per ottenere il rientro del Bronzo in Italia.

68. Il 12 aprile 2007 la Procura di Pesaro ha denunciato i capitani dei due pescherecci, nonché i signori P.B., F.B., G.B. (cfr. paragrafo 8) e alcuni sconosciuti. Essi sono stati accusati di aver esportato il Bronzo senza la necessaria licenza, di non aver denunciato la Statua alle autorità competenti dopo il ritrovamento e di aver violato i controlli di frontiera per importarla in Italia.

69. Il 24 aprile 2007 i carabinieri italiani hanno raccolto una dichiarazione del sig. T.H. (cfr. paragrafo 66), il quale ha affermato di aver visto la Statua per la prima volta a Monaco di Baviera nel 1972, presso la galleria del sig. H.H., e che durante le discussioni tra il Getty Trust e il Metropolitan Museum di New York sull'acquisto congiunto della Statua, il sig. Getty Senior aveva riferito preoccupazioni sulle circostanze in cui la Statua era stata scoperta ed esportata. Il sig. T.H. ha inoltre dichiarato che "il sig. Getty [aveva] posto come condizione per l'acquisto del Bronzo l'acquisizione di autorizzazioni scritte da parte delle autorità italiane".

#### **A. Interruzione del procedimento penale e archiviazione della richiesta di confisca**

70. Il 12 luglio 2007 la Procura della Repubblica di Pesaro ha chiesto al giudice per le indagini preliminari ("GIP") del Tribunale di Pesaro l'archiviazione del procedimento "in quanto prescritto e perché alcune delle persone indagate sono decedute". Il pubblico ministero ha chiesto la confisca (2) del Bronzo in quanto esportato illegalmente.

71. Con ordinanza del 19 novembre 2007, il GIP del Tribunale di Pesaro ha disposto l'archiviazione del procedimento.

72. Il GIP ha respinto la richiesta di confisca, osservando che le disposizioni nazionali relative alla confisca dei beni culturali esportati illegalmente (cfr. paragrafi 113 e 121), come modificate alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. paragrafo 125), non consentivano l'imposizione di tale misura "nei confronti di persona estranea al reato". Pertanto, ha ritenuto che la confisca non potesse essere ordinata perché il Trust non era coinvolto nei reati in questione, e poiché la buona fede dei suoi rappresentanti non poteva essere esclusa con certezza. In particolare, la Statua era stata acquistata dopo che una sentenza definitiva adottata dalle autorità giudiziarie italiane aveva escluso il reato di ricettazione.

### **B. Il procedimento di esecuzione e la prima ordinanza di confisca**

73. Il 29 novembre 2007, la Procura di Pesaro ha presentato un incidente di esecuzione.

74. Il 10 dicembre 2008 il GIP del Tribunale di Pesaro ha informato il Trust, in qualità di attuale detentore del bene, del suo diritto di partecipare all'udienza e di presentare osservazioni. Il Trust ha partecipato al procedimento attraverso il suo rappresentante.

75. Con un'ordinanza interlocutoria del 12 giugno 2009, il GIP ha respinto un'opposizione del Trust alla ricevibilità del procedimento esecutivo.

76. Il 10 febbraio 2010 il GIP ha ordinato la confisca della Statua, "ovunque essa si trovi". Il GIP ha ritenuto che la misura fosse obbligatoria ai sensi della legislazione nazionale applicabile, in quanto finalizzata al recupero del possesso di un bene culturale appartenente allo Stato.

77. Il GIP ha inoltre osservato che un provvedimento di confisca, data la sua finalità di "recupero", potrebbe essere imposto nel procedimento di esecuzione anche se i relativi reati sono caduti in prescrizione, se la persona che possiede o era in possesso dell'oggetto non è una "persona estranea al reato": secondo la giurisprudenza in materia, la misura potrebbe essere imposta a persone che non hanno commesso il reato se è possibile accertare e attribuire loro un "difetto di vigilanza" (cfr. paragrafo 124). A questo proposito, il GIP ha osservato che i rappresentanti del Trust non avevano condotto un'indagine adeguata sull'origine legittima della Statua e, pertanto, erano stati quantomeno negligenti.

78. Il GIP ha rilevato che l'indagine non era riuscita a identificare il luogo di ritrovamento della Statua e ha concluso che probabilmente era stata ritrovata in acque internazionali. Tuttavia, il GIP ha ritenuto che lo Stato italiano ne avesse acquisito la proprietà. Egli ha osservato, in particolare, che il Bronzo era stato scoperto da una nave battente bandiera italiana. Tenendo conto del principio di diritto internazionale consuetudinario della libertà dell'alto mare e del corrispondente principio della giurisdizione esclusiva dello "Stato di bandiera", era applicabile l'articolo 4 del Codice della Navigazione italiano (cfr. paragrafo 116). In base a tali disposizioni, le navi battenti bandiera italiana fanno parte del territorio dello Stato. Di conseguenza, il Bronzo era stato rinvenuto in territorio italiano, la legge sul patrimonio italiano era applicabile e l'Italia aveva quindi acquisito la proprietà della Statua.

79. Il GIP ha inoltre osservato che, in linea di principio, non si può ordinare la confisca di

---

(2) La traduzione inglese redatta dalla Cancelleria utilizza l'espressione "confiscation" in conformità con il termine italiano "confisca" nell'articolo 174 § 3 del Decreto n. 42/2004 (cfr. paragrafo 121), a causa della natura penale di tale disposizione. Tuttavia, laddove la versione originale dei testi citati nella presente sentenza utilizzava il diverso termine "sequestro", il testo originale non è stato modificato.

beni culturali che, per definizione, appartengono allo Stato. Tuttavia, quando il bene culturale in questione si trovava al di fuori del territorio dello Stato, poteva essere recuperato esclusivamente attraverso meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale, che necessitavano di una confisca formale o di un ordine simile. La decisione osservava che non esistevano esempi di giurisprudenza, ma solo pareri accademici, che affermassero che la misura in questione non poteva essere imposta nei casi in cui i beni culturali fossero situati al di fuori del territorio italiano.

80. Il 13 febbraio 2010, i ricorrenti hanno presentato un ricorso per cassazione presso la Corte di Cassazione. Con sentenza n. 6558 del 22 febbraio 2011, il tribunale ha riquilificato il ricorso come opposizione alla confisca ai sensi dell'articolo 667 § 4 del Codice di Procedura Penale e ha disposto il trasferimento del caso al GIP del Tribunale di Pesaro.

81. Il 3 maggio 2012 egli ha respinto l'obiezione dei ricorrenti.

### **C. Annullamento del provvedimento di confisca per mancanza di udienza pubblica**

82. Il primo ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro tale decisione, lamentando, *inter alia*, l'iniurità del procedimento in quanto le udienze dinanzi al GIP non si erano svolte in pubblico.

83. Con ordinanza n. 24356 del 4 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale nei confronti degli articoli 666 § 3, 667 § 5 e 676 del Codice di Procedura Penale, laddove tali disposizioni non consentivano, su richiesta delle parti, lo svolgimento del procedimento relativo all'opposizione a un provvedimento di confisca nelle forme dell'udienza pubblica.

84. Con la sentenza n. 97 del 15 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le suddette disposizioni in quanto non consentivano lo svolgimento pubblico dei procedimenti esecutivi.

85. Con sentenza del 27 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso relativo alla mancanza di un'udienza pubblica. Di conseguenza, egli ha annullato la sentenza del 3 maggio 2012 (cfr. paragrafo 81), rinviando il caso al GIP del Tribunale di Pesaro per una nuova decisione sui ricorsi dei ricorrenti.

### **D. Riapertura del procedimento esecutivo e del secondo provvedimento di confisca**

#### *1. Ordinanza dell'8 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Pesaro*

86. Con ordinanza dell'8 giugno 2018, il GIP del Tribunale di Pesaro ha confermato il provvedimento di confisca. Il GIP ha osservato che la misura era finalizzata al recupero della Statua in quanto parte del patrimonio dello Stato e, in ogni caso, era stata esportata illegalmente dall'Italia senza la necessaria licenza e il pagamento dei relativi dazi doganali.

87. Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, il GIP ha ritenuto che il ritrovamento del Bronzo fosse avvenuto in acque territoriali italiane sulla base delle dichiarazioni rese nel dicembre 1977 dai capitani delle due imbarcazioni, che avevano ricordato che al momento del ritrovamento stavano pescando a poche miglia dalla costa (cfr. paragrafo 47).

88. Il GIP ha inoltre affermato che, ai sensi dell'articolo 510 del Codice della Navigazione, il ritrovamento della Statua avrebbe dovuto essere denunciato alle autorità competenti e che, ai sensi dell'articolo 511 dello stesso Codice, la proprietà di qualsiasi bene culturale ritrovato in mare passa allo Stato.

89. Tuttavia, il GIP ha osservato che il primo ricorrente aveva sopravvalutato la rilevanza del luogo esatto del ritrovamento. Egli ha ritenuto che, a prescindere da tale questione, lo Stato italiano avesse acquisito la proprietà del Bronzo in quanto scoperto da una nave battente bandiera italiana e quindi all'interno del territorio italiano, ai sensi dell'articolo 4 del Codice

della Navigazione italiano (cfr. paragrafo 116). Inoltre, sebbene gli esperti di antichità avessero avanzato diverse ipotesi (che il Bronzo fosse un originale, una copia romana, un reperto itinerante o parte di una collezione imperiale), il Bronzo era molto probabilmente opera dell'artista greco Lisippo e il suo legame con l'Italia doveva essere considerato "certo non marginale", in quanto al momento della creazione della Statua, l'artista aveva molto probabilmente visitato Roma e Taranto. All'epoca, Grecia e Roma intrattenevano buone relazioni e, in seguito, la civiltà romana si sviluppò come continuazione di quella ellenica. Ciò è sufficiente, secondo il GIP, a stabilire un legame significativo tra il bene culturale e l'Italia.

90. Inoltre, secondo il GIP, la proprietà del Trust era nulla in quanto il suo predecessore legale (*dante causa*) e coloro che avevano scoperto il Bronzo e lo avevano esportato prima di loro, avevano violato la legge italiana sulla tutela degli oggetti di interesse artistico e storico.

91. La decisione ha affermato che, anche se il Trust non aveva commesso alcun reato, non si trattava di una "persona estranea al reato", in particolare di una persona che al momento dell'acquisto aveva ignorato, senza colpa, l'origine illecita degli oggetti e non ne aveva tratto alcun profitto (cfr. paragrafi 124-128). In particolare, il GIP ha ritenuto che il Trust sia stato negligente acquistando la Statua senza un'adeguata e indipendente indagine sulla legittimità ai sensi della legge italiana dei precedenti trasferimenti e, invece, affidandosi semplicemente alle assicurazioni e alle valutazioni legali dei legali dei venditori.

92. Infine, il GIP ha ritenuto che la sentenza penale definitiva emessa nel 1970 (cfr. paragrafo 14) non fosse vincolante ai fini della confisca, in quanto emessa in un procedimento avviato per reati diversi. Per quanto riguarda le altre decisioni emesse nei procedimenti relativi al reato di esportazione illecita svolti negli anni '70, era stato deciso di non procedere al processo solo a causa della mancata risposta delle autorità di altri Paesi alle richieste delle autorità italiane (cfr. paragrafi 49, 51 e 54). Secondo il GIP, se lo Stato italiano non aveva recuperato la Statua per più di trent'anni, la colpa ricadeva su coloro che non avevano espletato le necessarie formalità di importazione ed esportazione e non avevano pagato i relativi dazi doganali, in quanto il rispetto di tali obblighi avrebbe permesso allo Stato di essere informato della situazione e di prendere le dovute misure al riguardo.

#### 2. La sentenza della Corte di Cassazione del 2 gennaio 2019

93. Il rappresentante del primo ricorrente ha presentato due distinti ricorsi per motivi di diritto alla Corte di Cassazione.

94. Il provvedimento di confisca è stato confermato da una decisione definitiva della Corte di Cassazione del 2 gennaio 2019 (sentenza n. 22/19).

95. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la confisca disposta ai sensi dell'articolo 174 § 3 del decreto legislativo n. 42/2004 (cfr. paragrafo 121) non costituisce una sanzione. Oltre ad essere connessa all'avvenuta commissione di un reato, per il quale tuttavia non era necessaria una condanna penale (cfr. paragrafo 98), essa aveva una funzione prioritariamente recuperatoria, idonea ad essere perseguita anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato (cfr. paragrafo 96), in quanto finalizzata ad assicurare il rispetto dell'interesse pubblico violato da un'esportazione illecita attraverso il ripristino della "*situazione originaria di dominio pubblico*" (cfr. paragrafo 99) sull'oggetto. La Corte di Cassazione ha rilevato che, dopo la sua scoperta, la Statua non era stata denunciata alle autorità nazionali competenti ai sensi della legislazione marittima applicabile (cfr. paragrafi 88 e 116). Inoltre, è stata successivamente esportata senza il pagamento dei relativi dazi doganali e senza la necessaria licenza.

96. Per quanto riguarda la questione se il Trust fosse stato negligente o avesse agito in ma-

lafede quando aveva acquistato la Statua, la Corte di Cassazione ha ribadito che la nozione di “persona estranea al reato” ai sensi della pertinente giurisprudenza interna (cfr. paragrafi 124-128) richiedeva di accertare se il “destinatario” del provvedimento avesse cooperato alla commissione del reato di esportazione illecita o se, per negligenza o in malafede, avesse “consapevolmente beneficiato” della sua commissione e, di conseguenza, avesse acquistato o acquisito l’oggetto nonostante la conoscenza del reato.

97. La Corte di Cassazione ha osservato che la valutazione del GIP circa la malafede o la negligenza del Trust era stata ragionevole, osservando che: (i) durante le trattative, Mr Getty Senior aveva espresso seri dubbi sulla provenienza della Statua; (ii) i rappresentanti del Trust avevano chiesto informazioni esclusivamente al rappresentante del venditore che, pur essendo un professionista del settore, aveva un chiaro interesse a presentare la provenienza come legittima; (iii) i rappresentanti del Trust avevano omesso di chiedere alle autorità italiane competenti se fossero state rispettate le formalità di esportazione e le altre disposizioni della legge italiana sul patrimonio culturale. Di conseguenza, i rappresentanti del Trust avevano acquistato la Statua senza valutare, con la diligenza richiesta dalla particolare natura e gravità dell’operazione e dai precedenti di cui erano a conoscenza, la sua legittima provenienza.

98. Per quanto riguarda la possibilità di imporre la misura in assenza di una condanna penale, la Corte di Cassazione ha osservato che la legislazione nazionale in materia prevedeva la confisca obbligatoria dei beni culturali esportati illegalmente senza il pagamento dei relativi dazi doganali (cfr. paragrafo 110) e senza la relativa licenza (cfr. paragrafo 121). Ha inoltre chiarito che, secondo la sua precedente giurisprudenza, la misura poteva essere imposta anche quando il procedimento non portava a una condanna penale perché il reato in questione era caduto in prescrizione.

99. Secondo la Corte di Cassazione, la misura mirava effettivamente a ristabilire un “dominio pubblico” sui beni del patrimonio culturale, rispetto ai quali, in assenza di eccezioni specifiche nella legislazione nazionale applicabile, esisteva una “presunzione di proprietà pubblica”. A questo proposito, nessun’altra misura meno restrittiva avrebbe potuto perseguire lo stesso obiettivo.

100. Per quanto riguarda la possibilità di considerare la Statua come parte del patrimonio culturale italiano, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il luogo esatto del ritrovamento fosse irrilevante, per due motivi. In primo luogo, la Statua era stata rinvenuta da una nave battente bandiera italiana ed era quindi entrata nel territorio dello Stato (cfr. paragrafo 78). In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, al momento dell’affondamento della Statua, fosse possibile dedurre quanto segue:

“Da tale sommarissima rassegna non può che dedursi la esistenza di un *continuum* fra la civiltà greca, importata in territorio italico, e la successiva esperienza culturale romana; *continuum* del quale costituisce una conferma proprio la presenza al largo di Pedaso, in quelle che ora sono le Marche, della statua dell’“atleta vittorioso” (3)

---

(3) La Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue: “non vi è dubbio che la statua dell’“atleta vittorioso”... costituisce parte del patrimonio artistico dello Stato. Tale rilievo si fonda non solo sulla indubbia circostanza che l’opera è stata rinvenuta da un peschereccio italiano ed issata a bordo di esso, già in tal modo entrando all’interno del territorio nazionale, ma essa è giustificata dalla appartenenza di essa a quella continuità culturale che ha, fin dal primordi del suo sviluppo, legato la civiltà dapprima italica e poi romana alla esperienza culturale greca, di cui quella romana ben può dirsi la continuatrice. È ben vero, come sapientemente ricordato dalla difesa del [sig S.C.]... , l’opera di pervasione territoriale dei Romani nella

101. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato quanto segue:

“ ... Invero in relazione ad essa può ragionevolmente dedursi che, sia che fosse trasportata da una nave salpata a sua volta dal territorio italico - è, infatti, come detto documentata la presenza di Lisippo sicionio in quella che era Taranto - sia che fosse stata trasportata da una nave partita dalle coste ioniche della penisola greca, il luogo di destinazione fosse uno dei porti adriatici della penisola italiana, ad ulteriore testimonianza della appartenenza, *ab illo tempore*, del manufatto all’orbita culturale del nostro Paese”.

102. La Corte di Cassazione ha inoltre respinto il ricorso relativo alla mancanza di prevedibilità della base giuridica, osservando che l’articolo 174 del Decreto n. 42/2004 ha incorporato la disposizione precedentemente inclusa nell’articolo 66 della Legge n. 1089/1939 e nell’articolo 123 § 3 del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (“Decreto 490/1999”), e che la nozione di “persona estranea al reato” era chiaramente stabilita nella precedente giurisprudenza disponibile.

103. Per quanto riguarda l’effetto vincolante della sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 18 novembre 1970, la Corte di Cassazione ha osservato che le accuse mosse agli imputati in quel caso avevano riguardato l’eventuale commissione del reato di ricettazione, mentre nel più recente caso sottoposto al Tribunale di Pesaro i fatti contestati riguardavano l’esportazione illegale della Statua, che costituiva un bene culturale, al di fuori del territorio dello Stato, e la sua importazione nello Stato senza il pagamento dei dazi doganali e senza che fosse stata debitamente denunciata all’autorità preposta alla tutela del patrimonio storico e artistico.

#### **E. Il tentativo delle autorità italiane di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca negli Stati Uniti**

104. Il 4 luglio 2019 la Procura di Pesaro ha inviato alle autorità statunitensi una lettera di richiesta internazionale tramite il Ministero della Giustizia italiano (lettera n. 720/2021). Essa comprendeva una richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca ai sensi del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, firmato il 9 novembre 1982 (cfr. paragrafi 131-132), che è stato integrato dal Trattato Stati Uniti d’America - Unione Europea firmato il 3 maggio 2006 (cfr. paragrafo 133), nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 (cfr. paragrafo 135).

105. Sulla base delle informazioni a disposizione della Corte, il procedimento è ancora in

---

Grecia propriamente detta era militarmente iniziata solo nel 146 avanti Cristo con la caduta di Corinto e la sconfitta della Lega Achea (sebbene, vada ricordato, fosse già precedente la conquista della Macedonia, fattore non casualmente ricordato ove si consideri che proprio lo scultore Lisippo deve parte della sua fama al fatto di essere stato autore di statue di bronzo raffiguranti, con icastica espressività, le fattezze di Alessandro il Macedone, che lo prediligeva fra gli artefici; cfr. infatti, *Antologia Planudea*, epigramma 119), tanto che solo in epoca proto imperiale Orazio, nella sua Epistola ad Augusto, ricordò, nel celeberrimo distico, come *Graecia capta, ferum victorem cepit / et artes intulit agresti Latio* (*Horati Epistulae*, 2, 1, v. 156 e seg.), ma non può trascurarsi di considerare quanto maggiormente risalente fosse stata la influenza greca sul territorio italico; molte delle più importanti figure storiche culturali greche ebbero i natali in quelle che erano allora le colonie greche in territorio italico (Gorgia nasce a Leontini, Archimede a Siracusa, solo per citarne alcuni fra i maggiori), altri vi hanno abitato sino a rivendicarne l’appartenenza (è noto che Erodoto, nato ad Alicarnasso in Asia minore, si definisse “turio”, per la sua lunga presenza nella colonia greca di Turi, nella odierna Puglia); è altrettanto noto come le prime espressioni artistiche letterarie riferite alla latinità fossero immediatamente riconducibili a personalità formatesi in ambiente greco (per tutti Livio Andronico, anche in questo caso giunto a Roma - al seguito di Livio Salinatore, da cui prese il *nomen* - dalla natia Taranto, città ove era stato ed aveva operato anche Lisippo di Sicione)”.

corso nella sua prima fase. In base alle disposizioni applicabili, l'Ufficio del Procuratore Generale degli Stati Uniti (*US Attorney General's Office*) deve certificare la richiesta di assistenza giudiziaria e presentarla al tribunale nazionale competente a decidere sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione.

#### QUADRO GIURIDICO E PRASSI PERTINENTE

##### I. IL DIRITTO INTERNO

###### A. La Costituzione

106. L'articolo 9 della Costituzione italiana, in vigore all'epoca dei fatti, recita come segue: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

###### B. Legge n. 1089 del 1° giugno 1939 sulla tutela degli oggetti di interesse artistico o storico

107. Al momento del ritrovamento del Bronzo, la tutela dei beni culturali era regolata dalla Legge n. 1089/1939, successivamente consolidata con altre disposizioni dal Decreto Legislativo n. 490 del 20 ottobre 1999 (cfr. paragrafo 120) e successivamente sostituita dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (cfr. paragrafo 121).

108. Le sezioni 1 e 2 fornivano una definizione di oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

109. L'articolo 23 prevedeva che gli oggetti citati negli articoli 1 e 2 fossero inalienabili e imprescrittibili se di proprietà dello Stato, delle province e dei comuni.

110. Le sezioni 30 *et seq.* regolavano la circolazione dei beni culturali posseduti da privati. La sezione 36, in particolare, subordinava l'esportazione di oggetti archeologici al rilascio di un certificato di libera circolazione, noto come "licenza di esportazione".

111. L'acquisizione della proprietà dei beni culturali rinvenuti era regolata dalla sezione 44, che nella parte pertinente recitava come segue:

"1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

2. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

..."

112. Il primo paragrafo dell'articolo 64 prevedeva che se la cosa non poteva più essere rintracciata o risultava esportata dal Regno, il trasgressore era tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

113. La sezione 66 regolava la confisca dei beni culturali esportati illegalmente. Le parti rilevanti del provvedimento, in vigore al momento dell'esportazione della Statua dall'Italia, recitavano come segue:

"1. È punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

(a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

...

2. La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

...

4. Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64".

114. La sezione 67 prevedeva che chiunque si impossessasse di cose di antichità e d'arte,

rinvenute fortuitamente ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, fosse punito ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale.

### **C. Codice Civile**

115. L'articolo 826 del Codice Civile, che regola il patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni, recita come segue:

“I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato ... le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo ...”.

### **D. Codice della Navigazione**

116. Le disposizioni pertinenti del Codice della Navigazione italiano recitano come segue:

*Articolo 4: Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato*

“Le navi italiane in alto mare e gli aereomobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano”

*Articolo 510: Diritti ed obblighi del ritrovatore*

“1. Chi trova fortuitamente relitti in mare ... entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta.

...”

*Articolo 511: Custodia e vendita delle cose ritrovate*

“Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico ... quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente”.

### **E. Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)**

117. Tale Decreto contiene disposizioni in materia di dogana e contrabbando, che recitano come segue:

*Articolo 292: Altri casi di contrabbando*

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”

*Articolo 301: Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*

“1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

...”

### **F. Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)**

118. L'articolo 12, comma 3, della legge n. 127/1997 prevedeva che “le disposizioni di cui

agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089” fossero applicabili alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province.

**G. Legge n. 88 del 30 marzo 1998 (Norme sulla circolazione dei beni culturali)**

119. L’articolo 23 della legge n. 88/1998 ha emendato l’articolo 66 della legge n. 1089/1939 (cfr. paragrafo 113) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 19 gennaio 1987 (cfr. paragrafo 125). L’articolo 66, paragrafo 3, della disposizione emendata stabiliva che la misura della confisca dei beni culturali esportati illegalmente non poteva essere imposta “a persona estranea al reato” ai sensi della pertinente giurisprudenza nazionale (cfr. paragrafi 122-128).

**H. Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**

120. Questo Decreto ha consolidato le disposizioni della Legge n. 1089/1939 e le altre disposizioni in materia di beni culturali. La disposizione pertinente recitava come segue:

*Articolo 123: Esportazione illecita*

“... ”

3. Il giudice dispone la confisca delle cose [esportate illecitamente], salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

“... ”

**I. Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)**

121. Tale Decreto aveva lo scopo di coordinare e armonizzare le disposizioni relative alla tutela del patrimonio culturale contenute nella legislazione sopra citata. Le disposizioni pertinenti recitano come segue:

*Articolo 2: Patrimonio culturale*

“1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

“... ”

*Articolo 10: Beni culturali*

“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato ... che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

“... ”

*Articolo 54: Beni inalienabili*

“... ”

2. Sono altresì inalienabili:

(a) le cose immobili e mobili appartenenti [allo Stato], che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12;

“... ”

*Articolo 65: Uscita definitiva*

“1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.

“... ”

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

(a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore ... sia superiore ad euro 13.500;

...”

*Articolo 91: Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate*

“1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile...”

*Articolo 174: Uscita o esportazione illecite*

“1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'Articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca (4) delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

...”.

## II. GIURISPRUDENZA INTERNA

### A. Concetto di “persona estranea al reato”

122. L'articolo 66 della legge n. 1089/1939 (cfr. paragrafo 113) consentiva di imporre la misura della confisca dei beni culturali esportati illegalmente a terzi che possedevano o erano in possesso di tali beni, indipendentemente dal fatto che fossero responsabili o coinvolti nella loro esportazione illegale. Nella sentenza n. 260 del 21 gennaio 1974, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò ha lo scopo di “scoraggiare la facile collusione tra il terzo e il contrabbandiere al fine di eludere la legge”.

123. Nella giurisprudenza successiva, si è ritenuto che la misura non potesse essere imposta a terzi “estranei al reato” e si è chiarito il significato di questa nozione.

#### 1. La Corte Costituzionale

124. Nella sentenza n. 229 del 17 luglio 1974, la Corte Costituzionale ha stabilito che la confisca degli oggetti di contrabbando (cfr. paragrafo 117) può essere imposta a persone che non hanno commesso il reato solo se si può accertare una “difetto di vigilanza”. Per evitare l'imposizione di una “responsabilità obiettiva” a terzi che possedevano o erano in possesso di un tale oggetto, era necessario stabilire che, anche se non erano consapevoli della commissione del reato di contrabbando, la loro condotta negligente aveva permesso o facilitato la sua commissione.

---

(4) Cfr. nota n. 3.

125. Nella sentenza n. 2 del 19 gennaio 1987, la Corte Costituzionale ha applicato lo stesso ragionamento alla confisca di beni culturali esportati illegalmente (cfr. paragrafo 113), confermando che l'imposizione della misura a terzi richiedeva una valutazione di "non-imputabilità di un difetto di vigilanza": un soggetto estraneo al reato era una persona "che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto".

126. Con la sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'articolo 301 § 1 del decreto n. 43/1973 (cfr. paragrafo 117) incostituzionale nella misura in cui non consentiva al proprietario di oggetti di contrabbando di evitare la confisca dimostrando di aver agito in buona fede, ossia che l'acquisto era stato concluso ignorando, senza colpa, l'origine illecita degli oggetti.

## 2. Corte di Cassazione

127. Per quanto riguarda la confisca di oggetti di contrabbando, nelle sentenze n. 9803 del 7 febbraio 1975 e n. 1344 del 2 luglio 1976, la Corte di Cassazione ha confermato che la nozione di "persona estranea al reato" richiedeva di valutare se all'interessato potesse essere rimproverato, quanto meno, un "difetto di vigilanza". In altre parole, per dimostrare la propria "estraneità al reato", i terzi dovevano dimostrare che non era possibile attribuire loro alcuna negligenza. Più recentemente, nella sentenza n. 11269 del 10 dicembre 2019, in un caso riguardante la confisca di beni culturali esportati illegalmente, la Corte di Cassazione ha stabilito che i terzi hanno "l'onere della prova [del loro] affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza".

128. La Corte di Cassazione ha applicato lo stesso principio anche ad altri tipi di confisca, confermando che, in generale, i terzi sono autorizzati a provare la loro buona fede e l'assenza di negligenza nell'uso o nell'acquisto dell'oggetto in questione (cfr., ad esempio, le sentenze n. 4008 del 2 dicembre 1997 e 47312 del 20 dicembre 2011 sulla confisca del prodotto o del profitto dei reati; la sentenza n. 26529 del 2 luglio 2008 sulla confisca nei reati ambientali; le sezioni unite, sentenza n. 14484 del 19 gennaio 2012 sulla confisca inflitta nei casi di guida in stato di ebbrezza; e la sentenza n. 7979 del 23 febbraio 2015 sulla "confisca allargata").

## **B. Natura e finalità della confisca di beni culturali esportati illegalmente**

129. La giurisprudenza nazionale ha chiarito che, a differenza della confisca dei proventi di reato a seguito di condanna, la confisca dei beni di contrabbando e dei beni culturali esportati illegalmente ha natura obbligatoria. La Corte di Cassazione ha stabilito che la misura deve essere disposta "non solo quando il contrabbando sia stato giudizialmente accertato, ma anche quando l'imputato sia stato assolto o dichiarato non punibile o non perseguibile per motivi soggettivi che non interrompano la relazione dell'oggetto con l'introduzione illegale nel territorio dello Stato estero" (cfr. sentenza n. 4215 dell'8 gennaio 1980). Se il fatto era accertato (cioè il contrabbando o l'esportazione), la misura doveva essere imposta indipendentemente dalla presenza di una condanna penale (cfr. sentenze n. 611 del 18 febbraio 1983, n. 49438 del 4 novembre 2009 e n. 11269 del 10 dicembre 2019 e, più recentemente, n. 9101 del 2 marzo 2023).

130. La Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 42458 del 10 giugno 2015 e n. 11269 del 10 dicembre 2019) ha stabilito che, sebbene imposta in un procedimento penale, la misura non aveva una funzione punitiva primaria. Essa è stata definita come una "misura recuperatoria di carattere amministrativo". Secondo la Corte di Cassazione, la misura aveva sia la funzione di riottenere il controllo su oggetti che, essendo *extra commercium*, erano di proprietà dello

Stato e non potevano essere appropriati da privati, sia quella di impedire che oggetti di interesse culturale di proprietà privata uscissero dal territorio dello Stato senza essere sottoposti al controllo dello Stato. Di conseguenza, una volta accertato il fatto (l'esportazione illegale), la misura doveva essere imposta indipendentemente dal fatto che la persona che possedeva o era in possesso degli oggetti avesse commesso il reato, fatta salva la valutazione se potesse essere qualificata come "persona estranea al reato", e indipendentemente dal fatto che vi fosse stata una condanna formale per tale reato.

### III. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

#### **A. Strumenti internazionali di cooperazione giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia**

*1. Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana*

131. Il Trattato è stato firmato a Roma il 9 novembre 1982. L'Italia lo ha ratificato sulla base della legge n. 224 del 26 maggio 1984, mentre gli Stati Uniti lo hanno ratificato il 16 agosto 1984. È entrato in vigore il 13 novembre 1985.

132. Il Trattato prevede l'obbligo di fornire assistenza reciproca in materia penale. Le disposizioni pertinenti recitano come segue.

##### *Articolo 1: Obbligo di concedere assistenza*

"1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

2. Tale assistenza comprenderà:

...;

(g) sequestro e confisca di beni.

..."

##### *Articolo 2: Esecuzione di una richiesta*

"2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto".

*2. Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America*

133. Questo accordo, concluso il 19 luglio 2003, è un trattato quadro che integra i trattati di cooperazione bilaterale conclusi dagli Stati Uniti e dagli Stati membri dell'UE.

134. L'articolo 18 stabilisce che Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nel "sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati".

##### *3. Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*

135. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale è stata adottata con la risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale del 15 novembre 2000 ed è entrata in vigore il 29 settembre 2003. La Convenzione è stata ratificata dagli Stati Uniti e dall'Italia rispettivamente il 3 novembre 2005 e il 2 agosto 2006.

136. L'articolo 13 stabilisce gli obblighi di cooperazione internazionale tra gli Stati membri ai fini della confisca dei proventi di reato derivanti dai reati previsti dalla Convenzione.

#### **B. Diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale**

*1. Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per gli atti internazionalmente illeciti*

137. Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (*Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* - “ARSIWA”), adottato dalla Commissione di diritto internazionale (*International Law Commission* - ILC) nel 2001, formula le condizioni generali di diritto internazionale affinché lo Stato sia considerato responsabile di azioni e omissioni illecite e le conseguenze giuridiche che ne derivano.

138. Nel paragrafo 13 del Commentario all’articolo 14 (“*Estensione nel tempo della violazione di un obbligo internazionale*”), l’ILC ha tracciato una distinzione tra atti o reati illeciti a livello internazionale e azioni preparatorie che possono precedere e che non devono essere confuse con l’atto o il reato stesso. In particolare, l’ILC ha osservato quanto segue:

“... la Corte [internazionale di giustizia] ha distinto tra l’effettiva commissione di un atto illecito e la condotta di carattere preparatorio. La condotta preparatoria non costituisce di per sé una violazione se non ‘predetermina la decisione finale da prendere’. Se ciò avviene in un determinato caso dipenderà dai fatti e dal contenuto dell’obbligazione principale. Ci saranno questioni di giudizio e di grado, non determinabili in anticipo con l’uso di una formula particolare”.

139. L’articolo 47 § 1 dell’ARSIWA stabilisce quanto segue::

*Articolo 47: Pluralità di Stati responsabili*

“1. Ove più Stati siano responsabili del medesimo atto internazionalmente illecito, può essere invocata la responsabilità di ciascuno di tali Stati in relazione a quell’atto”.

*2. La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia*

140. Nella sentenza sul progetto *Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)* (25 settembre 1997, § 79) la Corte internazionale di giustizia (CIG - *International Court of Justice*) ha stabilito quanto segue:

“79. ... Un atto o un reato illecito è spesso preceduto da azioni preparatorie che non vanno confuse con l’atto o il reato stesso. È altrettanto opportuno distinguere tra l’effettiva commissione di un atto illecito (istantaneo o continuato) e la condotta precedente a tale atto che ha carattere preparatorio e che ‘non si qualifica come atto illecito’ (*does not qualify as a wrongful act*)”.

### **C. Diritto marittimo internazionale**

*1. Diritto internazionale consuetudinario*

141. Come ampiamente riconosciuto, il principio della libertà dell’alto mare è chiaramente stabilito dal diritto internazionale consuetudinario. Nella sentenza sul caso “*Lotus*” del 7 settembre 1927, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI - *Permanent Court of International Justice*) ha riconosciuto che un aspetto fondamentale di tale principio è che la libertà di navigazione si esercita sotto la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera. In particolare, il PCGI ha dichiarato quanto segue:

“È certamente vero che - a parte alcuni casi particolari definiti dal diritto internazionale - le navi in alto mare non sono soggette ad alcuna autorità se non a quella dello Stato di cui battono la bandiera. In virtù del principio della libertà dei mari, cioè dell’assenza di sovranità territoriale in alto mare, nessuno Stato può esercitare alcun tipo di giurisdizione su navi straniere... Un corollario del principio della libertà dei mari è che una nave in alto mare è assimilata al territorio dello Stato di cui batte la bandiera, poiché, proprio come sul proprio territorio, tale Stato esercita la propria autorità su di essa e nessun altro Stato può farlo. Tutto ciò che si può dire è che, in virtù del principio della libertà dei mari, una nave si trova nella stessa posizione del territorio nazionale ...”.

*2. Convenzione internazionale concernente l’alto mare*

142. La Convenzione sull’alto mare è stata conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958 ed è entrata

in vigore il 30 settembre 1962. L'Italia ha depositato lo strumento di adesione il 17 dicembre 1964.

143. L'articolo 1, che forniva una definizione di "alto mare", recita come segue:

"Per «alto mare» s'intendono tutte le porzioni di mare che non siano territoriali o non appartengono alle acque interne d'uno Stato".

144. L'articolo 2, che ha codificato il principio consuetudinario della libertà dell'alto mare, recita come segue:

"L'alto mare è libero a tutte le nazioni e nessuno Stato può legittimamente pretendere di sottomettere una porzione qualsiasi alla propria sovranità. La libertà sull'alto mare è disciplinata dai presenti articoli e dalle altre norme del diritto internazionale. Esso consiste, per tutti gli Stati, nella libertà di:

(1) navigazione;

...

Ogni Stato che fruisce di queste libertà e di altre, riconosciute dalle norme del diritto internazionale, deve tener conto dell'interesse che gli altri Stati hanno per l'alto mare".

### 3. *Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua*

145. Anche la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua è stata conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958 ed è entrata in vigore il 10 settembre 1964. L'Italia ha depositato lo strumento di adesione il 17 dicembre 1964.

146. L'articolo 1 recita come segue:

"1. La Sovranità di uno Stato si estende oltre il territorio e le acque interne sulla zona di mare adiacente alle coste e chiamata mare territoriale.

2. Detta sovranità si esercita secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e le norme del diritto internazionale".

### 4. *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*

147. La Convenzione sull'alto mare (cfr. paragrafo 142) e la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua (cfr. paragrafo 145) sono state sostituite, per gli Stati che le avevano ratificate, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*United Nations Convention on the Law of the Sea* - "UNCLOS"). La Convenzione è stata conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed è entrata in vigore il 16 novembre 1994. L'Italia l'ha ratificata il 13 gennaio 1995 sulla base della legge n. 689 del 2 dicembre 1992.

148. Le disposizioni pertinenti recitano come segue:

#### *Articolo 1: Uso dei termini e ambito d'applicazione*

"1. Ai fini della presente convenzione:

(1) per «Area» si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;

..."

#### *Articolo 149: Reperti archeologici e storici*

"Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica"

#### *Articolo 303: Oggetti archeologici e storici scoperti in mare*

"1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.

2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applica-

zione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e dei regolamenti indicati in tale articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.

4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico”.

#### **D. Legge sulla tutela del patrimonio culturale**

##### *1. Il diritto internazionale*

149. Diversi trattati regolano le questioni relative alla protezione internazionale del patrimonio culturale. I paragrafi seguenti contengono una descrizione non esaustiva di tali trattati. Per ogni trattato è indicata la data di entrata in vigore e se è vincolante per l'Italia e/o gli Stati Uniti.

*(a) Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali*

150. La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (“Convenzione UNESCO del 1970”) è stata firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ed è entrata in vigore il 24 aprile 1972.

151. L'Italia l'ha ratificata il 2 ottobre 1978 sulla base della legge n. 873 del 30 ottobre 1975.

152. Gli Stati Uniti l'hanno ratificata il 2 settembre 1983.

153. L'articolo 21 stabiliva che la Convenzione sarebbe entrata in vigore per ogni Stato tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o accettazione. Al momento del deposito della ratifica, gli Stati Uniti hanno fatto una dichiarazione che escludeva l'applicazione retroattiva della Convenzione e chiariva che le procedure di restituzione previste dall'articolo 13 sarebbero state applicate solo per i beni culturali “usciti dal Paese di origine dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati”.

154. Le disposizioni pertinenti della Convenzione UNESCO del 1970 recitano come segue:

##### *Articolo 1*

“1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.

...”

##### *Articolo 3*

“Sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione”

##### *Articolo 4*

“Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:

a. beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creato sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;

b. beni culturali trovati sul territorio nazionale;

...”

#### *Articolo 13*

“Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:

...

d. a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati”.

155. Le Linee guida operative dell’UNESCO per l’attuazione della Convenzione del 1970 hanno chiarito il concetto di “legame tra il patrimonio e lo Stato” ai sensi dell’articolo 4. I passaggi pertinenti prevedono quanto segue:

“18. L’articolo 4, lettere da a) a e), stabilisce le categorie di beni culturali che possono far parte del patrimonio culturale di uno Stato, di proprietà dello Stato stesso o di un privato. Gli Stati parti della Convenzione sono tenuti a riconoscere un legame tra queste categorie e lo Stato in questione quando l’oggetto in questione è stato creato da un individuo o dal “genio collettivo” di cittadini, stranieri o apolidi residenti nel suo territorio; si trova nel suo territorio nazionale ...”.

156. Il Rapporto 2014 sulla valutazione del lavoro di definizione degli standard dell’UNESCO nel settore della cultura ha chiarito, *inter alia*, la prassi degli Stati membri in merito alla definizione della proprietà del patrimonio culturale non scoperto. I passaggi pertinenti recitano come segue (le note a piè di pagina sono omesse):

“74. [Ai sensi dell’] Art. 13 (d) della Convenzione ... gli Stati parti sono incoraggiati a stabilire la proprietà dello Stato per tutto ciò che è ritenuto appropriato dalle autorità nazionali e per i beni culturali non ancora scavati o scavati illecitamente dal territorio nazionale. Questa disposizione può essere utile per richiedere la restituzione di questi oggetti a livello nazionale o anche all’estero. Per gli oggetti scavati legalmente, la legislazione nazionale può mantenere la proprietà dello Stato o consentire la proprietà privata.

75. I risultati dell’indagine di valutazione hanno mostrato che circa l’83% degli Stati parti che hanno risposto all’indagine ha stabilito la proprietà statale del patrimonio culturale non scoperto. In Turchia, ad esempio, la legge prevede che ‘i beni culturali mobili di cui è nota l’esistenza o che saranno scoperti su un bene immobile di proprietà di una persona reale e giuridica soggetta al diritto civile’ siano di proprietà dello Stato. I proprietari o gli occupanti del terreno o del corso d’acqua in cui è stato scoperto il bene culturale devono informare un museo o un’autorità locale, che deve proteggere e mettere in sicurezza il bene e informare il Ministero della Cultura e del Turismo. In Egitto i ritrovamenti accidentali di antichità mobili o di frammenti di antichità immobili devono essere denunciati e diventano proprietà dello Stato con un risarcimento al ritrovatore, mentre in Cina i reperti culturali mobili che rimangono nel sottosuolo, nelle acque interne o nei mari territoriali entro i confini della Cina sono di proprietà dello Stato. Lo Stato possiede anche le reliquie culturali rinvenute in Cina.

76. In numerosi Paesi, d’altra parte, i beni culturali non scoperti possono anche essere pro-

prietà privata. Questo è il caso del Perù, ad esempio, dove tale proprietà privata è comunque soggetta ad alcune limitazioni contenute nella legislazione in materia. In Mali gli oggetti mobili e immobili scoperti durante gli scavi archeologici su terreni pubblici o privati dello Stato sono di proprietà dello Stato. Se il materiale archeologico mobile viene scoperto su un altro terreno (privato), la proprietà sarà condivisa con il proprietario privato, mentre lo Stato ha il diritto di prelazione sui beni culturali.

...”.

*(b) Convenzione sui beni culturali rubati o esportati illegalmente*

157. A seguito dei lavori preparatori iniziati nel 1986, il 24 giugno 1995 è stata conclusa a Roma la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illegalmente (“Convenzione UNIDROIT del 1995”), entrata in vigore il 1° luglio 1998. È stata redatta con l’obiettivo di raggiungere una maggiore efficacia nella lotta internazionale contro il traffico illecito di beni culturali e integra la Convenzione UNESCO del 1970 per quanto riguarda le questioni di diritto privato non direttamente trattate da quest’ultima.

158. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia l’11 ottobre 1999 sulla base della Legge n. 213 del 7 giugno 1999. L’articolo 12 stabiliva che sarebbe entrato in vigore nei confronti dell’Italia dopo sei mesi, mentre l’articolo 10 afferma che non ha effetto retroattivo e quindi non si applica agli oggetti rubati o esportati prima della sua entrata in vigore.

159. Non è applicabile alle relazioni tra Italia e Stati Uniti, in quanto questi ultimi non l’hanno firmata né ratificata.

160. Le disposizioni pertinenti recitano come segue:

*Articolo 1*

“La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale:

...

(b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regola l’esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come “beni culturali illecitamente esportati”)

*Articolo 2*

“Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartengono ad una delle categorie enumerate nell’annesso alla presente Convenzione”

*Articolo 5*

“(1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

...

(3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente ... dimostri che il bene ha per detto Stato un’importanza culturale significativa.

...

(5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l’identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant’anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo”

*Articolo 6*

“1. Il possessore di un bene culturale che ha acquistato detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell’acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato.

2. Per determinare se il possessore sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era stato illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell’acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente.

...”

*Articolo 9*

“1. La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.

...”

161. La Relazione esplicativa afferma che l’assenza di statuti o termini per il recupero e la confisca di opere d’arte esportate illegalmente è una caratteristica distintiva dei Paesi ad alto rischio di furti o esportazioni illegali:

“I Paesi più a rischio di furto o di esportazione illegale del loro patrimonio culturale si sono difesi adottando misure legali drastiche, come decretare il divieto totale di esportazione, concedere lo status di ‘proprietà pubblica’ a determinati beni culturali (che implica, ad esempio, l’assenza di termini di prescrizione, l’esproprio in caso di esportazione illegale, ecc.) ...”.

*(c) Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*

162. La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (“Convenzione UNESCO del 2001”) è stata adottata a Parigi il 2 novembre 2001 ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2009.

163. È stata ratificata dall’Italia l’8 gennaio 2010 sulla base della Legge n. 157 del 10 novembre 2009.

164. La Convenzione non è stata firmata né ratificata dagli Stati Uniti.

165. Le disposizioni pertinenti recitano come segue:

*Articolo 1: Definizioni*

“Ai fini della presente Convenzione::

1. (a) Per «patrimonio culturale subacqueo» s’intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni, e in particolare:

(i) i siti, le strutture, gli edifici, gli oggetti e i resti umani, nonché il loro contesto archeologico e naturale;

(ii) le navi, gli aeromobili, gli altri veicoli o qualunque parte degli stessi, con il loro carico o altro contenuto, nonché il loro contesto archeologico e naturale; e

...

5. Per «Area» s’intendono i fondi marini e il loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale

...

7. Per «intervento avente un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo» s’intende un’attività la quale pur non avendo come oggetto, principalmente o parzialmente, il patrimonio

culturale subacqueo, è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno.

...”

*Articolo 2: Obiettivi e principi generali*

“1. ...

6. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo che sono stati recuperati sono messi in deposito, custoditi e gestiti in modo tale da garantire la loro conservazione a lungo termine.

7. Il patrimonio culturale subacqueo non deve essere oggetto di alcuno sfruttamento commerciale.

...

8. In conformità con la prassi degli Stati e il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di modificare ... uno qualsiasi dei diritti di uno Stato concernente le sue navi e i suoi aeromobili di Stato.

...

11. Nessuna azione o attività svolta in base alla presente Convenzione può autorizzare a far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale”

*Articolo 3: Relazione fra la presente Convenzione e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*

“Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati in virtù del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La presente Convenzione è interpretata e applicata nel contesto e in conformità con le disposizioni del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”.

166. La Convenzione UNESCO del 2001 non ha regolato l’acquisizione della proprietà dei beni culturali situati sott’acqua. Tuttavia, essa escludeva l’applicabilità del diritto di salvataggio e del diritto dei reperti:

*Articolo 4: Relazione con le norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti*

“Nessuna attività relativa al patrimonio culturale subacqueo cui la presente Convenzione si applica è sottoposta alle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti, salvo se:

è autorizzata dalle autorità competenti;

è pienamente conforme alla presente Convenzione; e

è garantita la protezione massima del patrimonio culturale subacqueo in ogni operazione di recupero”.

167. La Convenzione ha regolato la protezione del patrimonio culturale subacqueo nelle diverse aree marine, in conformità con il grado di diritti sovrani di cui godono gli Stati in base al diritto internazionale in tali aree. In particolare, ai sensi dell’articolo 7, gli Stati costieri hanno il diritto sovrano esclusivo di regolare e autorizzare le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo nel loro mare territoriale, mentre ai sensi degli articoli da 9 a 11 hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva, sulla piattaforma continentale e nell’“Area” (vale a dire il fondale marino, il fondo dell’oceano e il suo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale; cfr. articolo 1 dell’UNCLOS, citato nel precedente paragrafo 148), e devono richiedere ai loro cittadini e alle navi battenti la loro bandiera che scoprono un patrimonio culturale subacqueo di segnalare tali scoperte alle autorità.

168. Gli articoli da 14 a 17 della Convenzione UNESCO del 2001 stabiliscono inoltre diversi obblighi volti a impedire ai cittadini e alle imbarcazioni degli Stati parti di intraprendere attività incompatibili con la protezione del patrimonio culturale subacqueo. L'articolo 18, in particolare, stabilisce quanto segue:

*Articolo 18: Sequestro e messa a disposizione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo*

“1. Ciascuno Stato contraente prende provvedimenti per procedere al sequestro, sul suo territorio, degli elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati in modo non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

...

4. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo, si accerta che se ne disponga nell'interesse generale, in considerazione degli adempimenti obbligatori di preservazione e di ricerca, della necessità di ricostituire le collezioni disperse, delle esigenze in materia di accesso del pubblico, di esposizione e di educazione nonché degli interessi di ogni Stato avente un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione”.

169. La Regola 2 dell'Allegato (“Regole concernenti gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo”) stabilisce quanto segue:

“Lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di transazione o di speculazione oppure la sua irrimediabile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la sua protezione e corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, acquisto o baratto alla stregua di beni commerciali”.

## *2. Gli strumenti del Consiglio d'Europa*

### *(a) Convenzione sulla protezione del patrimonio archeologico*

170. La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico è stata conclusa a Londra il 6 maggio 1969 ed è entrata in vigore il 20 novembre 1970. Come chiarito nella Relazione esplicativa, non ha applicazione retroattiva.

171. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 16 settembre 1974 sulla base della legge n. 202 del 12 aprile 1973 ed è entrata in vigore per l'Italia il 17 dicembre 1974.

172. L'articolo 1 definisce il “patrimonio archeologico” come tutte le vestigia, gli oggetti e le tracce dell'esistenza umana, delle epoche e delle civiltà per le quali “la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi archeologici”. La Relazione esplicativa chiarisce ulteriormente l'ambito territoriale di applicazione della Convenzione:

“... la Convenzione si applica all'intero territorio di ciascuno degli Stati contraenti, come delimitato dal diritto internazionale generale... Inoltre, la definizione data non pregiudica in alcun modo gli effetti della Convenzione in materia di competenza territoriale dell'uno o dell'altro Stato contraente che, nel suo caso, potrà essere riconosciuta in un momento futuro in conformità alle norme di diritto internazionale relative ai fondali marini”.

173. Ai sensi dell'articolo 8, le misure previste dalla Convenzione non possono costituire una limitazione al commercio e alla proprietà legale dei beni culturali, né essere in contrasto con le norme giuridiche relative alla trasmissione di tali beni.

### *(b) Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico (Revised)*

174. La versione rivista della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico è stata adottata a La Valletta il 16 gennaio 1992 ed è entrata in vigore il 25 maggio 1995.

175. L'Italia l'ha ratificata il 30 giugno 2015 sulla base della legge n. 57 del 29 aprile 2015 ed è entrata in vigore nei confronti dell'Italia il 31 dicembre 2015.

176. La Relazione esplicativa stabilisce che il termine patrimonio archeologico definito all'articolo 1 comprende gli oggetti che si trovano sott'acqua all'interno della giurisdizione dello Stato. La parte pertinente recita come segue:

“L'elenco degli elementi di cui al paragrafo 3 afferma che essi fanno parte del patrimonio archeologico, sia che si trovino sulla terraferma che sott'acqua. Questo deve essere qualificato dal terzo dei criteri che compaiono nel paragrafo 2, secondo cui l'elemento della passata esistenza umana deve essere situato nell'area di giurisdizione di uno Stato. Ciò non fa altro che affermare ciò che è insito in qualsiasi convenzione internazionale. A questo proposito, sottolineo che l'area effettiva della giurisdizione statale dipende dai singoli Stati e, a questo riguardo, ci sono molte possibilità. Dal punto di vista territoriale, l'area può essere coestesa al mare territoriale, alla zona contigua, alla piattaforma continentale, alla zona economica esclusiva o a una zona di protezione culturale. Tra i membri del Consiglio d'Europa alcuni Stati limitano la loro giurisdizione sui naufragi, ad esempio, al mare territoriale, mentre altri la estendono alla loro piattaforma continentale. La convenzione riveduta riconosce queste differenze senza indicare una preferenza per l'una o l'altra”.

*(c) Convenzione sui reati relativi ai beni culturali*

177. La Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali è stata adottata a Nicosia il 3 maggio 2017 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2022.

178. Essa è stata ratificata dall'Italia il 1° aprile 2022 sulla base della Legge n. 6 del 21 gennaio 2022 ed è entrata in vigore nei suoi confronti il 1° luglio 2022.

179. L'articolo 12 stabilisce i principi relativi alla giurisdizione degli Stati membri sui reati relativi ai beni culturali:

“1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la giurisdizione sui reati di cui alla presente Convenzione, nel momento in cui il reato viene commesso:

- (a) nel suo territorio;
- (b) a bordo di una nave battente bandiera di tale Parte;
- (c) a bordo di un aeromobile registrato secondo le leggi di tale Parte; o
- (d) da uno dei suoi cittadini.

2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato, unicamente sulla base della sua nazionalità. ...”.

180. Le parti pertinenti della Relazione esplicativa della Convenzione recitano come segue:

“73. Questo articolo stabilisce vari requisiti in base ai quali le Parti devono stabilire la giurisdizione sui reati di cui alla presente Convenzione.

...

75. Il paragrafo 1, lettera a), si basa sul principio di territorialità. Ogni Parte è tenuta a punire i reati previsti dalla Convenzione quando sono commessi sul suo territorio.

76. Il paragrafo 1, lettere b) e c) si basano su una variante del principio di territorialità. Questi commi prevedono che ciascuna Parte stabilisca la giurisdizione sui reati commessi su navi battenti la sua bandiera o su aeromobili registrati secondo le sue leggi. Questo obbligo è già in vigore nella legislazione di molti Paesi, poiché navi e aerei sono spesso sotto la giurisdizione dello Stato in cui sono registrati. Questo tipo di giurisdizione è utile quando la nave o l'aeromobile non si trova nel territorio del Paese al momento della commissione del reato,

per cui il paragrafo 1, lettera a, non sarebbe disponibile come base per affermare la giurisdizione. Nel caso di un crimine commesso su una nave o un aeromobile al di fuori del territorio e dell'alto mare della Parte di bandiera o di registro, potrebbe accadere che senza questa norma non ci sarebbe alcun Paese in grado di esercitare la giurisdizione. Inoltre, se un reato viene commesso a bordo di una nave o di un aeromobile che sta semplicemente attraversando le acque o lo spazio aereo di un altro Stato, possono esserci notevoli impedimenti pratici all'esercizio della giurisdizione da parte di quest'ultimo ed è quindi utile che anche lo Stato di registrazione abbia giurisdizione".

181. L'articolo 14 § 3 della Convenzione recita come segue:

"3. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo, in conformità con il diritto interno, per consentire il sequestro e la confisca:

- (a) degli strumenti utilizzati per commettere i reati di cui alla presente Convenzione;
- (b) dei proventi derivanti da tali reati o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi".

*3. Gli strumenti dell'Unione europea*

*(a) Direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro*

182. La direttiva (UE) 2014/60 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (rifusione) ("direttiva 2014/60/UE") si applica, ai sensi dell'articolo 1, alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.

183. Le disposizioni pertinenti recitano come segue:

*Articolo 1*

"La presente direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, di cui all'articolo 2, punto 1, che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) «bene culturale»: un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 TFUE;

(2) «bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»: un bene:

(a) uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione delle norme di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CE) n. 116/2009,

...

*Articolo 3*

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

...

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza

del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 2, punto 8, e dei beni appartenenti a inventari delle istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni..

...

*Articolo 9*

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

*Articolo 10*

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda al possessore un equo indennizzo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

...

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

*Articolo 12*

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

*Articolo 13*

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

*Articolo 14*

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993”.

*(b) Regolamento relativo all'esportazione di beni culturali*

184. Le disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali (“Regolamento 116/2009/CE”) recitano come segue:

*Articolo 2: Licenza di esportazione*

“1. L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

...

*Articolo 4: Presentazione della licenza*

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l’ufficio doganale competente per accettare tale dichiarazione.

*Articolo 9: Sanzioni*

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

*(c) Regolamento relativo all’introduzione e l’importazione di beni culturali*

185. Le disposizioni pertinenti del Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali (“Regolamento 2019/880/UE”) prevedono quanto segue:

*Articolo 13: Introduzione e importazione di beni culturali*

“1 È vietata l’introduzione dei beni culturali di cui alla parte A dell’allegato, rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese.

...”

186. La parte A dell’allegato al Regolamento 2019/880/UE cita, alla lettera (c), “prodotti di scavi archeologici (inclusi regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee” e, alla lettera (g)(ii), “opere originali dell’arte Statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia”.

IN DIRITTO

I. QUESTIONE PRELIMINARE: LA RICHIESTA DEI NUOVI TRUSTEE

187. Il 22 settembre 2022 il rappresentante dei ricorrenti ha informato la Corte che quattro trustee che avevano originariamente presentato il presente ricorso (il sesto, il settimo, il nono e il tredicesimo ricorrente) non facevano più parte del consiglio di amministrazione del primo ricorrente. La lettera indicava inoltre che quattro membri del consiglio di amministrazione di recente nomina (le signore K. Singh, M. Schmidt Campbell, A.M. Sweeney e J. Miller Studenmund) erano disposti a prendere il posto dei ricorrenti nel presente caso.

188. Il Governo non ha voluto commentare. Tuttavia, ha sollevato l’obiezione che i trustee non avevano lo *status* di vittima.

189. La Corte ritiene che la questione se i nuovi trustee possano subentrare ai ricorrenti originari dipenda dal fatto che questi ultimi possano affermare di essere vittime, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, della violazione lamentata. La Commissione si occuperà pertanto di tale questione dopo aver affrontato l’obiezione preliminare del Governo (cfr. paragrafi 203-208).

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1.

190. I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, una presunta interferenza ingiustificata nel loro diritto al pacifico godimento dei loro beni. Hanno sostenuto che la misura di confisca era illegittima, ai sensi di questa disposizione, a causa della mancanza di prevedibilità della base giuridica; che non aveva perseguito alcuno scopo legittimo in quanto, a loro avviso, la Statua non faceva parte del patrimonio culturale

italiano; e che aveva imposto loro un onere eccessivo. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 prevede quanto segue:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

#### **A. Sulla ricevibilità**

*1. Le obiezioni del Governo in merito alla ricevibilità del ricorso con specifico riguardo alla posizione dei trustee*

##### **(a) Le osservazioni del Governo**

191. Il Governo ha obiettato che i trustee non potevano affermare di essere vittime della presunta violazione denunciata in quanto, da un lato, non erano “proprietari” della Statua e facevano valere un diritto attribuibile al Trust, e, dall'altro, non “godevano” nemmeno della proprietà in questione, in quanto si limitavano ad amministrare la proprietà del Trust a beneficio degli utenti del museo.

192. Per quanto riguarda il primo argomento, hanno osservato che (i) il contratto di acquisto era stato concluso in nome e per conto del Trust, (ii) il Trust era stato il “destinatario” dell'atto impugnato e (iii) il Trust, attraverso il suo rappresentante legale, aveva partecipato al procedimento nazionale.

193. Per quanto riguarda il secondo argomento, il Governo ha sottolineato che i trustee hanno fornito un servizio al Trust, nella misura in cui hanno amministrato i suoi beni a beneficio finale degli utenti del museo. Alcuni dei trustee, secondo l'atto costitutivo del trust, ricevevano un compenso, che non era una forma di godimento dei beni in questione, ma una remunerazione per tale servizio.

194. Secondo il Governo, riconoscere lo *status* di vittima sia al Trust che ai trustee sarebbe una duplicazione, poiché il diritto di proprietà che si sostiene sia stato violato è quello del Trust. Sostiene che i ricorrenti hanno riconosciuto questo fatto, affermando nel loro ricorso che quest'ultimo “è stato presentato a nome del Trust e dei singoli trustee per eccesso di prudenza”.

195. Il Governo si è inoltre basato sulla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la presentazione di un ricorso da parte di una persona giuridica (attraverso il suo rappresentante) rendeva irricevibili i ricorsi dei suoi amministratori o azionisti se riguardavano lo stesso diritto. Hanno inoltre affermato che i singoli non possono lamentarsi di una violazione dei loro diritti in un procedimento in cui non sono stati parti, anche se sono stati azionisti o amministratori di una società che è stata parte del procedimento. A questo proposito, il Governo ha osservato che la parte in causa nel procedimento nazionale era il Trust. Di conseguenza, per quanto riguarda i trustee, il ricorso era irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

##### **(b) Le osservazioni dei ricorrenti**

196. I ricorrenti hanno presentato cinque argomenti sulla base dei quali, a loro avviso, il loro *status* di vittime dovrebbe essere riconosciuto dalla Corte.

197. In primo luogo, hanno sostenuto che i diritti dei trustee erano stati “colpiti direttamente” dal provvedimento di confisca perché, in base all'atto costitutivo del Trust (*trust in-*

*strument*), essi erano gli unici titolari dei beni del Trust, che detenevano in conformità con gli scopi caritatevoli del Trust.

198. In secondo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che esisteva una “relazione giuridica” secondo la quale i beni del Trust venivano posti sotto la proprietà e il controllo legale dei trustee in quanto, secondo la legge californiana, i trustee “[potevano], in nome dell’istituzione, citare e difendere in relazione alla proprietà del trust”.

199. In terzo luogo, essi hanno sostenuto, in alternativa, che i trustee potevano essere riconosciuti come vittime indirette della presunta violazione, poiché la relazione giuridica creata dal Trust rendeva quest’ultimo e i trustee così strettamente identificati l’uno con l’altro che non sarebbe servito a nulla distinguere tra i due.

200. In quarto luogo, i trustee ritenevano di essere stati, almeno nella sostanza, parti del procedimento nazionale, in conformità al diritto californiano e in ottemperanza all’ordinanza della Tribunale Superiore di Los Angeles (*Los Angeles Superior Court*), che aveva autorizzato i trustee “a utilizzare il nome ‘J. Paul Getty Trust’ per riferirsi al [Trust] come entità operativa complessiva in relazione alle attività del Trust che [erano] gestite separatamente dal J. Paul Getty Museum”. I ricorrenti hanno affermato che l’Avv. S.C., che aveva rappresentato il Trust nel procedimento nazionale, aveva tenuto i trustee pienamente informati di tale procedimento. Di conseguenza, se la Corte dovesse ritenere che i trustee possano affermare di essere vittime delle presunte violazioni, essi sostengono di aver correttamente esaurito le vie di ricorso interne in quanto hanno partecipato *de facto* al procedimento interno attraverso il rappresentante legale del Trust, e qualsiasi altro procedimento avviato da loro sarebbe stato chiaramente inefficace in quanto avrebbe sollevato gli stessi argomenti sollevati dal Trust.

201. Per quanto riguarda il quinto argomento dei ricorrenti, essi hanno osservato che sia il diritto italiano che quello californiano riconoscono il *locus standi* di un trustee per far valere una violazione di diritti relativi a beni in trust.

202. Infine, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di riconoscere che il caso in questione presentava alcune “circostanze eccezionali” che giustificavano la conclusione che i trustee erano vittime delle presunte violazioni e hanno sottolineato che, dato che il ricorso era stato presentato a nome sia del Trust che dei trustee, la conclusione della Corte sulla presente questione non dovrebbe essere determinante per la ricevibilità del ricorso nel suo complesso.

### **(c) La valutazione della Corte**

203. La Corte ribadisce che per poter presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 34, un individuo deve essere in grado di dimostrare di essere stato “colpito direttamente” dalla misura contestata (cfr., tra le altre autorità, *Roman Zakharov c. Russia* [GC], no. 47143/06, § 164, CEDU 2015, e *Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], no. 47848/08, § 96, CEDU 2014, con ulteriori riferimenti). Ciò significa che deve esistere un legame sufficientemente diretto tra i ricorrenti e il danno che essi ritengono di aver subito a causa della presunta violazione (cfr. *Brudnicka e altri c. Polonia*, no. 54723/00, § 26, CEDU 2005-II, e *Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, no. 62543/00, § 35, CEDU 2004-III).

204. Nel caso di specie, la questione da valutare è se i trustee avessero un interesse giuridico distinto, diverso da quello del Trust, che sarebbe stato colpito dalla misura contestata (cfr., *mutatis mutandis*, *Albert e altri c. Ungheria* [GC], no. 5294/14, §§ 120-45, 7 luglio 2020, e contrasta con *Edwards c. Malta*, n. 17647/04, § 54, 24 ottobre 2006).

205. La Corte osserva che le parti non hanno contestato e che tutto il materiale in suo possesso indica che è il Trust, come entità giuridica separata, ad aver acquistato ed essere in possesso della Statua (cfr. paragrafi 37-38), e che è stato il destinatario del provvedimento

nazionale impugnato (cfr. paragrafi 74-75). Inoltre, tutte le decisioni dei tribunali italiani durante il procedimento interno riguardavano solo il Trust.

206. Inoltre, i trustee hanno riconosciuto che: (i) amministravano i beni del Trust nell'interesse degli utenti del museo (cfr. paragrafo 197); (ii) in base al diritto nazionale applicabile, erano autorizzati ad agire e difendersi in giudizio "in nome dell'istituzione [il Trust]" e quindi non in nome proprio (cfr. paragrafo 198); (iii) si identificavano così strettamente con il Trust che sarebbe stato inutile distinguere le loro posizioni giuridiche (cfr. paragrafo 199); e (iv) avevano partecipato, *in concreto*, al procedimento interno, attraverso i rappresentanti del Trust, dato che i loro interessi erano *de facto* identici (cfr. paragrafo 200). La Corte ritiene pertanto che le osservazioni dei trustee dimostrano che essi avrebbero potuto presentare il presente ricorso nell'interesse del Trust, ma non nel loro nome e interesse. Tuttavia, poiché il Trust ha presentato il ricorso in modo indipendente, tali argomenti sono privi di rilevanza, come riconosciuto anche dai ricorrenti (cfr. paragrafo 202).

207. La Corte deduce quindi che il provvedimento di confisca ha colpito solo gli interessi del primo ricorrente, ovvero il Trust. Di conseguenza, non può considerare i trustee come "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

208. Tenuto conto di quanto precede, la Corte accoglie l'eccezione preliminare del Governo e conclude che il ricorso, nella misura in cui è stato presentato dai trustee, è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) e deve essere respinto in conformità con l'articolo 35 § 4. Di conseguenza, nella valutazione ulteriore, la Corte si riferirà al primo ricorrente (il Trust) come "il ricorrente".

209. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi sull'opportunità di concedere ai nuovi membri del consiglio di amministrazione del Trust la possibilità di subentrare ai ricorrenti in questione (cfr. paragrafi 187-189).

#### *2. L'obiezione del Governo riguardo allo status di vittima del ricorrente*

##### **(a) Le osservazioni del Governo**

210. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non poteva affermare di essere vittima della presunta violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

211. A loro avviso, la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto lo *status* di vittima potenziale solo in circostanze eccezionali. Il Governo ha riconosciuto che il caso in esame presentava analogie con un caso in cui, sebbene la misura contestata non fosse ancora stata eseguita, la Corte aveva accolto un ricorso sulla base del fatto che l'attuazione della misura avrebbe causato un danno irreparabile al ricorrente. Tuttavia, il caso in questione presentava almeno due caratteristiche diverse. In primo luogo, l'esecuzione della misura spettava a uno Stato diverso da quello che l'aveva emessa e che non era parte della Convenzione; in secondo luogo, tale esecuzione non era automatica ma presupponeva una decisione autonoma e valutativa da parte delle autorità di uno Stato terzo, che non era tenuto a dare esecuzione alla richiesta delle autorità italiane.

212. Secondo il Governo, tali osservazioni erano in linea con i principi fondamentali sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti internazionali, alla luce dei quali la misura contestata non era attribuibile alle autorità italiane, né rientrava nella giurisdizione dell'Italia.

213. Per quanto riguarda l'attribuzione, il Governo si è basato sulla distinzione tracciata dai *travaux préparatoires* dell'ARSIWA (cfr. paragrafo 137) e dalla sentenza della CIG nel caso *Gabčíkovo-Nagymaros Project* (cfr. paragrafo 140) tra le azioni preparatorie che potrebbero precedere un atto illecito o un reato e l'atto illecito internazionale stesso. Secondo il Governo, il provvedimento di confisca non costituisce di per sé una violazione della Convenzione

in quanto non è stato eseguito e, anche supponendo che venga eseguito, sarebbe imputabile alle autorità statunitensi. Il Governo ha inoltre sostenuto che le violazioni sostanziali della Convenzione, a differenza di quelle procedurali, sarebbero imputabili esclusivamente allo Stato che potrebbe interferire materialmente con i diritti in questione. A loro avviso, la giurisprudenza della Corte ha portato alla conclusione che il fatto che le decisioni che incidono sui diritti umani siano prese nell'ambito territoriale di applicabilità della Convenzione non giustifica l'applicabilità di quest'ultima quando gli effetti di tali decisioni si producono al di fuori di tale ambito.

214. Il Governo ha anche osservato che la Statua si trovava in territorio americano e che le autorità italiane non avevano alcuna giurisdizione sulla sua rimozione fisica.

215. Inoltre, il Governo ha affermato che la proprietà di un bene non determina automaticamente l'esistenza dello *status* di vittima. Ciò che si richiedeva era la probabilità di una violazione della Convenzione. Tuttavia, secondo il Governo, è improbabile che le autorità statunitensi applichino il provvedimento di confisca italiano. Il Governo ha sostenuto che l'onere della prova in merito alla probabilità di esecuzione della misura spettava al ricorrente, ma che non era riuscito ad assolverlo.

216. Il Governo ha sottolineato che le autorità giudiziarie nazionali non hanno riconosciuto lo *status* di vittima del ricorrente.

217. Per quanto riguarda il danno che il ricorrente avrebbe già subito, il Governo ha osservato che, in assenza di una misura di confisca o di qualsiasi altra violazione della Convenzione, l'esistenza di ripercussioni negative sulle sue finanze era irrilevante.

#### **(b) Le osservazioni dei ricorrenti**

218. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato significativamente colpito dalla misura anche prima dell'esecuzione, che il suo *status* di vittima era stato riconosciuto dalle autorità giudiziarie nazionali e che il procedimento di esecuzione era ancora in corso.

219. Per quanto riguarda gli effetti della misura, i ricorrenti hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte, un provvedimento di confisca o misure simili costituiscono un'interferenza con il diritto di un individuo al pacifico godimento dei propri beni anche prima dell'esecuzione. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la sua proprietà della Statua è stata annullata dalla mera "adozione" piuttosto che dall'"esecuzione" del provvedimento di confisca.

220. In ogni caso, il ricorrente ha sostenuto di poter essere considerato una vittima potenziale sulla base di prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione. A questo proposito, il Trust ha sottolineato che le autorità italiane (i) hanno fatto ripetuti tentativi di sequestrare la Statua, (ii) hanno informato il ricorrente che il provvedimento di confisca era stato confermato dal più alto tribunale nazionale e che "il Ministero non [aveva] quindi altra scelta se non quella di eseguire tale decisione e rivendicare il [Bronzo] come sua proprietà", e (iii) ha ammesso di aver già intrapreso iniziative per l'esecuzione dell'ordine negli Stati Uniti.

221. Il ricorrente ha anche invocato il principio secondo cui il riconoscimento della legittimazione attiva ad agire nel procedimento nazionale è un fattore che la Corte deve prendere in considerazione per valutare lo *status* di vittima del ricorrente.

222. Il ricorrente ha inoltre affermato che la misura aveva già avuto gravi conseguenze sulla sua sfera. Da un lato, ciò ha compromesso la sua reputazione; dall'altro, a causa del rischio che la Statua possa essere sequestrata, il Trust non può prestare la Statua a musei stranieri o ad altre istituzioni per renderla disponibile per l'esposizione e lo studio, in conformità con

la missione del Trust e con la sua prassi precedente. In particolare, nel 2015 il Bronzo era stato esposto nella mostra “Power and Pathos” ospitata inizialmente al Getty Museum e poi alla National Gallery of Art di Washington D.C. Tuttavia, il Bronzo non ha potuto essere trasportato in Italia, a Firenze, per l’ultima tappa della mostra, a causa del rischio di sequestro. In terzo luogo, il ricorrente ha sostenuto che la decisione delle autorità italiane di “rivedere tutte le partnership” con il Getty Museum ha interrotto il rapporto di lunga data, anche in settori in cui il Trust e l’Italia collaboravano da tempo.

223. Infine, il ricorrente ha osservato che le speculazioni del Governo sul possibile rifiuto degli Stati Uniti di eseguire il provvedimento di confisca erano irrilevanti, in quanto le autorità italiane stavano attualmente tentando di eseguire la misura. Inoltre, secondo il ricorrente, far dipendere il riconoscimento dello *status* di vittima dalla cooperazione di uno Stato che non è parte della Convenzione la priverebbe di qualsiasi forma di riparazione ai sensi della stessa. Ciò consentirebbe a un governo convenuto di non essere ritenuto responsabile di misure adottate in violazione della Convenzione, la cui applicazione richiedeva la cooperazione di uno Stato terzo.

### (c) La valutazione della Corte

224. La Corte osserva che le obiezioni del Governo includono argomenti che riguardano questioni diverse, in particolare (i) se il ricorrente possa affermare di essere una vittima diretta o potenziale della presunta violazione e (ii) se l’Italia possa essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione per l’esecuzione della misura.

#### (i) Se il ricorrente è stato colpito sufficientemente dall’atto impugnato

225. La Corte ribadisce fin da subito che interpreta il concetto di “vittima” in modo autonomo e a prescindere da concetti interni come quelli relativi all’interesse o alla capacità di agire, anche se dovrebbe tenere conto del fatto che il ricorrente era parte del procedimento interno (cfr. *Aksu c. Turchia* [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, § 52, CEDU 2012). Il termine “vittima”, nel contesto dell’articolo 34 della Convenzione, indica la persona direttamente o indirettamente colpita dalla presunta violazione (cfr. *Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, § 47, CEDU 2013 (estratti), e *Gorraiz Lizarraga e altri*, sopra citata, § 35) o che corre il rischio di esserne colpita direttamente (cfr. *Monnat c. Svizzera*, n. 73604/01, § 31, CEDU 2006-X). Tuttavia, affinché un ricorrente possa affermare di essere una vittima in tale situazione, deve produrre prove ragionevoli e convincenti della probabilità di una violazione che lo riguardi personalmente; il semplice sospetto o la congettura sono insufficienti (cfr. *Centro per le risorse legali per conto di Valentin Câmpeanu*, sopra citata, § 101).

226. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha chiarito che non è possibile affermare di essere “vittima” di un atto che è privato, temporaneamente o permanentemente, di qualsiasi effetto giuridico (cfr. *Monnat*, sopra citata, § 31, e la giurisprudenza ivi citata, e *Sisojeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], n. 60654/00, § 92, CEDU 2007-I).

227. A questo proposito, la Corte ha ritenuto che un provvedimento che trasferiva la proprietà di un bene allo Stato, anche se non era ancora stato eseguito nel senso di privare l’individuo del possesso del bene, aveva comunque comportato un’interferenza con il diritto di proprietà a causa della possibilità di uno sfratto o di un’altra forma di ordine di esecuzione, in assenza di qualsiasi garanzia che il provvedimento non sarebbe stato eseguito in futuro (cfr. *The Holy Monasteries c. Greece*, 9 dicembre 1994, § 65, Series A no. 301 A). Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che un provvedimento di confisca, anche se era stato impugnato e non era quindi definitivo e non era ancora esecutivo, fosse equivalso a una misura di controllo dell’uso dei beni (cfr. *Raimondo c. Italia*, 22 febbraio 1994, §§ 28-29, Serie A n. 281 A), e

che una misura che portava alla futura confisca di beni acquisiti illegalmente fosse già equivalente a un controllo dell'uso dei beni (cfr. *Bokova c. Russia*, n. 27879/13, §§ 50-51, 16 aprile 2019).

228. Alla luce di quanto sopra, e al fine di pronunciarsi sullo *status* di vittima del ricorrente, la Corte ritiene necessario valutare se il Trust sia stato colpito sufficientemente dal provvedimento impugnato, anche se non ancora eseguito. A tal fine è necessario valutare se, alla luce delle circostanze specifiche del caso, il provvedimento di confisca in questione non sia privato di qualsiasi effetto giuridico.

229. Per quanto riguarda gli effetti della misura anche prima dell'esecuzione, la Corte osserva che il ricorrente è stato in grado di dimostrare che la misura gli aveva impedito di esporre la Statua durante una mostra in Italia a causa del rischio di sequestro (cfr. paragrafo 222).

230. Per quanto riguarda le potenziali conseguenze dell'esecuzione del provvedimento negli Stati Uniti, la Corte osserva che, in conformità agli accordi internazionali in vigore tra questo Paese e l'Italia, le autorità italiane hanno presentato una lettera di richiesta volta a ottenere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca (cfr. paragrafi 104-105). Non è persuaso dall'argomentazione del governo secondo cui è improbabile che l'applicazione avvenga, poiché la cooperazione nell'applicazione di misure simili è prevista da precisi obblighi internazionali vincolanti per le autorità statunitensi. Spettava quindi al Governo fornire alla Corte la documentazione, come esempi di giurisprudenza e prassi, per dimostrare che, per qualsiasi motivo, la loro richiesta sarebbe stata respinta e quindi l'esecuzione era improbabile.

231. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente sia stato in grado di dimostrare di essere stato colpito dalla misura contestata anche prima della sua esecuzione. Inoltre, le autorità italiane non sono né legalmente obbligate né disposte a desistere dall'esecuzione della misura e, al contrario, hanno preso provvedimenti in tal senso. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente possa affermare di essere vittima, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, della presunta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

*(ii) Se l'Italia possa essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione per l'esecuzione della misura*

232. Per quanto riguarda la seconda parte dell'obiezione del Governo, la Corte ribadisce che l'esercizio della giurisdizione è una condizione necessaria affinché uno Stato contraente possa essere ritenuto responsabile di atti o omissioni ad esso imputabili che diano luogo a un'accusa di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione (cfr. *Ucraina c. Russia (re Crimea)* (dec.) [GC], nn. 20958/14 e 38334/18, § 264, 16 dicembre 2020, e *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia* (dec.) [GC], nn. 8019/16, 43800/14 e 28525/20, § 564, 30 novembre 2022). Il concetto di "giurisdizione" ai fini dell'articolo 1 della Convenzione deve essere considerato come riflesso del significato del termine nel diritto pubblico internazionale (cfr. *Ucraina c. Russia (re Crimea)*, sopra citata, § 344). Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, la competenza giurisdizionale di uno Stato è principalmente territoriale. Si presume che sia esercitata normalmente su tutto il territorio dello Stato interessato. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che, in deroga al principio di territorialità, gli atti degli Stati contraenti compiuti o che producono effetti al di fuori del loro territorio possono costituire un esercizio di giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (cfr. *H.F. e altri c. Francia* [GC], nn. 24384/19 e 44234/20, § 185, 14 settembre 2022, e *M.K. e altri c. Polonia*, nn. 40503/17 e altri 2, § 128, 23 luglio 2020).

233. In ogni caso, la questione dell'esistenza di circostanze eccezionali che richiedano e

giustificano la constatazione da parte della Corte che lo Stato stava esercitando una giurisdizione extraterritoriale deve essere determinata con riferimento ai fatti specifici (cfr. *Carter c. Russia*, n. 20914/07, § 124, 21 settembre 2021). In particolare, la Corte ha ritenuto che quando, in base a una consuetudine, a un trattato o a un altro accordo, le autorità di uno Stato contraente esercitano funzioni esecutive o giudiziarie sul territorio di un altro Stato, lo Stato contraente può essere responsabile delle violazioni della Convenzione che ne derivano, purché gli atti in questione siano imputabili ad esso piuttosto che allo Stato territoriale (cfr. *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], no. 55721/07, § 135, CEDU 2011, e *H.F. e altri c. Francia*, sopra citata, § 186).

234. La Corte deve quindi valutare se l'Italia possa essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione per l'esecuzione del provvedimento di confisca in questione.

235. Passando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che il provvedimento di confisca è stato adottato in Italia e che le autorità italiane hanno presentato una richiesta alle autorità statunitensi al fine di ottenerne il riconoscimento e l'esecuzione negli Stati Uniti (cfr. paragrafo 104) in virtù di diversi accordi internazionali che legano l'Italia e gli Stati Uniti (cfr. paragrafi 131-135). Pertanto, in caso di applicazione della misura, le autorità statunitensi provvederanno alla rimozione fisica della Statua.

236. Tuttavia, la Corte non è persuasa dall'argomentazione del Governo secondo cui l'atto in questione non sarebbe imputabile all'Italia e quindi non sarebbe in grado di coinvolgere la sua responsabilità ai sensi della Convenzione. A loro avviso, l'adozione del provvedimento di confisca da parte delle autorità italiane era un atto "preparatorio", ai sensi dell'ARSIWA, mentre l'atto illecito in sé, ossia l'esecuzione del provvedimento, sarebbe imputabile esclusivamente agli Stati Uniti e rientrerebbe nella loro giurisdizione (cfr. paragrafo 212).

237. In generale, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha affermato che gli Stati membri possono essere ritenuti responsabili, ai sensi della Convenzione, per le misure adottate nel contesto delle richieste di cooperazione giudiziaria internazionale (cfr. *Shorazova c. Malta*, n. 51853/19, § 111, 3 marzo 2022).

238. Inoltre, la Corte ha esaminato questioni simili nei casi di estradizione e ha osservato che, sebbene un individuo privato della libertà nel contesto di una procedura di estradizione si trovi sotto l'autorità e il controllo dello Stato richiesto, non si può ignorare che la privazione della libertà ha la sua unica origine nella misura adottata dallo Stato richiedente in base agli accordi internazionali pertinenti concordati sia dallo Stato richiedente che dallo Stato richiesto (cfr. *Stephens c. Malta* (n. 1), n. 11956/07, §§ 50-54, 21 aprile 2009; *Toniolo c. San Marino e Italia*, no. 44853/10, § 56, 26 giugno 2012; *Vasiliciuc c. Repubblica di Moldova*, no. 15944/11, §§ 21-25, 2 maggio 2017; e *Gilanov c. Repubblica di Moldova*, no. 44719/10, §§ 41-44, 13 settembre 2022). La Corte ha stabilito che lo Stato richiedente ha la responsabilità di garantire che la richiesta di trattenere un individuo in attesa di una procedura di estradizione sia compatibile sia con il suo diritto nazionale, sostanziale e procedurale (cfr. *Stephens*, sopra citata, § 52), sia con la Convenzione (cfr. *Vasiliciuc*, § 24, e *Gilanov*, § 43, entrambi sopra citati).

239. Il principio che si può trarre da questa giurisprudenza, come già chiarito dalla Corte, è che un atto iniziato da un Paese richiedente sulla base del proprio diritto interno e seguito dal Paese richiesto in risposta ai propri obblighi convenzionali può essere attribuito al Paese richiedente anche se l'atto è stato eseguito dal Paese richiesto (cfr. *Toniolo*, sopra citata, § 56).

240. Alla luce dei principi sopra enunciati, la Corte ritiene che, avviando una richiesta di esecuzione dell'ordinanza di confisca, l'Italia avesse l'obbligo di garantire che l'ordinanza

fosse compatibile con la Convenzione (cfr. paragrafo 222). Pertanto, la Corte ritiene che la misura lamentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sia in grado di coinvolgere la responsabilità dell'Italia ai fini dell'articolo 1 della Convenzione.

*(iii) Conclusioni*

241. Alla luce di quanto sopra (cfr. paragrafi 231 e 240), le obiezioni del Governo sullo status di vittima del ricorrente devono essere respinte.

3. *L'obiezione del Governo relativa all'esistenza di un interesse proprietario protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.*

**(a) Le osservazioni del Governo**

242. Il Governo ha obiettato che il ricorrente non aveva alcun interesse proprietario protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, che pertanto non era applicabile alle circostanze del caso di specie.

243. Il Governo ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 826 del Codice civile, la Statua faceva parte del patrimonio inalienabile dello Stato e quindi non era mai stata di proprietà del ricorrente, in quanto era stata acquistata *a non domino* (da una persona non proprietaria).

244. Il Governo ha inoltre contestato l'esistenza di una legittima aspettativa da parte del ricorrente: il comportamento delle autorità nazionali non era mai stato di tolleranza o di inazione in risposta alla situazione *contra legem* creata dall'acquisto della Statua, e non avevano mai trattato il ricorrente come un proprietario *de facto*.

245. Secondo il Governo, sia la legge italiana che quella californiana, a prescindere da quale fosse applicabile in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato, non consentivano l'acquisto di un bene da un proprietario non legittimo se l'acquirente non agiva in buona fede.

246. Inoltre, il Governo ha contestato l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe riconosciuto la sua proprietà della Statua. A loro avviso, nel dichiarare che la Statua non era soggetta alla regola del possesso avverso, la Corte di Cassazione aveva affermato che essa faceva parte del patrimonio culturale italiano. Inoltre, secondo il Governo, la Corte di Cassazione aveva basato la sua decisione sul presupposto che la Statua fosse stata ritrovata nelle acque territoriali italiane e fosse di proprietà dello Stato.

247. Il Governo ha anche contestato l'affermazione del ricorrente secondo cui la misura poteva essere imposta solo nei confronti di beni di proprietà privata, in quanto la confisca in questione aveva carattere di recupero e perseguiva l'obiettivo di riprendere un bene dello Stato in quanto facente parte del patrimonio culturale.

248. Al contrario, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il Bronzo era una "Statua greca" creata in Grecia e transitata solo brevemente in Italia non era supportata da alcuna prova.

249. Inoltre, il Governo ha contestato il riferimento del ricorrente a "molteplici riconoscimenti" da parte di altri Stati della proprietà del Bronzo da parte del Trust. Esso ha sostenuto che tali riconoscimenti non hanno dato luogo ad alcuna aspettativa legittima in quanto, da un lato, non potevano essere vincolanti per le autorità italiane e, dall'altro, i soggetti che avevano effettuato tali "riconoscimenti" potevano non essere a conoscenza della reale proprietà del Bronzo.

**(b) Le osservazioni del ricorrente**

250. Secondo il ricorrente, il Bronzo costituiva chiaramente un "possesso" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

251. Il Trust ha affermato che è indiscutibile che abbia negoziato e acquistato il Bronzo nel luglio 1977 per 3.950.000 USD.

252. Il ricorrente ha sottolineato che il contratto di acquisto non è mai stato dichiarato nullo e che le autorità italiane non hanno intrapreso alcuna azione al riguardo, nonostante sapessero da quasi cinquant'anni che il Bronzo era stato acquistato dal Trust e portato negli Stati Uniti.

253. A suo avviso, inoltre, secondo la legge californiana, avrebbe acquisito la proprietà della Statua dopo tre anni di possesso.

254. Inoltre, il ricorrente ha osservato che il suo interesse proprietario era stato riconosciuto dai tribunali nazionali nei procedimenti interni. In particolare, la Corte di Cassazione non aveva contestato la validità della proprietà, che era un prerequisito logico per ordinare la confisca.

255. Il ricorrente ha inoltre sottolineato che l'affermazione del Governo secondo cui la Statua sarebbe sempre appartenuta al "patrimonio inalienabile dello Stato" mancava di qualsiasi base probatoria. Questa affermazione dipendeva dalla falsa premessa che il Bronzo fosse stato trovato sul territorio italiano, fatto che il ricorrente ha sempre contestato. A suo avviso, il Bronzo era una statua greca, creato in Grecia, che era transitato in Italia solo per un breve periodo e non era mai stato in possesso delle autorità italiane.

256. Il ricorrente ha anche basato l'esistenza del suo interesse proprietario sul fatto che la sua proprietà della Statua era stata presumibilmente riconosciuta in più occasioni da istituzioni pubbliche o finanziate con fondi pubblici (musei e istituti di ricerca) di altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

257. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che, a prescindere dall'esistenza di un titolo giuridico, il possesso a lungo termine della Statua (più di quarant'anni) era sufficiente a stabilire un diritto di proprietà o almeno una "legittima aspettativa" di poter continuare a godere di tale possesso.

258. Infine, i ricorrenti hanno sostenuto che la legge italiana relativa a ciò che costituisce il "patrimonio inalienabile dello Stato" non preclude espressamente ai privati il diritto di proprietà sui beni culturali.

### **(c) La valutazione della Corte**

259. La Corte osserva che le parti non erano d'accordo sul fatto che il ricorrente avesse un interesse proprietario tutelabile ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Di conseguenza, la Corte deve determinare se la posizione giuridica del ricorrente, in seguito all'acquisto della Statua, fosse tale da attirare l'applicazione di tale disposizione e, quindi, se le circostanze del caso, considerate nel loro insieme, conferissero al Trust la titolarità di un interesse sostanziale protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. *Beyeler, c. Italia* [GC], n. 33202/96, §§ 99-100, CEDU 2000-I).

260. Il concetto di "proprietà" di cui alla prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ha un significato autonomo che non si limita alla proprietà di beni fisici ed è indipendente dalla classificazione formale nel diritto interno: anche alcuni altri diritti e interessi costituenti beni possono essere considerati come "diritti di proprietà", e quindi come "possessi" ai fini di questa disposizione (cfr. *Iatridis c. Grecia* [GC], no. 31107/96, § 54, CEDU 1999-II, e *Molla Sali c. Grecia* [GC], n. 20452/14, § 124, 19 dicembre 2018). Pertanto, il fatto che il diritto interno di uno Stato non riconosca un particolare interesse come un "diritto" o addirittura un "diritto di proprietà" non impedisce necessariamente che l'interesse in questione, in alcune circostanze, possa essere considerato un "possesso" (cfr. *Depalle c. Francia* [GC], no. 34044/02, § 68, CEDU 2010, e *Molla Sali*, sopra citata, § 126).

261. Passando alle circostanze del caso in esame, la Corte osserva che le parti non hanno contestato il fatto che il Trust abbia acquistato il Bronzo nel luglio 1977 per 3.950.000 USD

(cfr. paragrafo 37). La Corte deve tuttavia considerare che il Governo ha contestato la validità, sia secondo la legge italiana che quella statunitense, di tale titolo, a causa di una violazione della legge italiana sul patrimonio, dato che i beni culturali appartenenti allo Stato sono inalienabili e imprescrittibili (cfr. paragrafi 109, 115 e 121).

262. A questo proposito, la Corte ribadisce che, in generale, l'inalienabilità e l'imprescrittibilità del suolo pubblico non le hanno impedito di concludere che erano in gioco "possessi" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in particolare nei casi in cui i titoli di proprietà dei ricorrenti non erano contestabili ai sensi del diritto interno, in quanto essi potevano legittimamente considerarsi "giuridicamente certi" della validità di tali titoli prima che fossero annullati a favore dello Stato (cfr. *mutatis mutandis*, *Bellizzi c. Malta*, no. 46575/09, § 70, 21 giugno 2011, con ulteriori riferimenti). Inoltre, la Corte ritiene che il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento avrebbe imposto al Governo di contestare la validità di tale titolo dinanzi ai competenti tribunali interni (cfr., *mutatis mutandis*, *Böyükbaş e altri c. Turchia*, n. 29799/02, §§ 31-32, 9 febbraio 2010; *Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia*, no. 46154/11, § 48, 23 settembre 2014; e *Elif Kızıl c. Turchia*, no. 4601/06, §67, 24 marzo 2020), a prescindere da quali sarebbero stati in conformità alle norme di diritto internazionale privato applicabili.

263. In particolare, la Corte ritiene che nel caso di specie diverse leggi nazionali potrebbero essere astrattamente applicabili alla determinazione della proprietà del ricorrente sulla Statua. In particolare, il ricorrente, una persona giuridica statunitense (cfr. paragrafo 3), ha negoziato l'acquisto della Statua in Germania con una società con sede nel Liechtenstein (cfr. paragrafo 23) e l'ha acquistata tramite un contratto concluso nel Regno Unito (cfr. paragrafo 37).

264. Inoltre, la Corte osserva che l'esistenza di un interesse proprietario del ricorrente sulla Statua è stata stabilita dal diritto italiano, come dimostrato dal fatto che le autorità italiane hanno invitato il ricorrente, in qualità di attuale detentore del bene, a partecipare al procedimento interno in cui è stato adottato il provvedimento di confisca (cfr. paragrafo 74).

265. La Corte osserva inoltre che il ricorrente è stato in possesso della Statua senza alcuna interruzione, ad eccezione di quelle derivanti da contratti di prestito legittimi, dal 1977. Ritiene pertanto che, a prescindere dalle osservazioni di cui sopra sull'esistenza di una proprietà legittima, il tempo trascorso abbia avuto in ogni caso l'effetto di conferire al ricorrente un interesse proprietario al godimento pacifico della Statua che era sufficientemente consolidato e ponderato da equivalere a un "possesso" (cfr., *mutatis mutandis*, *Beyeler*, § 104; *Edwards*, § 55; *Depalle*, § 68, tutti sopra citati; cfr. anche *Hamer c. Belgio*, n. 21861/03, § 76, CEDU 2007 V (estratti), e *Mkhchyan c. Russia*, no. 54700/12, § 63, 7 febbraio 2017).

266. Alla luce di quanto sopra, la Corte baserà la sua analisi sul presupposto che nelle circostanze del caso di specie, considerate nel loro complesso, il ricorrente aveva un interesse proprietario al godimento pacifico della Statua che era sufficientemente consolidato e ponderato da equivalere a un "possesso" ai sensi della regola espressa nella prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, che è quindi applicabile *ratione materiae* alla denuncia in esame.

267. Di conseguenza, la Corte respinge l'obiezione del Governo sull'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

#### 4. Conclusioni complessive sulla ricevibilità

268. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per altri motivi elencati nell'articolo 35 della Convenzione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

### B. Sul merito

*1. Sussistenza di un'ingerenza e la norma applicabile dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.*

**(a) Le osservazioni del ricorrente**

269. Il ricorrente ha sostenuto che se il Bronzo era un “possesso” ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, è fuor di dubbio che l'ordine di confisca abbia costituito un'interferenza con il suo godimento pacifico.

**(b) Le osservazioni del Governo**

270. Il Governo ha negato che fosse stata commessa un'interferenza, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, con gli interessi proprietari del ricorrente protetti da tale disposizione. Si sono basati sugli stessi argomenti utilizzati per contestare l'esistenza di un interesse proprietario protetto dalla suddetta disposizione della Convenzione e lo *status* di vittima del ricorrente.

271. Il Governo ha inoltre sostenuto che se la Corte dovesse riconoscere che nel caso di specie si è verificata un'ingerenza, dovrebbe applicarsi solo la prima regola sancita dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. Secondo loro, il ricorrente non aveva chiaramente una proprietà formale. Dal momento che la Statua, sulla base del diritto interno pertinente, apparteneva al patrimonio inalienabile dello Stato, non si era verificata alcuna privazione della proprietà. In subordine, hanno sostenuto che l'interferenza in questione rientrava nel secondo paragrafo, in quanto forma di “controllo dell'uso della proprietà”.

**(c) La valutazione della Corte**

272. La Corte ribadisce che l'articolo 1 del Protocollo n. 1, che garantisce il diritto alla protezione della proprietà, contiene tre norme distinte: la prima norma, contenuta nella prima frase del primo paragrafo, è di carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento della proprietà; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo paragrafo, riguarda la privazione del possesso e la sottopone a determinate condizioni; la terza norma, enunciata nel secondo paragrafo, riconosce agli Stati contraenti il diritto, tra l'altro, di controllare l'uso della proprietà in funzione dell'interesse generale (cfr. *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, § 61, Serie A n. 52, e *Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], n. 22774/93, § 44, CEDU 1999-V). Le tre regole, tuttavia, non sono “distinte” nel senso di non collegate tra loro. La seconda e la terza norma riguardano casi particolari di interferenza con il diritto al pacifico godimento della proprietà e devono quindi essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima norma (cfr., tra le tante autorità, *J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], no. 44302/02, § 52, CEDU 2007 III, e *Broniowski c. Polonia* [GC], no. 31443/96, § 134, CEDU 2004-V).

273. La Corte ha già riconosciuto che il ricorrente è stato in grado di dimostrare che l'adozione del provvedimento di confisca ha limitato la sua capacità di disporre pienamente della Statua (cfr. paragrafo 229) e la possibilità che le autorità italiane riescano ad ottenerne il riconoscimento e l'esecuzione nel procedimento che hanno avviato negli Stati Uniti in conformità agli accordi internazionali in vigore tra i due Paesi (cfr. paragrafo 230). Alla luce di queste constatazioni, la Corte riconosce che l'emissione del provvedimento di confisca ha rappresentato un'interferenza con gli interessi proprietari del ricorrente tutelati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.

274. Per quanto riguarda la natura dell'interferenza, la complessità della situazione giuridica impedisce di classificarla in una categoria precisa. Il Governo ha sostenuto che, in base alla legge italiana, il Trust non è mai diventato proprietario della Statua in quanto appartenente al patrimonio culturale italiano a causa delle circostanze in cui è stata ritrovata e del suo legame culturale con il Paese, non è stata denunciata alle autorità nazionali competenti dopo il ritro-

vamento ed è stata successivamente esportata senza che fossero state rispettate le necessarie formalità doganali. Tuttavia, il ricorrente ha acquistato la Statua all'estero da un terzo e ne è in possesso da molto tempo. Per accertare se il ricorrente sia diventato proprietario, sarebbe necessario valutare le catene di trasferimento successive all'esportazione della Statua e la legge applicabile a tale contratto, questioni molto controverse tra le parti.

275. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che, da un lato, in assenza di una valida proprietà, sia applicabile solo la regola generale dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, perché in ogni caso la misura impugnata ha limitato il diritto del ricorrente di utilizzare il suo "possesso" (cfr., *mutatis mutandis*, *Sporrong e Lönnroth*, sopra citati, § 60, e *Pialopoulos e altri c. Grecia*, no. 37095/97, § 56, 15 febbraio 2001).

276. D'altra parte, supponendo l'esistenza di una valida proprietà, si applica la terza regola. La Corte ha infatti affermato che quando una misura di confisca è stata imposta indipendentemente dall'esistenza di una condanna penale, ma piuttosto a seguito di un distinto procedimento giudiziario "civile" (ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione) volto al recupero di beni che si ritiene siano stati acquisiti illecitamente, tale misura, anche se comporta la confisca irrevocabile dei beni, costituisce un controllo sull'uso dei beni (cfr. *Gogitidze e altri c. Georgia*, no. 36862/05, § 94, 12 maggio 2015, e la giurisprudenza ivi citata; *Bokova*, sopra citata, § 51; e *Aktiva DOO c. Serbia*, n. 23079/11, § 78, 19 gennaio 2021). La Corte ha anche ritenuto che il sequestro e la confisca di beni, la cui importazione era vietata dalla legge, equivalga a una misura di controllo dell'uso della proprietà (cfr. *AGOSI c. Regno Unito*, 24 ottobre 1986, § 51, Serie A n. 108). Lo stesso vale per la confisca di merci importate senza che siano state rispettate le necessarie dichiarazioni doganali (cfr. *Yaşaroğlu c. Türkiye*, n. 78661/11, § 53, 12 settembre 2023).

277. In ogni caso, la Corte non ritiene necessario pronunciarsi sull'applicazione della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nel caso di specie (cfr., per un approccio simile, *Aktiva DOO*, sopra citata, § 78, e *Denisova e Moiseyeva c. Russia*, n. 16903/03, § 55, 1° aprile 2010). Da tempo ritiene che la situazione di cui alla seconda frase del primo paragrafo di questa disposizione sia solo un caso particolare di interferenza con il diritto al pacifico godimento della proprietà, garantito dalla norma generale di cui alla prima frase. La Corte ritiene pertanto di dover esaminare la situazione denunciata alla luce di tale norma generale (cfr., *mutatis mutandis*, *Gladysheva c. Russia*, n. 7097/10, § 71, 6 dicembre 2011, e la giurisprudenza ivi citata, e *Alentseva c. Russia*, no. 31788/06, § 59, 17 novembre 2016), pur tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

278. A questo proposito, la Corte osserva che, a prescindere dalla norma applicabile dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, il caso in esame riguarda una questione molto particolare, vale a dire la protezione del patrimonio culturale e il recupero di un bene culturale esportato illegalmente attraverso una misura che, sebbene adottata nell'ambito di un procedimento penale, ha effetti civili (cfr. paragrafi 129-130).

279. La specificità dell'oggetto del presente caso è ulteriormente dimostrata dal fatto che misure analoghe volte al recupero di beni culturali esportati illecitamente sono state progressivamente disciplinate dal diritto internazionale (cfr. l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione UNESCO del 1970, citata al paragrafo 154, l'articolo 5 della Convenzione UNIDROIT del 1995, citata al paragrafo 160, e l'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali, citata al paragrafo 181) e dal diritto dell'Unione europea (cfr. la direttiva 2014/60/UE, citata ai paragrafi 182-184). Inoltre, l'articolo 18 della Convenzione UNESCO del 2001 prevede espressamente che il patrimonio cul-

turale subacqueo recuperato in modo incompatibile con tale Convenzione debba essere confiscato (cfr. paragrafo 165).

280. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che, a prescindere dalla norma applicabile ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la giustificazione dell'ingerenza in questione nel caso di specie debba essere valutata tenendo conto del fatto che, a causa della natura unica e insostituibile dei beni culturali, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di patrimonio culturale (cfr. *Petar Matas c. Croazia*, no. 40581/12, § 40, 4 ottobre 2016; *SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia* (dec.), no. 61093/00, CEDU 2005 XIII (estratti); *Kozacıoğlu c. Turchia* [GC], no. 2334/03, § 54, 19 febbraio 2009; e *Sinan Yildiz e altri c. Turchia* (dec.), no. 37959/04, 12 gennaio 2010).

281. La Corte ribadisce che, affinché un'ingerenza sia compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, deve essere legittima, di interesse generale e proporzionata, ossia deve raggiungere un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo (cfr., ad esempio, *Pařízek c. Repubblica Ceca*, n. 76286/14, § 42, con ulteriori riferimenti, 12 gennaio 2023). La Corte esaminerà queste tre fasi in successione.

## 2. Conformità all'articolo 1 del Protocollo n. 1

### (a) La conformità della misura con il principio di legalità

#### (i) Le osservazioni del ricorrente

282. Il ricorrente ha ammesso che la legge italiana impone a chiunque voglia esportare un oggetto potenzialmente di interesse culturale di dichiararlo a un ufficio esportazioni e di ottenere l'autorizzazione. Se l'ufficio esportazioni negava l'approvazione e dichiarava l'oggetto di interesse culturale, non poteva essere esportato senza una licenza o un certificato speciale.

283. Tuttavia, il ricorrente lamentava che l'articolo 174 § 3 del Decreto n. 42/2004 non era in vigore quando il Bronzo era stato scoperto e poi acquistato dallo stesso, e che la legge allora in vigore era stata modificata più volte tra il 1965 e la data di adozione del provvedimento di confisca. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza prevalente prima del 2015 aveva considerato la misura in questione di natura penale e, di conseguenza, la sua imposizione non poteva essere prevista per due motivi. In primo luogo, il ricorrente non era stato coinvolto nella commissione del reato di esportazione illegale e, in secondo luogo, l'acquisto della Statua era stato concluso al di fuori della giurisdizione italiana.

284. Inoltre, secondo il ricorrente, la disposizione in vigore al momento dell'acquisizione della Statua era stata dichiarata incostituzionale nella misura in cui consentiva di imporre la misura della confisca a terzi "non coinvolti nel reato" (cfr. paragrafo 125). La disposizione attualmente in vigore è stata introdotta dall'articolo 23 della legge n. 88/1998 (cfr. paragrafo 119). Pertanto, quando aveva acquistato la Statua, non poteva ragionevolmente prevedere lo standard di diligenza che le era stato richiesto, soprattutto perché l'interpretazione da parte dei tribunali nazionali della nozione di "persona estranea al reato" era stata, a suo avviso, incoerente.

285. Il ricorrente ha inoltre affermato che, quando la Statua era stata esportata dall'Italia, l'opinione prevalente era che la misura contestata non potesse essere applicata quando l'oggetto in questione si trovava al di fuori dell'Italia e che, prima di una riforma legislativa del 2022 (che ha introdotto gli articoli 518-*undecies* e 518-*duodevicies* nel Codice penale), il diritto interno non chiariva se la misura potesse essere imposta anche quando il reato era caduto in prescrizione.

286. Infine, il ricorrente ha sostenuto che l'articolo 174, paragrafo 3, del decreto n. 42/2004 mancava di chiarezza in quanto non imponeva alcun termine entro il quale lo Stato poteva

imporre la misura e che, di conseguenza, le autorità italiane avevano potuto confiscare la Statua più di trent'anni dopo essere venute a conoscenza della sua ubicazione. Il ricorrente ha invocato gli articoli 77 e 78 del Decreto n. 42/2004, come recentemente modificato, che fissano un termine di tre anni dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza dell'ubicazione del bene per le richieste di restituzione di beni culturali presentate nei confronti dell'Italia.

*(ii) Le osservazioni del Governo*

287. Il Governo ha sostenuto che l'articolo 174, paragrafo 3, del Decreto n. 42/2004 non era stato applicato retroattivamente a danno della ricorrente, in quanto si era limitato a trasporre, in un'unica disposizione, la norma già esistente dell'articolo 66 della legge n. 1089/1939 (cfr. paragrafo 113), che era stata incorporata nell'articolo 301 del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973 in materia doganale (cfr. paragrafo 117).

288. Hanno inoltre sostenuto che le successive modifiche legislative a cui fa riferimento il Trust sono state in realtà favorevoli al ricorrente, in quanto hanno introdotto l'impossibilità di imporre la misura a coloro che potevano dimostrare di essere "persone estranee al reato" ai sensi della giurisprudenza interna consolidata, nonché il diritto a un'udienza pubblica durante il procedimento giudiziario volto all'imposizione della misura contestata.

289. Il Governo ha allegato le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che chiariscono la nozione di "persona estranea al reato" e ha sostenuto che, alla luce di tali sentenze, lo standard di diligenza richiesto al ricorrente era chiaro e prevedibile.

290. Il Governo ha inoltre affermato che non è vero che la misura non può essere applicata quando il bene culturale si trova al di fuori del territorio italiano e che, in realtà, i tribunali nazionali avevano già osservato che il ricorrente si era limitato a citare pareri accademici al riguardo.

291. Per quanto riguarda l'asserita mancanza di chiarezza della base giuridica, a causa dell'assenza di un termine, il Governo ha sostenuto che il caso in questione si differenziava dai casi in cui la Corte aveva ritenuto di sollevare una questione ai sensi della Convenzione, in quanto riguardava una misura non di natura penale e volta al mero recupero di un bene già di proprietà dello Stato.

292. Infine, il Governo ha osservato che, anche in assenza di un termine, alcune limitazioni procedurali si applicavano al caso in questione. In particolare, dopo una prima decisione del giudice dell'esecuzione sulla questione della confisca, qualsiasi nuova domanda relativa agli stessi fatti sarebbe dichiarata irricevibile se non fosse accompagnata da nuovi elementi (come una modifica della legge o la pronuncia di una sentenza pertinente da parte di un tribunale superiore o sovranazionale).

*(iii) La valutazione della Corte*

*(1) Principi generali*

293. La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi interferenza da parte di un'autorità pubblica nel godimento pacifico dei beni deve essere legittima. Lo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insito in tutti gli articoli della Convenzione (cfr. *Ex Re di Grecia e altri*, § 79, e *Beyeler*, § 108, entrambi sopra citati). Quando parla di "legge", l'articolo 1 del Protocollo n. 1 allude allo stesso concetto a cui la Convenzione fa riferimento altrove quando utilizza tale termine - un concetto che comprende il diritto statutario e la giurisprudenza (cfr. *Bežanić e Baškarad c. Croazia*, nn. 16140/15 e 13322/16, § 62, 19 maggio 2022, e *Tokel c. Turchia*, n. 23662/08, § 74, 9 febbraio 2021).

294. L'esistenza di una base giuridica nel diritto interno non basta, di per sé, a soddisfare il principio di legalità. Il requisito della legittimità richiede anche il rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto interno (cfr. *East West Alliance Limited c. Ucraina*, n. 19336/04, § 167, 23 gennaio 2014, e *Zlinsat, spol. S r.o. c. Bulgaria*, n. 57785/00, §§ 97-98, 15 giugno 2006). Inoltre, la base giuridica deve avere una certa qualità, ossia deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze (cfr. *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], no. 38433/09, § 187, CEDU 2012), essere compatibile con lo Stato di diritto e fornire sufficienti garanzie procedurali contro l'arbitrarietà (cfr. *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], n. 71243/01, § 96, 25 ottobre 2012).

295. Per quanto riguarda la nozione di "prevedibilità" in materia civile, la sua portata dipende in misura considerevole dal contenuto dello strumento in questione, dal settore che è destinato a coprire e dal numero e dallo status dei destinatari (cfr., tra le altre autorità, *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia*, sopra citata, § 97, 25 ottobre 2012). La legge applicabile deve inoltre fornire garanzie procedurali minime commisurate all'importanza del principio in questione (cfr. *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano*, sopra citata, § 97, e la giurisprudenza ivi citata).

296. La Corte ha affermato che una legge può comunque soddisfare il requisito della prevedibilità anche se l'interessato deve avvalersi di un'adeguata consulenza legale per valutare, in misura ragionevole rispetto alle circostanze, le conseguenze che una determinata azione può comportare. Ciò è particolarmente vero per le persone che svolgono un'attività professionale, abituate a procedere con un elevato grado di cautela nell'esercizio della loro professione. Per questo motivo ci si può aspettare che essi prestino particolare attenzione nel valutare i rischi che tale attività comporta (cfr. *Lekić c. Slovenia* [GC], no. 36480/07, § 97, 11 dicembre 2018, e la giurisprudenza ivi citata). Lo stesso può dirsi per le persone che svolgono attività commerciali (cfr., tra le altre autorità, *Forminster Enterprises Limited c. Repubblica Ceca*, no. 38238/04, § 65, 9 ottobre 2008; *Lekić*, sopra citata, § 97, con ulteriori riferimenti; e *NIT S.R.L. v. the Republic of Moldova* [GC], no. 28470/12, § 161, 5 aprile 2022).

297. La Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza che, per quanto una disposizione giuridica possa essere formulata in modo chiaro, in qualsiasi sistema di diritto esiste un inevitabile elemento di interpretazione giudiziaria. Ci sarà sempre bisogno di chiarire i punti dubbi e di adattarsi alle circostanze che cambiano. Anche in questo caso, la certezza è altamente auspicabile, ma può portare con sé un'eccessiva rigidità e la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutare delle circostanze. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini più o meno vaghi e la loro interpretazione e applicazione sono questioni di prassi (cfr. *AO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, n. 14902/04, § 568, 20 settembre 2011). Il ruolo del giudizio conferito ai tribunali è proprio quello di dissipare i dubbi interpretativi che permangono (cfr. *Bežanić e Baškarad c. Croazia*, nn. 16140/15 e 13322/16, § 63, 19 maggio 2022). Ciò significa che il requisito della prevedibilità che il termine "legge" implica non può essere letto nel senso di escludere la graduale chiarificazione delle norme attraverso l'interpretazione giudiziaria di caso in caso, a condizione che lo sviluppo risultante rimanga coerente con l'essenza della disposizione e possa essere ragionevolmente previsto (cfr. *Kopytok c. Russia*, n. 48812/09, § 34, 15 gennaio 2019). Al contrario, un'interpretazione giurisprudenziale incoerente delle disposizioni nazionali pertinenti è un fattore che potrebbe portare a risultati imprevedibili o arbitrari e privare gli individui di un'effettiva tutela dei loro diritti e che, di conseguenza, è in contrasto con il requisito della legittimità (cfr. *Carbonara e Ventura c. Italia*, n. 24638/94, § 65, CEDU 2000 VI).

298. Per quanto riguarda le garanzie procedurali a disposizione dell'individuo, la Corte ha

affermato che esse saranno particolarmente importanti per determinare se lo Stato convenuto, nel fissare il quadro normativo, sia rimasto all'interno del suo margine di apprezzamento (cfr. *Connors c. Regno Unito*, n. 66746/01, § 83, 27 maggio 2004). Ciò che è richiesto a titolo di salvaguardia dipenderà, almeno in una certa misura, dalla natura e dalla portata dell'interferenza in questione (cfr. *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, n. 21722/11, § 170, CEDU 2013).

(2) Applicazione dei principi suddetti al caso di specie

299. La Corte nota che le parti non hanno contestato il fatto che la misura contestata avesse un fondamento nel diritto interno, ossia l'articolo 174 § 3 del Decreto Legislativo n. 42/2004 (cfr. paragrafo 121), in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di confisca; e osserva che questa disposizione riproduceva, con lievi modifiche, la norma contenuta nell'articolo 66 della legge n. 1089/1939 (cfr. paragrafo 113), che era in vigore al momento del ritrovamento della Statua e del suo acquisto da parte del ricorrente, e che è stata successivamente recepita nell'articolo 123 § 3 del Decreto n. 490/1999 (cfr. paragrafo 120 *supra*).

300. Tuttavia, le parti sono in disaccordo sulla qualità di tale base giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in particolare per quanto riguarda la chiarezza e la prevedibilità: (i) dello standard di diligenza richiesto all'acquirente di un bene culturale per l'imposizione della misura contestata; (ii) della possibilità di imporre la misura anche se il reato era caduto in prescrizione; (iii) della possibilità di imporre la misura quando il bene si trovava al di fuori del territorio italiano; e (iv) dell'assenza di un termine per l'imposizione della misura.

- *Standard di diligenza richiesto all'acquirente di un bene culturale per l'imposizione della misura contestata*

301. Per quanto riguarda la prevedibilità dello standard di diligenza richiesto a un acquirente di beni culturali, la Corte osserva che tale aspetto è stato progressivamente chiarito nel diritto interno e nella giurisprudenza.

302. L'articolo 66, comma 3, della legge n. 1089/1939 (cfr. paragrafo 113), imponeva la confisca obbligatoria degli oggetti di interesse culturale esportati illegalmente o tentati di esportazione illegale, e prevedeva che venisse effettuata in conformità alle disposizioni sulla confisca delle merci di contrabbando, ossia l'articolo 301, comma 1, del decreto n. 43/1973 (cfr. paragrafo 117).

303. Le condizioni per imporre tale misura sono state chiarite dalla giurisprudenza nazionale. In particolare, con la sentenza n. 229 del 1974, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 301 § 1 del decreto n. 43/1973 nella misura in cui consentiva l'imposizione della misura a una "persona estranea al reato", ossia a chi non era a conoscenza o comunque non ha agevolato, per "difetto di vigilanza", la commissione del reato di contrabbando (cfr. paragrafo 124). Questo approccio è stato successivamente seguito dalla Corte di Cassazione (cfr. paragrafo 127).

304. Per quanto riguarda in particolare la disposizione relativa alla confisca dei beni culturali esportati illegalmente, ossia l'articolo 66, comma 3, della legge n. 1089/1939, nella sentenza n. 2 del 19 gennaio 1987 la Corte Costituzionale ha espressamente chiarito che per "persona estranea al reato" si intende una persona "che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto" per difetto di vigilanza (cfr. paragrafo 125), mentre nella sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997 ha osservato che un individuo che si considerava estraneo al reato doveva dimostrare che l'acquisto era avvenuto ignorando, senza colpa, l'origine illecita dell'oggetto (paragrafo 126).

305. A seguito delle sentenze citate, la nozione di "persona estranea al reato" è stata espressamente inserita nel testo dell'articolo 66, comma 3, della legge n. 1089/1939 attraverso l'ar-

articolo 23 della legge n. 88/1998 (cfr. paragrafo 119) e poi recepita nell'articolo 123, comma 3, del decreto 490/1999 (cfr. paragrafo 120) e, successivamente, nell'articolo 174, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 (cfr. paragrafo 121), la disposizione applicata nel caso del ricorrente.

306. La Corte ritiene pertanto che, al momento dell'emissione del provvedimento di confisca, ossia nel momento in cui si è verificata l'ingerenza in questione nel presente caso (cfr. paragrafo 273), la nozione di "persona estranea al reato" fosse chiaramente stabilita dalla giurisprudenza italiana. La Corte osserva che la Corte di Cassazione ha respinto il reclamo del ricorrente sulla mancanza di prevedibilità della base giuridica della confisca per questo motivo (cfr. paragrafo 102). La Corte non vede alcun motivo per dissentire da questa valutazione.

307. Per quanto riguarda la questione se i rappresentanti del ricorrente abbiano agito con la diligenza richiesta quando hanno acquisito la Statua (cfr. paragrafi 283-284), essa sarà esaminata dalla Corte nell'ambito della valutazione della proporzionalità (cfr. paragrafi 380-390).

- *Imposizione della misura anche se il reato è caduto in prescrizione*

308. Per quanto riguarda il fatto che fosse prevedibile che la misura contestata potesse essere imposta quando il reato in questione, in particolare l'esportazione illegale di un bene culturale, non era stato commesso dal proprietario ed era caduto in prescrizione nei confronti dell'imputato, la Corte ribadisce che ogni confisca deve essere vista nel suo contesto (cfr. *Balsamo c. San Marino*, nn. 20319/17 e 21414/17, § 64, 8 ottobre 2019).

309. A questo proposito, la Corte deve esaminare se la misura avesse un carattere esclusivamente punitivo, così da dover essere basata esclusivamente su una condanna, in un procedimento in cui il proprietario era l'imputato.

310. In primo luogo, la Corte ritiene che anche nel caso di confische punitive, quando i tribunali nazionali ritengono che tutti gli elementi del reato siano stati commessi, pur interrompendo il procedimento in quanto prescritto, una confisca è possibile se i diritti della difesa sono stati rispettati (cfr. *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia*, n. 1828/06 e altri 2, § 261, 28 giugno 2018, con riferimento a una situazione in cui, tuttavia, la misura non era proporzionata).

311. In secondo luogo, la Corte ribadisce che è una caratteristica comune a diverse giurisdizioni che i tribunali penali prendano decisioni di natura non punitiva (cfr. *Balsamo*, sopra citata, § 63). La Corte ha già affermato in precedenza che la confisca non è una misura limitata alla sfera del diritto penale, ma che si riscontra ampiamente nella sfera del diritto amministrativo, dove gli oggetti passibili di confisca includono, ad esempio, beni importati illegalmente (cfr. *AGOSI*, sopra citata, § 64).

312. La Corte ha inoltre affermato che questi tipi di confisca, siano essi effettuati o meno da tribunali di giurisdizione penale, essendo di natura riparatoria, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della Convenzione (cfr. *Ulemek c. Serbia* (dec.), no. 41680/13, §§ 55-58, 2 febbraio 2021, e la giurisprudenza ivi citata; in contrasto con, ad esempio, *Welch c. Regno Unito*, n. 17440/90, §§ 28-35, 9 febbraio 1995; *Varvara c. Italia*, n. 17475/09, § 72, 29 ottobre 2013; e *G.I.E.M. S.R.L. e altri*, sopra citata, § 233).

313. Di conseguenza, ha ritenuto che questi tipi di confisca, essendo finalizzati al recupero di un bene di interesse pubblico, possano essere applicati a terzi che possiedono gli oggetti in questione in assenza di una loro partecipazione al procedimento penale, di una condanna penale o di un accertamento di colpevolezza, a condizione che il fatto del possesso acquisito illegalmente sia stato oggettivamente accertato (cfr., tra le altre autorità, *Yildirim c. Italia* (dec.), n. 38602/02, 10 aprile 2003; *Telbis e Viziteu c. Romania*, no. 47911/15, § 49, 26 giugno 2018; *Balsamo*, sopra citata, §§ 60-65; e *Voiculescu e altri c. Romania* (dec.), no. 502/15, §§ 12-14,

22 febbraio 2022), e che le persone interessate abbiano avuto il diritto di presentare le proprie argomentazioni alle autorità competenti (cfr. *Yildirim* (dec.), e *Balsamo*, § 63, entrambi sopra citati); in questo contesto, una ragionevole possibilità di sottoporre il caso alle autorità, dopo la conclusione del procedimento penale, è sufficiente ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. *Zaghini c. San Marino*, n. 3405/21, § 67, 11 maggio 2023).

314. Nelle circostanze specifiche del caso di specie, la Corte osserva che la confisca in questione, applicabile sia all'imputato di esportazione illecita di beni culturali sia a terzi, estranei al reato, in possesso degli stessi oggetti, non aveva uno scopo punitivo primario. A prescindere dal fatto che possa essere una sanzione anche nei confronti di chi è accusato di un reato, secondo la Corte di Cassazione tale misura, di natura amministrativa, risponde a una "funzione prioritariamente recuperatoria". Essa aveva sia la funzione di riottenere il controllo su oggetti che, essendo *extra commercium*, erano di proprietà dello Stato e non potevano essere appropriati da privati (anche terzi), sia quella di impedire che oggetti di interesse culturale di proprietà privata uscissero dal territorio dello Stato senza essere sottoposti al suo controllo, sulla base del solo accertamento del fatto (esportazione illecita) e indipendentemente dal fatto che l'individuo che possedeva o era in possesso degli oggetti avesse commesso un reato (fatta salva la valutazione della possibilità di qualificarlo come "persona estranea al reato"), o che vi fosse stata una condanna formale per tale reato (cfr. paragrafo 130). La misura era quindi finalizzata al recupero di un oggetto specifico, al fine di garantire il rispetto dell'interesse pubblico violato da un'esportazione illegale attraverso il ripristino della "situazione originaria di dominio pubblico" (cfr. paragrafo 99).

315. La Corte osserva inoltre che, al momento dell'acquisto della Statua da parte del Trust nel 1977, la giurisprudenza nazionale prevedeva già che la confisca potesse essere imposta a terzi che possedevano o erano in possesso dell'oggetto di contrabbando, se si poteva dimostrare che erano stati almeno negligenti (cfr. paragrafo 124). La possibilità di imporre la misura non era quindi legata alla commissione o alla partecipazione al reato.

316. È vero che solo nel 1980 ha la Corte di Cassazione espressamente chiarito che la misura doveva essere imposta anche nei casi in cui l'imputato accusato di esportazione illegale fosse stato assolto o dichiarato altrimenti non punibile per motivi che non escludevano il fatto materiale del reato, in particolare l'esportazione illegale (cfr. paragrafo 129). Tuttavia, alla luce della finalità principalmente recuperatoria della misura (cfr. paragrafo 314), e dato che era già chiaro che poteva essere imposta a terzi che non avevano commesso il reato ma erano almeno negligenti (cfr. paragrafo 315), la Corte ritiene che si trattasse di una mera precisazione che era coerente con l'essenza della disposizione e che poteva quindi essere ragionevolmente prevista (cfr. paragrafo 297).

317. Di conseguenza, la Corte ritiene che la base giuridica non mancasse di chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda la possibilità di applicare la misura quando il reato era caduto in prescrizione.

- *Possibilità di imporre la misura quando l'oggetto si trova al di fuori del territorio dello Stato*

318. Per quanto riguarda l'osservazione del ricorrente secondo cui la misura sarebbe stata imposta in violazione del diritto interno, in quanto quest'ultimo non consentiva la confisca di oggetti situati al di fuori del territorio dello Stato, la Corte osserva che i tribunali nazionali hanno già affrontato la questione, osservando che l'argomentazione del ricorrente era stata avanzata solo in pareri accademici e che non vi erano esempi di giurisprudenza che giustificassero tale conclusione. Al contrario, l'adozione del provvedimento di confisca era una con-

dizione necessaria per presentare richieste di cooperazione giudiziaria internazionale finalizzate al recupero di un bene culturale situato al di fuori del territorio dello Stato (cfr. paragrafo 79).

319. Come osservato dal Governo, la Corte nota che il ricorrente non ha fornito altri argomenti pertinenti, né davanti ai tribunali nazionali né davanti alla Corte.

320. La Corte, ribadendo che il suo potere di controllare l'osservanza del diritto interno è limitato ai casi di applicazione manifestamente erranea delle disposizioni giuridiche impugnate o di conclusioni arbitrarie (cfr. *Beyeler*, sopra citata, § 108, *BENet Praha, spol. s r.o. c. Repubblica Ceca*, no. 33908/04, § 97, 24 febbraio 2011, e *BTS Holding, a.s. c. Slovacchia*, no. 55617/17, § 65, 30 giugno 2022), ritiene che nel caso di specie il ricorrente non abbia fornito alcuna documentazione in grado di corroborare la sua tesi e di dimostrare che le autorità giudiziarie nazionali abbiano applicato il diritto interno in modo arbitrario o irragionevole.

- *Assenza di un termine per l'imposizione del provvedimento*

321. Per quanto riguarda il reclamo del ricorrente relativo all'assenza di un termine per l'adozione del provvedimento, la Corte ha precedentemente affermato che una legge nazionale può mancare di prevedibilità quando lascia aperto il termine per l'esercizio di determinati poteri o azioni da parte delle autorità nazionali (cfr. *Beyeler*, § 109, e *Dimitrovi*, § 46, entrambi sopra citati).

322. Tuttavia, la Corte ribadisce che l'esistenza di sufficienti garanzie procedurali deve essere valutata tenendo conto, almeno tra gli altri fattori, della natura e della portata dell'interferenza in questione (cfr. *Ivashchenko c. Russia*, n. 61064/10, § 170, 13 febbraio 2018). La Corte deve quindi tenere conto del fatto che nel campo del patrimonio culturale gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, anche perché la misura in questione persegue l'obiettivo di recuperare un oggetto unico e insostituibile (cfr. paragrafo 280).

323. A questo proposito, la Corte osserva che l'assenza di una prescrizione o di un termine per le azioni di recupero dei beni culturali rubati o esportati illegalmente sembra essere una caratteristica distintiva di diversi Paesi, anche all'interno del Consiglio d'Europa (cfr. la Relazione esplicativa della Convenzione UNIDROIT del 1995, citata al paragrafo 161).

324. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l'assenza di un termine non sia un fattore che, da solo, possa automaticamente portare alla conclusione che l'ingerenza in questione sia stata imprevedibile o arbitraria e quindi incompatibile con il principio di legalità ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1. In ogni caso, come la Corte ha già affermato, questo elemento di incertezza nello statuto e il notevole margine di manovra concesso alle autorità da questo punto di vista sono considerazioni materiali da prendere in considerazione per determinare se la misura denunciata abbia raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti (cfr. *Beyeler*, sopra citata, § 110; *Alentseva*, sopra citata, § 66; e, *mutatis mutandis*, *Zelenchuk e Tsytysyura c. Ucraina*, nn. 846/16 e 1075/16, § 106, 22 maggio 2018; e *Béla Németh c. Ungheria*, n. 73303/14, § 40, 17 dicembre 2020; (cfr. paragrafi 391-400)).

(3) Conclusioni sulla conformità della misura al principio di legalità

325. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che la base giuridica della misura contestata era sufficientemente chiara, prevedibile e compatibile con lo Stato di diritto, e che pertanto era conforme al principio di legalità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

**(b) Se la misura è stata adottata nell'interesse pubblico o generale**

(i) *Le osservazioni del ricorrente*

326. Pur ammettendo che la tutela del patrimonio culturale fosse una finalità legittima ai sensi della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato

dalle autorità giudiziarie nazionali e ribadito dal Governo, la Statua non faceva parte del patrimonio culturale italiano. La misura contestata non era quindi giustificata da alcun interesse pubblico o generale.

327. Il Trust ha sottolineato che la Convenzione UNESCO del 1970 non ha effetto retroattivo e che quindi non è applicabile al caso in questione. In ogni caso, la Statua non rientrava in nessuna delle categorie previste dall'articolo 4 per l'identificazione del patrimonio culturale di uno Stato. Secondo il ricorrente, la Statua non era una creazione del "genio individuale o collettivo" italiano, essendo molto probabilmente opera dello scultore greco Lisippo, e non c'era alcuna prova che fosse stata creata sul territorio italiano. Il Trust ha inoltre affermato che non esistevano prove che dimostrassero il ritrovamento dei Bronzi nelle acque territoriali italiane e che il Governo non poteva basarsi sulla nozione storica di un "continuum" tra la cultura greca e quella romana, in quanto tale connessione era molto tenue e, in ogni caso, non aveva alcuna rilevanza ai sensi della Convenzione UNESCO del 1970 o del diritto internazionale generale.

328. Il ricorrente ha inoltre ammesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, è legittimo che uno Stato adotti misure volte ad acquisire il controllo sui beni culturali al fine di facilitare nel modo più efficace l'ampio accesso del pubblico alle opere d'arte legalmente presenti sul suo territorio. Tuttavia, secondo il Trust, questo principio giustificava il mantenimento della Statua al Getty Museum, dove era stata resa accessibile al pubblico e conservata con cura. Per contro, il Governo non ha chiarito come intendeva facilitare in modo più efficace l'accesso alla Statua per il pubblico in generale.

329. Infine, il ricorrente ha sostenuto che, se la Corte dovesse ritenere che la misura contestata abbia perseguito uno scopo legittimo, a tale scopo dovrebbe essere attribuito un peso limitato nell'esercizio di bilanciamento tra interessi concorrenti.

*(ii) Le osservazioni del Governo*

330. Il Governo ha sostenuto che la Statua fa indubbiamente parte del patrimonio culturale italiano e che la misura di recupero ha quindi perseguito il legittimo obiettivo di garantire il rispetto sostanziale del patrimonio culturale nazionale e la sua protezione per l'interesse generale alla sua custodia, conservazione e possibile fruizione generale. Hanno ritenuto che questa dichiarazione fosse coerente con il quadro giuridico nazionale e internazionale relativo all'identificazione del patrimonio culturale di uno Stato.

331. Per quanto riguarda il quadro giuridico nazionale, il Governo ha sostenuto che la Statua è un oggetto di "interesse artistico, storico ... che testimonia i valori della civiltà", come stabilito dall'articolo 2 § 1 del Decreto Legislativo n. 42/2004, che appartengono allo Stato, come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1. Secondo loro, ai sensi dell'articolo 54 § 1 di tale decreto, tali oggetti erano inalienabili, impedendo così qualsiasi valido trasferimento di proprietà o un'acquisizione *a non domino*.

332. Per quanto riguarda il quadro giuridico internazionale, il Governo ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 4 § 1 (b) della Convenzione UNESCO del 1970, i beni culturali che si trovano sul territorio nazionale fanno parte del patrimonio culturale di uno Stato. Secondo il Governo, nel procedimento interno era stato accertato che la Statua era stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane e i ricorrenti non avevano sollevato tale questione nel ricorso per cassazione e nel ricorso alla Corte.

333. Il Governo ha inoltre affermato che, secondo la prassi internazionale, i beni culturali rinvenuti in mare nel corso del XX secolo erano comunemente accettati come appartenenti allo Stato costiero in cui erano stati rinvenuti, anche se di origine ellenica. Secondo il Governo,

questo argomento è stato riconosciuto anche dal Getty Museum, che ha restituito diverse opere d'arte di origine ellenica rinvenute in territorio italiano.

334. Inoltre, il Governo ha sostenuto che non si poteva escludere che la Statua facesse parte del patrimonio culturale italiano sulla base dell'articolo 4 § 1 (a) della Convenzione UNESCO del 1970, che si riferiva ai “beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creato sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio”. Il Governo ha sostenuto che non si poteva stabilire con certezza che la Statua fosse opera di Lisippo e che, anche supponendo che l'avesse creata, egli avesse vissuto nell'Italia meridionale. Secondo il Governo, la teoria dei ricorrenti sull'origine greca della Statua era priva di fondamento e non teneva conto del *continuum* tra la civiltà greca e la successiva esperienza culturale romana, a cui la Corte di Cassazione aveva fatto riferimento nel procedimento interno.

(iii) *La valutazione della Corte*

335. A prescindere dalla norma applicabile dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, qualsiasi ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni può essere giustificata solo se risponde a un legittimo interesse generale (cfr. *Beyeler*, § 111, e *Lekić*, § 106, entrambi sopra citati). Il principio del “giusto equilibrio” insito nell'articolo 1 del Protocollo n. 1 presuppone di per sé l'esistenza di un interesse generale della comunità (cfr. *Đokić c. Bosnia-Erzegovina*, n. 6518/04, § 57, 27 maggio 2010).

336. La Corte ritiene che la sostanza dell'interesse generale richiamato dal Governo e fortemente contestato dal ricorrente richieda un esame approfondito (cfr., *mutatis mutandis*, *S.A.S. c. Francia* [GC], no. 43835/11, § 114, CEDU 2014 (estratti), e *Y.Y. c. Turchia*, n. 14793/08, § 77, CEDU 2015 (estratti)), in quanto il caso di specie lascia alcuni dubbi sulla realizzazione dello scopo invocato per giustificare la misura contestata.

337. La Corte valuterà quindi se l'interesse generale menzionato dal Governo possa essere considerato legittimo ai fini della Convenzione e se, nelle circostanze specifiche del caso di specie, la misura fosse volta a soddisfare tale interesse.

338. Nel farlo, la Corte terrà conto del fatto che la Convenzione non può essere interpretata nel vuoto, ma in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Come indicato nell'articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, si dovrebbe tenere conto di “ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti” (cfr. *Demir e Baykara c. Turchia* [GC], no. 34503/97, § 67, CEDU 2008; *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], no. 41615/07, § 131, CEDU 2010; *Nait-Liman v. Switzerland* [GC], no. 51357/07, § 174, 15 marzo 2018; e *X e altri c. Bulgaria* [GC], n. 22457/16, § 179, 2 febbraio 2021). Inoltre, la Corte ribadisce di aver sempre fatto riferimento al carattere “vivente” della Convenzione, che deve essere interpretata alla luce delle condizioni attuali, e di aver tenuto conto dell'evoluzione delle norme di diritto nazionale e internazionale nell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione (cfr. *Demir e Baykara*, sopra citata, § 68).

339. In particolare, nel determinare se gli Stati avessero un legittimo interesse generale ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha spesso preso in considerazione se le misure contestate costituissero un obbligo ai sensi di altri trattati internazionali (cfr., ad esempio, *Karapetyan*, sopra citata, § 34; *Gyrlyan c. Russia*, no. 35943/15, § 23, 9 ottobre 2018; e *Denisova e Moiseyeva*, sopra citata, § 58).

(1) *La protezione del patrimonio culturale come interesse legittimo in generale*

340. La Corte sottolinea che la protezione del patrimonio culturale e artistico di un paese è un obiettivo legittimo ai fini della Convenzione, tenendo conto anche del margine di ap-

prezzamento di cui godono le autorità nazionali nel determinare ciò che è nell'interesse generale della comunità (cfr. *Beyeler*, sopra citata, § 112; *SCEA Ferme de Fresnoy*, sopra citata; *Debelianovi v. Bulgaria*, n. 61951/00, § 54, 29 marzo 2007; *Valette e Doherier c. Francia* (dec.), n. 6054/10, § 20, 29 novembre 2011; *Fürst von Thurn und Taxis c. Germania* (dec.), n. 26367/10, § 21, 14 maggio 2013; e *Petar Matas*, sopra citata, § 40). La conservazione del patrimonio culturale e, se del caso, il suo utilizzo sostenibile, hanno come obiettivo, oltre al mantenimento di una certa qualità della vita, la salvaguardia delle radici storiche, culturali e artistiche di una regione e dei suoi abitanti. In quanto tali, sono un valore essenziale, la cui tutela e promozione spetta alle autorità pubbliche (cfr. *Debelianovi c. Bulgaria*, no. 61951/00, § 54, 29 marzo 2007; *Kozacioğlu*, sopra citata, § 54; *Potomska e Potomski c. Polonia*, no. 33949/05, § 64, 29 marzo 2011; *Bogdel v. Lithuania*, no. 41248/06, § 60, 26 novembre 2013; *Petar Matas*, sopra citata, § 35; *Kristiana Ltd. v. Lithuania*, no. 36184/13, § 104, 6 febbraio 2018; e *Malliakou e altri c. Grecia*, n. 78005/11, § 57, 8 novembre 2018; cfr. anche, *mutatis mutandis*, *Ahunbay e altri c. Turchia* (dec.), n. 6080/06, § 22, 29 gennaio 2019).

341. La legittimità dello scopo di proteggere il patrimonio culturale è ulteriormente dimostrata dai successivi sviluppi del quadro giuridico internazionale ed europeo (cfr. paragrafo 338). A questo proposito, la Corte osserva che diversi strumenti internazionali sottolineano l'importanza di proteggere i beni culturali dall'esportazione illegale, come la Convenzione dell'UNESCO del 1970 (cfr. paragrafi 150-156) e la Convenzione UNIDROIT del 1995 (cfr. paragrafi 157-160). Analogamente, lo stesso scopo è sottolineato nel diritto dell'Unione europea, in particolare nella direttiva 2014/60/UE (cfr. paragrafi 182-183) e nel regolamento 116/2009/CE (cfr. paragrafo 184). Inoltre, altri strumenti prevedono la protezione in termini generali del patrimonio culturale, come la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (cfr. paragrafi 170-173) e la sua versione riveduta (cfr. paragrafi 174-176), la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (cfr. paragrafi 162-169) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali (cfr. paragrafi 177-181).

342. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che non possa essere messa in discussione la legittimità, ai sensi della Convenzione, delle misure statali volte a proteggere il patrimonio culturale dall'esportazione illecita dal Paese d'origine, o a garantirne il recupero e la restituzione nel caso in cui l'atto illecito abbia comunque avuto luogo, in entrambi i casi al fine di facilitare nel modo più efficace l'ampio accesso del pubblico alle opere d'arte.

(2) Se la misura fosse finalizzata alla tutela del patrimonio culturale nelle circostanze specifiche del caso di specie

343. Tuttavia, le parti non erano d'accordo sul fatto che la misura contestata perseguisse lo scopo di proteggere il patrimonio culturale nelle circostanze specifiche del caso in questione. Il disaccordo tra le parti riguardava il luogo del ritrovamento della Statua e la sua rilevanza per determinare se la misura fosse stata adottata nell'interesse generale della protezione del patrimonio culturale. La Corte valuterà quindi se la misura di confisca era volta a perseguire lo scopo legittimo invocato dal Governo ed era idonea a perseguire tale scopo (cfr., *mutatis mutandis*, *Bayev e altri c. Russia*, nn. 67667/09 e altri 2, § 83, 20 giugno 2017, e *Macatè c. Lituania* [GC], n. 61435/19, § 188, 23 gennaio 2023).

344. La Corte ribadisce che è sensibile alla natura sussidiaria del suo ruolo e che deve essere cauta nell'assumere il ruolo di tribunale di prima istanza di fatto quando ciò non è reso inevitabile dalle circostanze di un caso particolare. Non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali nazionali e, di norma, spetta a questi ultimi valutare

le prove di cui sono investiti. Sebbene la Corte non sia vincolata dalle conclusioni dei tribunali nazionali, in circostanze normali richiede elementi convincenti che la inducano a discostarsi dalle conclusioni di fatto raggiunte da tali tribunali (cfr. *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 150, 20 marzo 2018).

345. Nel caso di specie, le questioni controverse sono state discusse a lungo nel procedimento nazionale, durante il quale le argomentazioni del ricorrente sono state debitamente prese in considerazione (cfr. paragrafi 77-78, 87-89, 98 e 100). La Corte prenderà quindi come punto di partenza per la sua valutazione le conclusioni sull'accertamento dei fatti e sull'interpretazione del diritto interno raggiunte dai giudici nazionali.

346. A questo proposito, la Corte osserva che il procedimento interno non ha portato a una conclusione definitiva sul ritrovamento della Statua nelle acque territoriali italiane o in alto mare. Tuttavia, questo fatto non è stato considerato decisivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che la Statua faceva parte del patrimonio culturale italiano e quindi apparteneva allo Stato, in quanto era stata rinvenuta da una nave battente bandiera italiana (cfr. paragrafo 100) e successivamente era stata portata in Italia senza che fossero stati rispettati i relativi obblighi di segnalazione alle autorità (cfr. paragrafi 95 e 116). Secondo la Corte di Cassazione, la misura contestata mirava quindi a ripristinare la proprietà dello Stato sul bene (cfr. paragrafo 95). Inoltre, a prescindere dalla questione della proprietà, la Statua era un oggetto di interesse culturale e la sua esportazione avrebbe pertanto richiesto l'ottenimento di una licenza di esportazione da parte dell'autorità nazionale competente e il pagamento dei relativi dazi doganali (cfr. paragrafo 98). In base alle disposizioni nazionali applicabili, la violazione di questi obblighi comportava la confisca obbligatoria del bene culturale esportato illegalmente (cfr. paragrafi 113 e 121). L'obiettivo della misura contestata era quindi quello di recuperare un bene culturale che apparteneva allo Stato come parte del suo patrimonio culturale o che, pur essendo di proprietà privata, era stato comunque esportato illegalmente.

347. Per quanto riguarda la questione se le constatazioni di cui sopra siano sufficienti per ritenere che la misura sia stata adottata nell'interesse generale della protezione del patrimonio culturale, la Corte ribadisce che la nozione di "interesse pubblico" è necessariamente estesa (cfr., tra le altre autorità, *Jahn e altri c. Germania* [GC], n. 46720/99 e altri 2, § 91, CEDU 2005 VI) e che le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per valutare ciò che è di interesse pubblico (cfr. *Savickis e altri c. Lettonia* [GC], n. 49270/11, § 184, 9 giugno 2022). Come già osservato, lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda ciò che è "conforme all'interesse generale", in particolare quando si tratta di questioni relative al patrimonio culturale (cfr. *Beyeler*, § 112; *Kozacıoğlu*, § 53; e *Sinan Yildiz e altri* (dec.), tutti sopra citati). La Corte rispetterà il giudizio delle autorità nazionali a meno che non sia "manifestamente privo di ragionevole fondamento" (cfr., *mutatis mutandis*, *Garib c. Paesi Bassi* [GC], no. 43494/09, § 137, 6 novembre 2017, e la giurisprudenza ivi citata, e *Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], no. 53080/13, § 113 CEDU 2016, e la giurisprudenza ivi citata).

348. La Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano adempiuto al loro dovere di dimostrare ragionevolmente che la misura contestata perseguiva l'obiettivo di tutelare il patrimonio culturale, in quanto non vi è nulla nel caso in esame che suggerisca che le autorità italiane abbiano applicato le disposizioni giuridiche in questione in modo manifestamente erroneo o per giungere a conclusioni arbitrarie (cfr., *mutatis mutandis*, *Alentseva*, sopra citata, § 64).

349. La Corte osserva che accordi simili sono contemplati nei principi e nelle norme di diritto internazionale in materia.

350. Per quanto riguarda la proprietà dello Stato, la Corte di Cassazione ha affermato che la Statua fa parte del patrimonio culturale italiano. Ha tenuto conto del fatto che era stata trovata da una nave battente bandiera italiana (cfr. paragrafo 100). Come chiarito nell'ordinanza dell'8 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Pesaro (cfr. paragrafo 89; cfr. anche paragrafo 78), ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Navigazione italiano, le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani nello spazio aereo non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati parte del territorio italiano (cfr. paragrafo 116). La Statua è stata successivamente portata in territorio italiano dove, ai sensi dell'articolo 50 del Codice della Navigazione, il ritrovamento avrebbe dovuto essere segnalato all'autorità marittima competente (cfr. paragrafo 116). Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, esisteva un *continuum* tra la cultura greca classica e quella romana (cfr. paragrafo 100).

351. Per quanto riguarda il luogo del ritrovamento, la Corte osserva che il riferimento dei giudici nazionali all'articolo 4 del Codice della Navigazione italiano non è stato manifestamente arbitrario o irragionevole alla luce del diritto internazionale consuetudinario e, in particolare, dei principi della libertà dell'alto mare e della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera in alto mare (cfr. paragrafi 141-144).

352. La giurisdizione dello Stato di bandiera sui beni culturali rinvenuti in mare non è stata contraddetta dai successivi sviluppi del diritto internazionale. In particolare, la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico ha chiarito di essere stata adottata senza pregiudicare le norme relative alla giurisdizione degli Stati sugli oggetti rinvenuti sul fondo marino (cfr. paragrafo 172), mentre la sua versione riveduta è stata adottata senza pregiudicare le norme di diritto internazionale che stabiliscono se la giurisdizione degli Stati sul fondo marino sia limitata al mare territoriale o si estenda anche, ad esempio, alla zona economica esclusiva o alla piattaforma continentale (cfr. paragrafo 176).

353. Da parte sua, l'articolo 303 § 3 dell'UNCLOS ha chiarito che il dovere di proteggere i beni culturali ritrovati in mare non pregiudica l'applicazione delle leggi nazionali relative all'identificazione dei legittimi proprietari (cfr. paragrafo 148), consentendo così l'applicazione del diritto marittimo e del patrimonio culturale nazionale.

354. Infine, la Corte osserva che l'articolo 13 § 1 (d) della Convenzione UNESCO del 1970 ha riconosciuto "il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati" (cfr. paragrafo 154). La Relazione sulla Valutazione del Lavoro di Normazione del Settore Culturale dell'UNESCO (*Report on the Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector*), pubblicata in 2014, ha chiarito che in base a tale disposizione, "gli Stati parti [sono stati] incoraggiati a stabilire la proprietà dello Stato [...] per i beni culturali non ancora scavati o scavati illecitamente dal territorio nazionale", dato che tale disposizione potrebbe "essere utile per richiedere la restituzione di questi oggetti a livello nazionale o anche all'estero" (cfr. paragrafo 156). Il rapporto affermava inoltre che circa l'83% degli Stati che avevano risposto all'indagine aveva stabilito la proprietà dello Stato sul patrimonio culturale non scoperto.

355. Per quanto riguarda l'obbligo di segnalare il ritrovamento di beni culturali subacquei stabilito dal Codice della Navigazione italiano (cfr. paragrafo 116), la Corte osserva che esso era conforme agli obblighi di segnalazione alle autorità successivamente stabiliti dalla Convenzione UNESCO del 2001 (cfr. paragrafo 167).

356. Alla luce di quanto sopra, non si può affermare che la conclusione delle autorità na-

zionali secondo cui la Statua faceva parte del patrimonio culturale italiano ed era di proprietà dello Stato fosse arbitraria o manifestamente irragionevole.

357. In ogni caso, la questione della proprietà dello Stato determinata dal luogo del ritrovamento non era decisiva, in quanto la Corte di Cassazione ha chiarito che questa misura era applicabile anche agli oggetti di proprietà privata che, essendo di interesse culturale, venivano esportati senza che venissero rispettate le relative formalità doganali (cfr. paragrafo 98).

358. A questo proposito, la Corte osserva che i principi applicati dalla Corte di Cassazione in merito all'imposizione della confisca in caso di esportazione illegale sono confermati dagli sviluppi del quadro giuridico internazionale. In particolare, l'articolo 1 della Convenzione UNIDROIT del 1995 prevede che essa si applichi alla restituzione di beni culturali usciti dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali (cfr. paragrafo 160), rinviando quindi al diritto interno per quanto riguarda le formalità che devono essere rispettate per esportare beni culturali e la cui violazione giustifica le richieste di restituzione. Per quanto riguarda il diritto dell'Unione europea, l'articolo 2 del Regolamento 116/2009/CE stabilisce che "l'esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione" (cfr. paragrafo 184).

359. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano ragionevolmente dimostrato che la Statua fa parte del patrimonio culturale italiano. Inoltre, hanno ragionevolmente sostenuto che la misura perseguiva in ogni caso l'obiettivo di riottenere il controllo su un oggetto di interesse culturale che era stato portato sul continente senza che fossero stati rispettati i relativi obblighi di segnalazione alle autorità e che era stato successivamente esportato senza la necessaria licenza e il pagamento dei relativi dazi doganali, indipendentemente dal fatto che fosse di proprietà dello Stato.

*(iv) Conclusioni in merito al fatto che la misura sia stata adottata nell'interesse generale*

360. Di conseguenza, la Corte ritiene che la misura in questione sia stata adottata "nell'interesse pubblico o generale", ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, di proteggere il patrimonio culturale italiano.

### **(c) La proporzionalità della misura rispetto all'obiettivo perseguito**

*(i) Le osservazioni del ricorrente*

361. Il ricorrente ha sostenuto di aver subito un onere eccessivo a causa dell'assenza di un termine entro il quale imporre la misura contestata (cfr. paragrafo 286).

362. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le autorità nazionali non avevano agito "in tempo utile", in quanto il procedimento che aveva portato al provvedimento impugnato era stato avviato più di trent'anni dopo che erano venute a conoscenza dell'identità del proprietario della Statua e della sua ubicazione. Tale ritardo si era protratto ben oltre il limite di tre anni previsto dall'articolo 5 § 5 della Convenzione UNIDROIT del 1995 (cfr. paragrafo 160) e il ritardo di quattro anni che la Corte aveva ritenuto eccessivo nel caso *Beyeler* (citata sopra). Il ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal Governo, non poteva essere incolpato di aver contribuito al ritardo poiché i suoi rappresentanti avevano collaborato con l'indagine degli agenti delle forze dell'ordine statunitensi e non avrebbero avuto l'obbligo di verificare con le autorità italiane, prima di acquistare la Statua, se fosse stata rilasciata una licenza di esportazione prima della sua esportazione dall'Italia.

363. Secondo il ricorrente, nemmeno il comportamento delle autorità è stato "appropriato e coerente", poiché il procedimento che ha portato al provvedimento impugnato è stato avviato nonostante l'assoluzione delle persone che avevano scoperto la Statua e l'archiviazione di di-

verse richieste di cooperazione giudiziaria internazionale. Inoltre, il Trust ha sottolineato che le indagini per il reato di esportazione illecita erano state interrotte nel novembre 1978 dal magistrato di Gubbio e che, nella lettera inviata il 25 agosto 1980 da tale magistrato alla Procura della Repubblica di Perugia, era stato spiegato che “il procedimento penale in questione [non] appariva suscettibile di ulteriori approfondimenti da parte dell’ autorità giudiziaria ordinaria, alla quale [era] impedito di emettere provvedimenti finalizzati al recupero della Statua”.

364. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di aver subito un onere eccessivo a causa dell’ assenza di un risarcimento per la confisca del Bronzo.

365. Infine, il ricorrente ha sottolineato che al momento dell’ acquisto della Statua, i suoi rappresentanti avevano agito in modo “aperto e onesto” e che nessuna colpa o malafede poteva essere loro attribuita, in quanto avevano fatto affidamento sulle garanzie fornite dagli avvocati italiani che avevano rappresentato il venditore, nonché sul rigetto delle richieste di cooperazione giudiziaria internazionale avanzate dalle autorità italiane.

*(ii) Le osservazioni del Governo*

366. Il Governo ha sostenuto che sia il comportamento delle autorità sia il diritto interno applicabile erano compatibili con il principio della certezza del diritto e che la misura era proporzionata all’ obiettivo perseguito.

367. Essi sostengono che il caso in esame si differenzia dai casi in cui la Corte ha ritenuto che i ritardi delle autorità nazionali nel reagire all’ appropriazione illegale di beni da parte dei ricorrenti abbiano costituito una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto non si trattava del recupero di beni di proprietà di privati *in bona fide*, ma di beni di proprietà dello Stato acquisiti per negligenza dal Trust.

368. Il Governo ha inoltre sostenuto che nel caso di specie non si è posto alcun problema di certezza del diritto, poiché il diritto interno ha sempre affermato chiaramente l’ inalienabilità del patrimonio culturale dello Stato e la natura imprescrittibile delle azioni di restituzione a favore dello Stato.

369. Per quanto riguarda il dovere di agire in tempo utile, il Governo ha affermato che tale valutazione deve tenere conto del comportamento delle autorità nazionali e delle altre circostanze particolari del caso. Il Governo ha sottolineato che, nonostante alcune difficoltà oggettive (come l’ impossibilità per le autorità italiane di vedere e fotografare la Statua quando si trovava in Germania), la polizia aveva avviato un’ indagine e il magistrato di Gubbio aveva presentato diverse richieste di cooperazione giudiziaria internazionale, che erano state respinte per motivi procedurali o perché non contenevano elementi sufficienti per procedere. Secondo il Governo, le difficoltà incontrate dalle autorità sono state causate anche dalla mancanza di cooperazione e trasparenza da parte dei rappresentanti del Trust. Infine, hanno osservato che la piena divulgazione dei documenti in possesso del Getty Museum è avvenuta solo il 21 dicembre 2009, nel corso del procedimento presso il Tribunale di Pesaro. Solo da quel momento in poi lo Stato è stato in grado di valutare se i ricorrenti avessero agito in malafede.

370. Il Governo ha sostenuto che le autorità hanno cercato costantemente e diligentemente di recuperare la Statua, il che dimostra che non hanno acconsentito alla sua acquisizione da parte del Trust. In particolare, avevano intrapreso diversi tentativi diplomatici e giudiziari di recupero a partire dal momento in cui il Trust aveva acquistato la Statua, ma avevano intrapreso un’ azione più seria nel 2006 a causa delle nuove prove disponibili che erano emerse in quell’ anno.

371. Inoltre, il Governo ha sostenuto che la negligenza dei ricorrenti, dato il grado di pro-

fessionalità richiesto in operazioni simili, era stata definitivamente accertata nei procedimenti interni. In ogni caso, hanno ribadito che i rappresentanti del ricorrente avrebbero potuto adempiere ai loro obblighi di diligenza chiedendo ai venditori di consegnare i loro documenti di proprietà, chiedendo alle autorità italiane se fosse stata rilasciata una licenza di esportazione quando la Statua aveva lasciato l'Italia e verificando se fossero state violate le disposizioni in materia di dichiarazioni e dazi doganali. Si sono invece affidati alle assicurazioni dei venditori e a documenti che qualsiasi imprenditore onesto e diligente avrebbe considerato insufficienti.

372. Il Governo ha anche sostenuto che la misura era stata proporzionata, in quanto non aveva avuto uno scopo punitivo e non era finalizzata a prevenire una situazione di potenziale pericolo per l'oggetto. L'obiettivo era piuttosto quello di recuperare i beni pubblici nell'interesse della conservazione del patrimonio culturale. Considerato questo obiettivo, non avrebbe avuto senso prendere in considerazione una misura alternativa.

373. Infine, il Governo ha sostenuto che l'assenza di indennizzo per la confisca è compatibile con i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in quanto l'indennizzo è solo uno dei fattori della valutazione del giusto equilibrio, che varia in relazione al tipo di interferenza. Hanno inoltre osservato che l'articolo 7 § 1 (b) (ii) della Convenzione UNESCO del 1970 prevede il pagamento di un indennizzo solo ai proprietari *bona fide* di un oggetto.

(iii) *La valutazione della Corte*

(1) Principi generali

374. La Corte ribadisce che la preoccupazione di raggiungere un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo si riflette nella struttura dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nel suo complesso, indipendentemente dai paragrafi interessati in ciascun caso, e comporta la necessità di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo da raggiungere (cfr., tra le altre autorità, *East West Alliance Limited*, sopra citata, § 168). L'equilibrio richiesto sarà alterato se la persona interessata ha dovuto sopportare "un onere individuale eccessivo" (cfr., ad esempio, *James e altri c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, § 50, Serie A n. 98).

375. Nel contesto della regola generale stabilita nella prima frase del primo paragrafo dell'articolo 1, l'accertamento dell'esistenza di tale equilibrio richiede un esame complessivo dei vari interessi in gioco (cfr. *Belova c. Russia*, no. 33955/08, § 37, 15 settembre 2020), il che può richiedere un'analisi non solo delle condizioni di risarcimento - se la situazione è simile a una presa di proprietà - ma anche, come nel caso in esame, del comportamento delle parti in causa, compresi i mezzi impiegati dallo Stato e la loro attuazione (cfr. *Beyeler*, sopra citata, § 114, e *Vod Baur Impex S.R.L. c. Romania*, n. 17060/15, § 69, 24 aprile 2022).

376. Per quanto riguarda il comportamento del ricorrente, il comportamento del proprietario del bene, compreso il grado di colpa o di cura che il proprietario ha mostrato, è un elemento dell'insieme delle circostanze che devono essere prese in considerazione (cfr. *AGOSI*, sopra citata, § 54, e *Yaşar c. Romania*, n. 64863/13, § 60, 26 novembre 2019). La Corte deve quindi determinare se le autorità nazionali hanno tenuto conto del grado di colpa o di diligenza del ricorrente o, almeno, del rapporto tra la condotta del ricorrente e i reati commessi (cfr. *Silickienė c. Lituania*, n. 20496/02, § 66, 10 aprile 2012, e *S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Romania*, no. 58045/11, § 29, 4 luglio 2017). In particolare, la Corte ha affermato che un acquirente di un bene deve indagare attentamente sull'origine dello stesso per evitare possibili richieste di confisca (cfr. *Belova*, sopra citata, § 41).

377. Per quanto riguarda il comportamento delle autorità nazionali, la Corte sottolinea la particolare importanza del principio di "buon governo", che richiede che, quando è in gioco

una questione di interesse generale, in particolare quando la questione incide sui diritti umani fondamentali come quelli che riguardano la proprietà, le autorità pubbliche devono agire in tempo utile e in modo appropriato e, soprattutto, coerente (cfr. *Petar Matas*, § 43; *Belova*, § 37; e *Beyeler*, § 120, tutti sopra citati). Tuttavia, il principio di “buon governo” non dovrebbe, come regola generale, impedire alle autorità di correggere errori occasionali, anche quelli derivanti dalla loro stessa negligenza (cfr. *Moskal c. Polonia*, n. 10373/05, § 73, 15 settembre 2009, e *Romeva c. Macedonia del Nord*, n. 32141/10, § 70, 12 dicembre 2019). In situazioni simili, è necessario valutare se l’errore è stato causato dalle autorità stesse, senza alcuna colpa da parte di terzi, o se la colpa o la negligenza può essere attribuita al privato (cfr., *mutatis mutandis*, *Moskal*, § 73, e *Romeva*, § 71, entrambi sopra citati).

378. I termini di risarcimento previsti dalla legislazione nazionale pertinente sono importanti per valutare se la misura contestata rispetta l’equo equilibrio richiesto e, in particolare, se impone un onere sproporzionato al ricorrente (cfr. *Maurice c. Francia* [GC], n. 11810/03, § 87, CEDU 2005 IX, e *Ex Re di Grecia e altri c. Grecia* [GC], n. 25701/94, § 89, CEDU 2000-XII). Nel contesto della regola generale enunciata dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 e delle misure relative al controllo dell’uso della proprietà, la mancanza di risarcimento è un fattore da prendere in considerazione per determinare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio, ma non è di per sé sufficiente a costituire una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. *Depalle*, sopra citata, § 91; *Berger-Krall e altri c. Slovenia*, n. 14717/04, § 199, 12 giugno 2014; e *O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda*, no. 44460/16, § 124, 7 giugno 2018).

(2) Applicazione dei principi sopra citati al caso di specie

379. La Corte deve quindi esaminare se: (i) il ricorrente ha agito con la necessaria diligenza, (ii) le autorità nazionali hanno agito in tempo utile e in modo appropriato e coerente, e (iii) i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere eccessivo, a causa della mancanza di risarcimento.

- *Condotta del ricorrente*

380. La Corte ha già rilevato che lo standard di diligenza previsto dalla legge italiana era sufficientemente chiaro e prevedibile (cfr. paragrafo 306).

381. La Corte ritiene inoltre che la natura della transazione giustifichi uno standard di diligenza elevato nel caso di specie (cfr. paragrafo 306).

382. La Corte osserva inoltre che norme simili sono oggi stabilite dall’articolo 4 della Convenzione UNIDROIT del 1995, che richiede di valutare se l’acquirente di un bene culturale abbia tenuto conto del prezzo pagato, abbia consultato qualsiasi registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati e qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, e se abbia consultato agenzie accessibili o abbia preso qualsiasi altra misura che una persona ragionevole avrebbe preso nelle circostanze (cfr. paragrafo 160).

383. Da parte sua, la direttiva 2014/60/UE, che nel considerando 16 ha ricordato che il Consiglio dell’Unione europea aveva raccomandato agli Stati membri di prendere in considerazione la ratifica della Convenzione UNIDROIT del 1995, ha incorporato una norma analoga nell’articolo 10, paragrafo 2. In particolare, quest’ultima stabilisce che per determinare se il possessore ha esercitato la dovuta cura e attenzione, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze dell’acquisizione, in particolare la documentazione sulla provenienza dell’oggetto, le autorizzazioni per il prelievo richieste dalla legge dello Stato membro richiedente, la natura delle parti, il prezzo pagato, se il possessore ha consultato un registro accessibile dei beni culturali rubati e tutte le informazioni pertinenti che avrebbe potuto ragionevolmente

ottenere, o ha adottato qualsiasi altra misura che una persona ragionevole avrebbe preso nelle circostanze (cfr. paragrafo 183 above).

384. Come ribadito in precedenza, la Corte non può in linea di principio contestare la valutazione delle prove effettuata dalle autorità nazionali, a meno che non vi siano ragioni per ritenere che essa sia arbitraria o irragionevole (cfr. paragrafo 344). Per quanto riguarda la valutazione dello *status* di buona fede di un acquirente di beni immobili, la Corte ha messo in discussione le conclusioni delle autorità nazionali in casi in cui la buona fede dei ricorrenti è stata negata senza alcuna giustificazione adeguata e, in particolare, quando le autorità nazionali non hanno basato la loro conclusione su alcuna azione da parte dei ricorrenti che avrebbe potuto dimostrare la loro cattiva fede (cfr. *Beinarovič e altri c. Lituania*, n. 70520/10 e altri 2, § 144, 12 giugno 2018, e *Seregin e altri c. Russia*, n. 31686/16 e altri 4, §§ 108-09, 16 marzo 2021). La Corte esaminerà quindi attentamente l'adeguatezza della motivazione delle autorità nazionali in tal senso (cfr. *Osipkovs e altri c. Lettonia*, n. 39210/07, § 83, 4 maggio 2017).

385. La Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano esaminato le prove disponibili per dimostrare che i rappresentanti del ricorrente sono stati quantomeno negligenti, e hanno preso in considerazione le argomentazioni del ricorrente, che è stato in grado di difendersi a diversi livelli di giurisdizione. Ad eccezione dell'ordinanza del 12 luglio 2007 del GIP del Tribunale di Pesaro (cfr. paragrafo 72), tutte le decisioni nazionali hanno stabilito che il ricorrente non era un acquirente *bona fide* (cfr. *Belova*, sopra citata, § 41), osservando che, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di almeno alcuni dubbi sulla legittima provenienza della Statua, i suoi rappresentanti non avevano condotto un'indagine adeguata e indipendente e si erano limitati a fare affidamento sulle assicurazioni fornite dai legali dei venditori (cfr. paragrafi 77, 91 e 97).

386. Alla luce delle conclusioni dei tribunali nazionali, la Corte ritiene che i rappresentanti del Trust avessero, come minimo, ragioni molto importanti per dubitare della legittima provenienza della Statua (cfr., *mutatis mutandis*, *Vukušić c. Croazia*, n. 69735/11, § 66, 31 maggio 2016). In particolare, come osservato dal GIP e dalla Corte di Cassazione, il procedimento penale svoltosi tra il 1966 e il 1970 per il reato di ricettazione di un bene archeologico appartenente allo Stato, conclusosi con la sentenza del 18 novembre 1970 della Corte d'Appello di Perugia, non escludeva che la Statua facesse parte del patrimonio culturale italiano, ma si limitava ad assolvere gli imputati per insufficienza di prove circa il luogo esatto di ritrovamento della Statua (cfr. paragrafi 14, 92 e 103). Tale sentenza non poteva essere invocata per concludere che la Statua fosse stata esportata legalmente dall'Italia, in quanto riguardava le circostanze della sua scoperta e non della sua esportazione. Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che durante le trattative i rappresentanti del Trust erano a conoscenza dei tentativi di recupero della Statua da parte delle autorità italiane, e le rivendicazioni di queste ultime sull'oggetto sono state più volte menzionate dagli avvocati dei venditori (cfr. paragrafi 26-27, 30-31, 36 e 97). Tutte queste circostanze sono ancora più significative se si considera che il sig. Getty Senior ha chiaramente subordinato l'acquisto della Statua all'ottenimento della prova della sua legittima provenienza, e che è stato chiaramente informato dell'esistenza di "alcune possibili complicazioni legali", poiché "non [era] noto quando [l'oggetto avesse] lasciato la Grecia o l'Italia, o quando [fosse stato] scoperto" (cfr. paragrafo 24).

387. In queste circostanze, la Corte ritiene che, data la natura della transazione, i rappresentanti del Trust avessero il chiaro dovere di prendere tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per indagare sulla provenienza legittima della Statua prima di acquistarla (cfr. *Belova*, sopra citata, § 41).

388. Tuttavia, come osservato dal GIP e dalla Corte di Cassazione, i rappresentanti del Trust non hanno effettuato una valutazione attenta e obiettiva della provenienza della Statua (cfr. paragrafi 92 e 97). Si sono affidati alle assicurazioni degli avvocati dei venditori, alcune delle quali erano molto generiche e in grado di sollevare seri dubbi sulla loro buona fede (cfr. paragrafo 91). Ad esempio, nella lettera del 1° ottobre 1973 i legali del venditore garantirono la legittimità della transazione basandosi su informazioni ricevute da un alto funzionario del Ministero dell'Istruzione italiano "tramite i buoni uffici di un amico comune", su altre informazioni accertate "per vie confidenziali" o "apprese personalmente da uno dei poliziotti [sic] che si [era] occupato della questione" (cfr. paragrafo 31).

389. La Corte osserva inoltre che, dopo la morte del sig. Getty Senior avvenuta il 6 giugno 1976 (cfr. paragrafo 33), l'8 giugno 1977 i trustee decisero di limitarsi a richiedere un nuovo parere legale aggiornato agli stessi avvocati che avevano rappresentato i venditori (cfr. paragrafo 34). Gli avvocati ribadirono gli stessi pareri precedenti e rassicurarono il Trust sulla validità della proprietà. Tuttavia, alla Corte non è stato fornito alcun elemento di prova al riguardo (cfr. paragrafi 35-36). Inoltre, la Corte osserva che i rappresentanti del Trust non chiesero, né i venditori fornirono, alcuna prova della legittima esportazione della Statua dall'Italia, anche se erano a conoscenza delle disposizioni nazionali applicabili che richiedevano una licenza di esportazione, a prescindere dalla questione della proprietà (cfr. paragrafo 110). Pertanto, i trustee autorizzarono la transazione senza rispettare le istruzioni impartite dal sig. Getty Senior (cfr. paragrafo 386).

390. Tutti questi elementi, attentamente esaminati e ribaditi dalle autorità giudiziarie nazionali, hanno portato a ritenere che i rappresentanti del Trust nell'acquisto della Statua siano stati quantomeno negligenti, se non in malafede. La Corte ritiene che tale valutazione non sia arbitraria o manifestamente irragionevole.

- *Condotta delle autorità nazionali*

391. La Corte ritiene che nel valutare l'adeguatezza della condotta delle autorità statali debba tenere conto, da un lato, della complessità delle questioni giuridiche e fattuali affrontate dalle stesse e, dall'altro, dello stato di incertezza in cui i ricorrenti potrebbero essersi trovati a causa dei ritardi imputabili alle autorità (cfr., *mutatis mutandis*, *Beinarovič e altri c. Lituania*, n. 70520/10 e altri 2, § 142, 12 giugno 2018).

392. Tuttavia, non si può dire che la condotta delle autorità nazionali abbia fatto sorgere dubbi sulla loro intenzione di recuperare la Statua come parte del patrimonio culturale italiano e a causa del mancato pagamento dei dazi doganali all'esportazione.

393. A questo proposito, va notato che è incontestabile che le autorità nazionali siano venute a conoscenza dell'acquisto della Statua da parte del ricorrente subito dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, avvenuto il 15 agosto 1977 (cfr. paragrafo 38), dato che già nel dicembre 1977 avevano adottato misure volte a indagare sulle circostanze della transazione (cfr. paragrafo 39). È quindi da quel momento che la Corte deve valutare se le autorità nazionali hanno agito in tempo utile e in modo appropriato e coerente.

394. Alla luce di tutto il materiale in suo possesso, la Corte ritiene che le autorità italiane abbiano risposto prontamente e diligentemente. In particolare, il 13 dicembre 1977 le autorità doganali italiane inviarono una richiesta di indagine tramite l'Interpol di Roma, che fu inoltrata al servizio doganale statunitense (cfr. paragrafo 40). Da parte sua, il magistrato di Gubbio aprì una nuova indagine sull'esportazione illegale (cfr. paragrafo 45), nel corso della quale: (i) il 24 novembre 1977, le autorità nazionali ascoltarono le testimonianze (cfr. paragrafi 46-47); (ii) il 14 gennaio e il 17 febbraio 1978 presentarono lettere di richiesta alle autorità bri-

tanniche e statunitensi rispettivamente (cfr. paragrafi 48-51); (ii) e intrapresero ulteriori indagini (cfr. paragrafi 52-53).

395. In questo contesto, la Corte ritiene che non si possa rimproverare alle autorità giudiziarie nazionali di aver interrotto le indagini il 25 novembre 1978 per mancanza di prove sufficienti, dato che lo fecero perché le loro richieste di cooperazione giudiziaria erano state respinte dalle autorità estere (cfr. paragrafo 54).

396. Per quanto riguarda la lettera inviata il 25 agosto 1980 dal magistrato di Gubbio alla Procura della Repubblica di Perugia, con la quale si affermava che le autorità giudiziarie nazionali erano impossibilitate a prendere ulteriori provvedimenti volti al recupero della Statua (cfr. paragrafo 55), la Corte non può essere d'accordo con il ricorrente e ritenere che, su questa base, avesse una legittima aspettativa di non essere oggetto di un procedimento di confisca. Il ricorrente non era parte del procedimento a cui la lettera si riferiva e non ne era a conoscenza prima che il 12 aprile 2007 venisse avviato il procedimento che ha portato all'imposizione del provvedimento impugnato (cfr. paragrafo 68).

397. Dai documenti disponibili risulta invece che, anche se l'indagine penale è stata interrotta, le altre autorità nazionali hanno agito nel modo suggerito in quella lettera, in cui il magistrato riteneva che ulteriori azioni volte al recupero della Statua dovessero essere intraprese dalle autorità esecutive. A questo proposito, la Corte osserva che (i) il 28 settembre 1982 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali negoziò la restituzione della Statua con il Getty Museum (cfr. paragrafo 60); (ii) nel 1989 il Ministero presentò formalmente una richiesta di restituzione, che fu respinta dal rappresentante del ricorrente (cfr. paragrafo 62); (iii) nel 1995 il Ministero ha formalmente incaricato il console italiano a Los Angeles di continuare le trattative per la restituzione della Statua, ma i rappresentanti del ricorrente hanno rifiutato (cfr. paragrafo 63); e (iv) tra il 2006 e il 2007 hanno avuto luogo ulteriori trattative, sebbene le parti non ne abbiano rivelato il contenuto alla Corte (cfr. paragrafo 65).

398. La Corte, tuttavia, deve anche prendere atto del fatto che una certa negligenza è attribuibile anche alle autorità italiane. In particolare, dai documenti messi a disposizione della Corte risulta che, dopo l'interruzione della prima indagine sull'esportazione illegale, le autorità italiane non diedero seguito alla procedura avviata con le autorità statunitensi attraverso l'Interpol (cfr. paragrafo 44) e non presero in considerazione se seguire la procedura indicata nella circolare del Segretario di Stato americano del 3 febbraio 1976, che suggerì che le autorità italiane avrebbero potuto avviare un procedimento dinanzi ai tribunali statunitensi in conformità con la legge americana (cfr. paragrafo 51).

399. La Corte non è inoltre convinta dall'argomentazione del Governo secondo cui il procedimento che ha portato alla misura di confisca non avrebbe potuto essere avviato prima, poiché le prove della malafede del ricorrente sono emerse solo nel 2007. Per lo stesso motivo per cui tali prove sono emerse in questi procedimenti, la Corte ritiene che le autorità avrebbero ottenuto tali prove prima se avessero avviato tali procedimenti prima. Tuttavia, la Corte ammette che l'avvio di tale procedimento era l'unico mezzo disponibile per ottenere la cooperazione del ricorrente e delle autorità statunitensi nella raccolta delle prove necessarie.

400. In particolare, il fatto che le autorità italiane non abbiano avuto successo nei loro tentativi di recuperare la Statua non può essere attribuito a loro. La Corte deve infatti tenere conto del fatto che essi hanno operato in un vuoto giuridico, in quanto all'epoca in cui la Statua è stata esportata e acquistata dal ricorrente non erano in vigore strumenti giuridici internazionali vincolanti che avrebbero permesso a quest'ultimo di recuperarla o, quanto meno, di ottenere la piena collaborazione delle autorità nazionali straniere.

- *L'assenza di risarcimento*

401. Per quanto riguarda la questione se il ricorrente abbia subito un onere eccessivo a causa della mancanza di qualsiasi forma di risarcimento, la Corte ha già rilevato che il ricorrente ha acquisito la Statua, quanto meno, per negligenza (cfr. paragrafo 390) e ritiene che ciò possa essere considerato una considerazione cruciale ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr., *mutatis mutandis*, *Ivanova e Cherkeзов c. Bulgaria*, no. 46577/15, § 75, 21 aprile 2016). In particolare, nel valutare se una misura di confisca imposta a terzi proprietari di beni abbia raggiunto un giusto equilibrio, la Corte considera la condotta del proprietario del bene una circostanza rilevante (cfr. *Yaşar c. Romania*, n. 64863/13, § 60, 26 novembre 2019, e *Silickienė*, sopra citata, § 67).

402. Anche supponendo che il Trust abbia ottenuto una valida proprietà, cosa peraltro molto contestata, la Corte osserva che il ricorrente non poteva ignorare, alla luce della giurisprudenza interna sulla confisca di beni culturali esportati illegalmente di proprietà di terzi "estranei al reato" (cfr. paragrafi 124-130), del principio secondo cui nessun risarcimento era dovuto in caso di imposizione di questa misura a proprietari che si riteneva avessero agito in malafede o, quantomeno, per negligenza (cfr., *mutatis mutandis*, *Depalle*, sopra citata, § 91, e *Brosset-Triboulet e altri c. Francia* [GC], n. 4, § 1), *Francia* [GC], no. 34078/02, § 94, 29 marzo 2010).

403. Inoltre, la Corte ritiene che il ricorrente, acquistando per negligenza la Statua in assenza di qualsiasi prova della sua legittima provenienza e con piena consapevolezza delle pretese delle autorità italiane su di essa, abbia ignorato i requisiti di legge (*Ivanova e Cherkeзов*, sopra citata, § 75).

404. Secondo la Corte, quindi, il ricorrente ha accettato, almeno implicitamente, il rischio che la Statua potesse essere confiscata in assenza di qualsiasi risarcimento (cfr. *Dzirnis c. Lettonia*, n. 25082/05, §§ 91-95, 26 gennaio 2017, e *Gladysheva*, sopra citata, § 80). Di conseguenza, la mancanza di un indennizzo non può, secondo la Corte, essere considerata come una misura sproporzionata rispetto all'interesse generale perseguito, in particolare il recupero di un bene culturale esportato illegalmente.

(3) Conclusioni relative alla proporzionalità

405. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che il Trust non ha agito con la diligenza richiesta al momento dell'acquisto della Statua (cfr. paragrafi 386-390) e che questa situazione ha indubbiamente un certo peso nella valutazione (cfr. *Beyeler*, sopra citata, § 116). Inoltre, poiché il ricorrente era a conoscenza dell'assenza di un termine per l'adozione della misura di confisca finalizzata al recupero dei beni culturali esportati illegalmente, non si può dire che abbia maturato una legittima aspettativa di conservare la Statua, dato che diverse autorità statali stavano lavorando ininterrottamente al suo recupero (cfr. paragrafi 394-397). Allo stesso tempo, e sempre alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, non si può dire che sia sorta una legittima aspettativa da parte del ricorrente in merito alla possibilità di ottenere un risarcimento (cfr. paragrafo 402).

406. D'altra parte, sebbene le autorità nazionali abbiano intrapreso diverse iniziative volte al recupero della Statua (cfr. paragrafi 394-397), la Corte ha anche osservato che esse non hanno sempre seguito diligentemente le procedure pertinenti (cfr. paragrafo 398) e che il Governo non è riuscito a convincere la Corte del motivo per cui il procedimento che ha portato all'imposizione della misura contestata non ha potuto essere avviato prima del 2007 (cfr. paragrafo 399). La Corte ritiene che anche queste constatazioni abbiano un peso nella sua valutazione (cfr. *Beyeler*, cit., § 120).

407. Tuttavia, a differenza del caso *Beyeler*, in cui il bene culturale in questione era legittimamente di proprietà di un privato, nel caso di specie la negligenza delle autorità nazionali non ha comportato un arricchimento senza causa da parte loro, in quanto hanno ragionevolmente dimostrato che la Statua faceva parte del patrimonio culturale italiano (cfr. paragrafi 346 e 348-52). Inoltre, nel caso di specie, gli errori occasionali commessi dalle autorità nazionali non si sono verificati in una situazione in cui nessuna colpa o negligenza poteva essere attribuita al ricorrente che agisce in buona fede, ma piuttosto sono stati commessi come parte di una risposta alla condotta del ricorrente, che è stata considerata dalle autorità giudiziarie nazionali almeno negligente, se non in malafede (cfr. paragrafi 377 e 390). Infine, nel caso di specie, le autorità nazionali hanno operato in un vuoto giuridico, poiché nessuno degli strumenti internazionali che avrebbero potuto aiutarle a recuperare un bene culturale esportato illegalmente era in vigore all'epoca dei fatti (cfr. paragrafo 279). Al contrario, la Corte sottolinea che oggi, in uno scenario simile, le autorità nazionali avrebbero l'obbligo di rispettare rigorosamente i termini e le procedure previsti dalla Convenzione UNIDROIT del 1995 e dalle disposizioni nazionali che hanno attuato la direttiva 2014/60/UE, nei casi in cui sono applicabili (cfr. paragrafi 160 e 183).

408. Alla luce delle conclusioni di cui sopra, e tenendo conto del fatto che lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda ciò che è "conforme all'interesse generale", in particolare quando si tratta di questioni relative al patrimonio culturale (cfr. *Beyeler*, § 112; *Kozacıoğlu*, § 53; e *Sinan Yildiz e altri* (dec.), tutti citati sopra), il forte consenso nel diritto internazionale ed europeo riguardo alla necessità di proteggere i beni culturali dall'esportazione illegale e di restituirli al loro paese d'origine (cfr. paragrafi 340-342 e la giurisprudenza ivi citata), la condotta negligente del ricorrente, nonché il vuoto giuridico del tutto eccezionale in cui le autorità nazionali si sono trovate nel caso di specie, la Corte conclude che esse non hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento.

409. Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Accoglie*, all'unanimità, l'obiezione del Governo sulla legittimazione attiva dei membri del consiglio di amministrazione del primo ricorrente e *dichiara* che essi non hanno la legittimazione attiva a presentare il presente ricorso;

2. *Ritiene*, all'unanimità, che non sia necessario pronunciarsi sulla legittimazione attiva dei nuovi membri del consiglio di amministrazione del primo ricorrente a proporre il presente ricorso;

3. *Respinge*, a maggioranza, le altre obiezioni preliminari sollevate dal Governo e dichiara, a maggioranza, il ricorso ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ricevibile;

4. *Ritiene*, all'unanimità, che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 2 maggio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ilse Freiwirth  
Cancelliere aggiunto

Marko Bošnjak  
Presidente